
42
3 I
2

INDICE
DELLA COSTITUZIONE
DELLA
REPUBBLICA
ROMANA
E
DELLE LEGGI RELATIVE
ALLA MEDESIMA

Pubblicato in Roma dai Generali della Repubblica Francese MASSENA, DALLEMAGNE, GOUVION St. CYR.



IN FULIGNO

Per il Cittad. Gio. Tomassini Stampat. Nazion.
ANNO VI. REPUBBLICANO (1798. *V. S.*).



INDICE DE' TITOLI DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA

Pubblicata in Roma li 27. Piovoso Ann. 6. della Repubblica Francese (25. Febbr. 1798.) dal General MASSENA.

DICHIARAZIONE.

INDICE DE' TITOLI
DELLE LEGGI RELATIVE
ALLA COSTITUZIONE
DELLA
REPUBBLICA
ROMANA.

TITOLO II.

TITOLO III.

LEGGE,

TITOLO I.

TITOLO II.

TITOLO III.

TITOLO IV.

TITOLO V.

TITOLO VI.

LEGGE.

LEGGE.

TITOLO I.

Fin qui il *Primo Libro delle Leggi* pubblicate in Roma li 2. Germile Anno 6. della Repubblica Francese (22. Marzo 1798.) dal General Dallemagne; e segue il *Secondo Libro d'altre Leggi* pubblicate li 10. Germile (30. Marzo 1798.) dal General Gouvion S^t. Cyr.

LEGGE.



Le Majuscole in fine d'ogni Proposizione significano: Lettera *C.* Costituzione, lett. *L.* Legge, lett. *a.* Articolo, la *p.* pagina.

Quando in mezzo alla proposizione si cita un qualche articolo, senza altra indicazione, s'intende della Costituzione, ovvero della Legge citata in fine della stessa proposizione.

ABITI de' Funzionarj pubblici sono distinti da' colori nazionali: bianco, rosso, e nero; e vengano descritti particolarmente *L. a.* 1. 2. *dalla p.* 130. *alla* 135.
ACCADEMIE, e Società Letterarie preesistenti alla Legge, sono mantenute negli 8. Dipartimenti della Repubblica, e conserveranno provisoriamente tutti i loro diritti, e regolamenti non contrarj alla Legge, e Costituzione. *L. a.* 24. *p.* 113.
ACCUSA può solo ammettersi dai Giurati per i delitti importanti pena afflittiva, o infamante. *C. a.* 233. *p.* 41.
Accusa se venga ammessa contro gl'Inquisiti nell'Alta Corte di Giustizia, 3. Giudici procedono pubblicamente ad una estrazione a sorte fra li 56. Membri, i quali non sono stati Membri del Giurì d'accusa. Gli 16. Membri estratti saranno i Giurati di giudizio, e 3. gli Aggiunti. *L. a.* 109. *p.* 102. Vedi Alta Corte di Giustizia, Alti Giurati.
ACCUSATO può, senza dire i motivi, ricusare un numero di Giurati determinato dalla Legge; nè si può negargli il soccorso di un Consiglio, che può scegliere, o che si nomina loro per uffizio. *C. a.* 247., e 248. *p.* 44.
Accusato, ed assoluto da un Giurì Legale non può esser molestato, nè arrestato per lo stesso fatto. *C. a.* 249. *p.* 44.
ACCUSATI mentre sono in istato d'accusa, sono sospesi dalli diritti della Cittadinanza Romana. *C. a.* 11. *p.* 7. Vedi Giurati, e Giurì.
AGGIUNTO seconda le funzioni dell'Edile, e lo supplisce in caso d'assenza. *L. a.* 27. *p.* 72.
AGGREGAZIONE a corporazione estera, che supponesse distinzione di nascita, o esigesse voti di religione, fa perdere la Cittadinanza Romana. *C. a.* 10. *p.* 6. Vedi Cittadinanza Romana.
ALTA CORTE DI GIUSTIZIA giudica delle incolpazioni ammesse dai Consiglj Legislativi tanto contro i pro-

prj Membri; quanto contro gli Consoli. *C. a. 259. p. 46.*
Alta Corte di Giustizia è composta di un Giurì d'accusa, e di un Giurı di giudizio, di un Direttore del Giurì d'Accusa, di un Prefetto Nazionale, e di tre Giudici. *C. a. 260. p. 46.*
Alta Corte di Giustizia non si forma, se non in virtù di un Proclama del Tribunato. *C. a. 261. p. 46.*
Alta Corte di Giustizia si forma, e tiene le sue sedute nel luogo designato nel Proclama dal Tribunato; ed il luogo deve distare almeno miglia 26., passi 852. dal luogo, dove risiedono li Consigli Legislativi. *C. a. 262. p. 46.*
Alta Corte di Giustizia riceve li tre Giudici dall'Alta Pretura, che cava a sorte sei de' suoi Membri in una seduta pubblica, quindi nella stessa seduta ne sceglie tre dei sei a scrutinio segreto. Li tre Giudici scelgono tra loro un Presidente. *C. a. 263. p. 46.*
Alta Corte di Giustizia riceve dall'Alta Pretura due Membri di questa nominati a scrutinio segreto nella stessa seduta, ed a maggiorità assoluta de' voti, ed uno di quelli fa da Direttore del Giurì d'Accusa, l'altro da Prefetto Nazionale. *C. a. 264. p. 46.*
Alta Corte di Giustizia si divide in due Sezioni, I. detta d'accusa, ed è composta dal Giurì d'Accusa, dal Prefetto Nazionale, e da otto Alti Giurati cavati a sorte sulla lista generale. II. Sezione detta di giudizio è composta da tre Giudici, dal Prefetto Nazionale, e da 16. Alti Giurati cavati pure a sorte dalla lista generale. *C. a. 267. p. 47.*
Alta Corte di Giustizia, e suoi Membri sono eletti a sorte dall'Alta Pretura, cui è indirizzato l'atto di convocazione; ed essa destina li suoi Membri, che debbono esercitare le funzioni, tre di Giudice, l'altro di Prefetto Nazionale, ed il quinto di Direttore del Giurì d'accusa. *L. a. 106. p. 101.*
Alta Corte di Giustizia ha le stesse regole delle ricuse, assenza, rimpiazzamento dei Giurati, funzioni de' Giudici, e Prefetto, che si sono descritte per li Tribunali Criminali dei Dipartimenti. *L. a. 110. p. 101.*
ALTI GIURATI del Giurì d'Accusa in numero di otto per l'alta Corte di Giustizia, subito che abbiano ammessa, o rigettata l'accusa, tornano alle loro abitazioni, ed il Direttore di questi Giurì riprende le sue funzioni nell'Alta Pretura. *L. a. 108. p. 102.*
ALTA PRETURA giudica 1. su le istanze di cassazione

contro i giudizj dati in ultima istanza dai Tribunali.
2. Su le istanze di remissione da un Tribunale all'altro a motivo di sospetto legittimo, o di pubblica sicurezza.
3. Su le questioni d'incompetenza, e su le azioni intentate contro un Tribunale intiero. C. a. 250. p. 44.

Alta Pretura non giudica del merito; ma annulla gli giudizj resi su le processure fatte contro le forme, e su le contravenzioni alla Legge; rimettendo il merito della causa al Tribunal competente. C. a. 252. p. 45.

Alta Pretura Tribunale per tutta la Repubblica composto di otto Giudici. C. a. 250. e 254. p. 44. e 45.

Alta Pretura deve ogn' anno inviare a ciascuno de' Consiglj Legislativi lo stato de' giudizj resi con indicare nel margine della Legge, che ha determinato il giudizio. C. a. 253. p. 45.

Alta Pretura è rinnovata ogn' anno di un quarto; e le Assembleè Elettorali rimpiazzano gli due, ch'escono; potendo essere rieletti gli stessi Membri. C. a. 256. p. 45.

Alta Pretura ha un Supplementario di ciascun Giudice eletto dalla stessa Assemblea Elettorale. C. a. 256. p. 45.

Alta Pretura ha presso di se un Prefetto Consolare, e un Sostituto, nominati, e deponibili dal Consolato. C. a. 257. p. 45.

Alta Pretura non è soggetta al giudizio de' Consiglj Legislativi, non potendo questi annullare i giudizj di quella. Possono peraltro ordinare la procedura contro la persona de' Giudici, che avessero prevaricato. C. a. 258. p. 45.

Alta Pretura somministra i suoi Membri per l' Alta Corte di Giustizia. C. a. 263. e 264. p. 46. Vedi Alta Corte di Giustizia.

Alta Pretura è un Tribunale supremo istituito per le funzioni dell' artic. 250. della Costituzione. E' composto di 8. Giudici, l'elezione, e rinnovazione de' quali sono determinate dalla Legge su le Assemblee Tribuli, Elettorali, e Comizj. L. n. 96. p. 100.

Alta Pretura si divide in due Sezioni, nominandosi li 4. Membri della Sezione Criminale per mezzo dello Scrutinio di lista, conforme alla Legge su le Assemblee Tribuli, Elettorali, e Comizj. L. a. 103. p. 101.

Alta Pretura quando si riunisce tutta o per dividersi in 2. Sezioni, o per procedere all' estrazione a sorte, o per

l'elezione dell'Alta Corte di Giustizia, o per qualunque altra circostanza, escluso il caso d'esame di qualunque affare criminale, presiede il più anziano degli Alti Pretori. *L. a.* 102. *p.* 101.

Alta Pretura divisa in due Sezioni, una Civile, l'altra Criminale. Si sceglie ognuna un Presidente. Quello della Criminale presiede al Tribunale intiero in caso, che per parità di voti in alcuna causa si unisca alla Sezione Civile meno uno di questa. *L. a.* 101. *p.* 101.

Alta Pretura si divide in due Sezioni, una per gli affari civili, l'altra per li criminali. Ogni Sezione ha 4. Membri; nè può giudicare in meno di 3. Quando v'è parità di voti nella Sezione Civile vi si chiama un Membro della Sezione Criminale, estratto a sorte. Quando v'è parità di voti nella Sezione Criminale, l'affare è giudicato dal Tribunale intiero, meno un Membro della Sezione Civile, estratto a sorte. *L. a.* 100. *p.* 101.

Alta Pretura sarà organizzata ne' primi giorni di Germile, e risponderà su le istanze di Cassazione contro i giudicati resi in contravenzione degli artic. 108. e 109. *L. a.* 127. *p.* 105.

ALTO PRETORE chiamato alle funzioni di Giudice, Direttore del Giurì d'accusa, e di Prefetto Nazionale all' Alta Corte di Giustizia, vacando il di lui posto, è rimpiazzato dal Supplementario, durante la sessione dell'Alta Corte di Giustizia. *L. a.* 99. *p.* 100.

Alti Pretori hanno ciascuno un Supplementario nominato per il medesimo di lui tempo dalle stesse Assemblee Elettorali. *L. a.* 97. *p.* 100.

Alti Pretori in numero di 5. descritti nell'art. 106., ed eletti per formare l'Alta Corte di Giustizia, vanno subito alla Comune, dove questa è convocata, e nella loro prima Seduta, dopochè li 3. Giudici hanno scelto un Presidente tra loro, si procede pubblicamente all'estrazione a sorte tra li 64. Alti Giurati nominati dalle Assemblee Elettorali; e gli 8. estratti saranno i Membri del Giurì d'Accusa. *L. a.* 107. *p.* 102.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE stà in ogni Dipartimento. *C. a.* 176. *p.* 31.

AMMINISTRATORE DE' BENI NAZIONALI, le regole che dovrà seguire nell'esercizio delle sue funzioni saran

determinate da Legge particolare. *L. a.* 30. *p.* 110.

AMMINISTRATORE PARTICOLARE de' Beni Nazionali, sotto l'ispezione del Ministro delle Finanze, quando sia per vacare, sarà rimpiazzato da questo Ministro, e confermato dal Consolato. *L. a.* 29. *p.* 120.

AMMINISTRATORE DIPARTIMENTALE, cominciando dall'anno 16. dell'Era Repubblicana nessuno potrà essere così nominato Giudice di un Tribunale Civile; Presidente di un Tribunal Criminale, Prefetto Consolare, o Sostituto presso un Tribunal Civile, o Criminale, se non è stato almeno per un anno Edile, o Prefetto Consolare presso una Municipalità, o Pretore, o Assessore del Pretore, o Prefetto Consolare presso un Tribunal di Censura. *C. n.* 360. *p.* 61.

Amministratore Dipartimentale uno se n'estrae à sorte in Germile anno 8. della Repubblica per uscire di funzione, e sarà rimpiazzato da un altro per via di elezione. Così in Germile anno 10. s'estrarrà il secondo de' due rimasti di prima creazione. *L. a.* 2. *p.* 67.

Amministratore Dipartimentale soggette all'estrazione della sorte, se viene a vacare tra Germile anno 7., e Germile anno 8., il Consolato rimpiazza un Cittadino fin a Germile anno 8., in cui l'Assemblea Elettorale nominerà chi le piace; ed in tal anno non vi sarà l'estrazione della sorte. *L. a* 3. *p.* 67.

Amministratore Dipartimentale di prima creazione, se viene a morire, o ad essere destituito, o dimesso prima di Germile anno 7. il Consolato nominerà al suo posto un Supplementario sin a detta epoca. *L. a* 3. *p.* 67.

Amministratore Dipart. di prima creazione, che vachi nel 1. anno, in Germile anno 7. l'Assemblea Elettorale nomina uno, che lo rimpiazzi, e che in Germile anno 8 sarà estratto a sorte con gli altri due Amministratori. *L. a.* 3. *p.* 67.

Amministratore Dipartimentale soggetto all'estrazione della sorte, se vachi tra l'anno 9., e 10., il Supplementario nominato dal Consolato eserciterà fin a Germile anno 10. quando l'Assemblea Elettorale nominerà un Supplementario; ed in tal caso non v'è in quest'anno l'estrazione della sorte. *L. a.* 3. *p.* 68.

Amministratore Dipartimentale, che vachi tra l'anno 8., e 9. il Supplementario sarà subito nominato dal Consolato, ed eserciterà fin a Germile anno 9. quando l'Assemblea Elet-

torale nominerà uno che lo rimpiazzi, e che l'anno 10. sarà cavato a sorte. *L. a.* 3. *p.* 68.

Amministratore Dipartimentale eletto ogn'anno in Germile, entrerà in attività il 15. Germile. *L. a.* 4. *p.* 68.

Amministratore de' Beni Nazionali, subito, che sarà posto in attività, riunirà al Dominio Nazionale tutte le proprietà mobili, e stabili, sia in virtù di antichi titoli, sia in ragioni di Leggi, che interverranno su tal materia. *L. a.* 31. *p.* 120.

AMMINISTRATORI DIPARTIMENTALI, che nel caso dell'Articolo 107. mancassero di convocare i Comizj per nominare gli Elettori de' nuovi Membri del Senato, e del Tribunato, sarebbero rei di tradimento. *C. a.* 108. *p.* 21.

Amministratori Dipart. possono essere rieletti una volta senza intervallo; ma dopo la seconda volta non possono essere rieletti, che dopo l'intervallo di un anno. *C. a.* 183. *e* 189. *p.* 33.

Amministratori Dipartimentali, o Municipali, che mancassero a causa di morte, dimissione, destituzione, o in ogni altra maniera, sono rimpiazzati dal Consolato fino alle seguenti elezioni. *C. a.* 190. *p.* 33.

Amministratori Dipartimentali sono incaricati della ripartizione delle Contribuzioni dirette, e della sopraintendenza ai danari provenienti dalle pubbliche entrate nel loro territorio. *C. a.* 292. *p.* 33.

Amministratori Dipartimentali, e le Municipalità non possono corrisponder tra loro, se non sopra gli affari attribuiti loro dalla Legge, e non su gl'interessi generali della Repubblica. *C. a.* 199. *p.* 35.

Amministratori Dipartimentali due si portano ogni primo dì del Mese presso il Questore del Dipartimento, esaminano li di lui Registri d'entrata, ed uscita; fanno in conseguenza far lo stato della di lui Cassa, lo sottoscrivono col Questore, ne conservano una copia, e ne inviano un' altra al Ministro delle Finanze. *L. a.* 11. *p.* 69.

Amministratori Dipartimentali traggono sopra i Questori situati presso di loro gli ordini di pagamento sottoscritti dal Presidente, e dal Segretario per le spese particolari del Dipartimento, sopra li fondi affetti a questa spesa per determinazione del Ministro delle Finanze in conformità delle Leggi emanate su quest'oggetto. *L. a.* 12. *p.* 69.

AMMINISTRAZIONE DIPARTIMENTALE è composta di

tre Membri, ed è rinnovata per un terzo ogni due anni. *C. a.* 179. *p.* 32.

Amministrazione Dipartimentale ricevute, che abbia le liste dalle Municipalità, indicherà, secondo le regole degli artic. 17. 18. 19., il numero delle Assemblee Tribuli, e de' Comizj, ed assegnerà il luogo a ciascuna. *L. a.* 20 *p.* 23.

Amministrazione Dipartimentale ogn'anno prima delli 15. Ventoso pubblicherà il numero, ed il luogo, che si destina ai Comizj, ed Assemblee Tribuli. *L. a.* 21. *p.* 23.

Amministrazione Dipartimentale indirizzà ad ogni Comizio, e ad ogni Assemblea Tribule una copia autentica della lista de' Cittadini, che hanno diritto di votare. *L. a.* 22. *p.* 23.

Amministrazione Dipartimentale indirizza ogn'anno ad ogni Assemblea, e Comizj il quadro delle elezioni ordinarie, e straordinarie, che dovranno fare. *L. a.* 38. *p.* 26.

Amministrazione Dipartimentale sul processo verbale speditole dalla Municipalità, forma la lista alfabetica di quei, che costituiranno l'Assemblea Elettorale di essa. *L. a.* 55. *p.* 31.

Amministrazione Dipartimentale è composta di tre Membri eletti, come s'è prescritto nella Costituzione. *L. a.* 1. *p.* 67.

Amministrazione Dipartimentale tiene ogni giorno una seduta. I processi verbali sono registrati, e sottoscritti almeno da due Membri. Alla testa del processo verbale di ogni seduta si registrerà il numero de' Membri presenti. *L. a.* 5. *p.* 68.

Amministrazione Dipartimentale ha un Presidente per quattro Mesi in giro, che sottoscrive solo la corrispondenza, e le spedizioni di tutti gli Atti pubblici delle Amministrazioni; e queste sono pur sottoscritte dal Segretario. *L. a.* 6. *p.* 68.

Amministrazioni Dipart., e Municipali non possono modificare gli Atti de' Consigli Legislativi, e del Consolato, nè sospenderne l'esecuzione. Esse non possono ingerirsi negli oggetti dipendenti dall'ordine giudiziario. *C. a.* 191. *p.* 33.

Amministrazioni Dipartimentali possono annullar gli Atti delle Municipalità, e sospender queste per aver contravenuto alle Leggi, ed Ordini delle Autorità superiori; ma perchè le annullazioni, o sospensioni sieno definitive, debbono esser confermate dal Consolato. *C. a.* 194. 195. 196. *p.* 34.

Amministrazioni devono ogn'anno render conto; e li conti delle Dipartimentali si stampano, e solo il Consolato può definitivamente approvarli. *C. a.* 200. *p.* 35.

Amministrazioni Dipartimentali sono incaricate della esecu-

zione delle Leggi sopra le Contribuzioni dirette nel loro Circondario. *L. a.* 7. *p.* 69.

Amministrazioni Dipartimentali fanno fra le Municipalità del loro Circondario il riparto delle Contribuzioni dirette fissate ogn'anno dai Consigli Legislativi sopra i rispettivi Dipartimenti. *L. a.* 8. *p.* 69.

Amministrazioni Dipartimentali invigilano al lavoro ulteriore d'ogni Municipalità relativo alle Contribuzioni dirette, fissano i loro ruoli, e li rendono esecutorj. *L. a.* 9. *p.* 69.

Amministrazioni Dipartimentali invigilano sulla condotta degli Agenti incaricati della leva delle Contribuzioni. *L. a.* 10. *p.* 69.

Amministrazioni Dipartimentali sono incaricate dell'Amministrazione de' beni Nazionali, come si prescrive dalla Legge, sotto la sopraintendenza dell'Amministrazione Generale di detti beni, di cui si parla nella Legge su le Finanze. *L. a.* 13. *p.* 70.

Amministrazioni Dipartimentali affittano, ed amministrano li beni Nazionali. Rimettono le spedizioni degli affitti, o altri atti al Questore incaricato di percepire i prodotti. Insistono per l'incasso; ed ordinano procedure, e mandati contro gli Affittuarj, e Debitori. *L. a.* 13. *p.* 70.

Amministrazioni Dipartimentali mandano le Leggi, ed Ordini del Consolato alle Amministrazioni Municipali. *L. a.* 19. *p.* 71.

Amministrazioni Dipartimentali vegliano all'esecuzione delle Leggi sull'organizzazione, e servizio della Guardia Nazionale sedentaria. *L. a.* 20. *p.* 71. Vedi Guardia Nazionale.

Amministrazioni Dipartimentali proteggono la libera circolazione delle sussistenze, e l'approvigionamento necessario. *L. a.* 21. *p.* 71.

Amministrazioni Dipartimentali ordinano il movimento della Guardia Nazionale per la tranquillità del loro Circondario. *L. a.* 22. *p.* 71.

Amministrazioni Dipartimentali ordinano alla Gendarmeria quanto occorra per la sicurezza delle strade maestre, e polizia generale del Territorio. *L. a.* 23. *p.* 71. Vedi Gendarmeria.

Amministrazioni Dipartimentali dopo seguita la loro istallazione, la notificheranno a tutte la antiche Autorità esistenti nel loro Circondario; in seguito di che ogni Autorità cesserà dalle sue funzioni; e le Amministrazioni

suddette prenderanno le misure per le Carte, Banchi, ed Archivj. *L. a.* 62. 63. *p.* 79.

Amministrazione Dipartimentale invia ogn'anno al Ministro dell'Interno lo stato delle spese presunte amministrative. *L. a.* 9. *p.* 115.

Amministrazione Dipartimentale farà ogn'anno versare dalla Cassa del suo Questore nella Cassa del Questore Municipale le somme necessarie per le spese della Municipalità. *L. a.* 11. *p.* 115.

Amministrazione Dipartimentale dopo aver esaminato li stati delle spese, e rendite attuali delle Comuni prescritte all'artic. 33. ne formerà uno generale, che invierà al Ministro dell' Interno, e che questo riferirà al Consolato. *L. a.* 34. *p.* 121.

AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE stà in ogni Cantone almeno. *C. a.* 176. *p.* 31.

Amministrazioni Municip. ricevono le Leggi, ed Ordini del Consolato dalle Amministrazioni del Dipartimento. *L. a.* 19. *p.* 71.

Amministrazioni Municipali di Cantone saranno composte degli Edili delle Comuni del Cantone, e avranno un Presidente nominato nel modo prescritto dal Tit. 7. della Costituzione. *L. a.* 24. *p.* 72.

Amministrazioni Municip. del Cantone tengono le Assemblee periodiche almeno tre al mese, che saranno fissate dall' Amministrazione Dipartimentale. *L. a.* 29. *p.* 72. Vedi Assemblee periodiche.

Amministrazioni Municipali del Cantone possono tenere, oltre le Assemblee periodiche, anche le straordinarie, che giudichino necessarie. *L. a.* 29. *p.* 72. 73.

Ammin. Municip. delle Comuni di 10. m. abitanti, e più, si aduneranno ogni 3. giorni almeno. Ne' giorni, in cui non vi sarà convocazione, uno de' Membri assisterà alla Casa comune per gli affari di dettaglio, apertura delle lettere, e vigilanza sopra i Banchi; avvertirà il Presidente dei casi straordinarj, ed in sua assenza, convocherà straordinariamente l'Amministrazione Municipale, se occorra. *L. a.* 32. *p.* 73.

Amministr. Minicip. terranno un Registro particolare, dove si scrivono tutte le determinazioni prese; si farà menzione de' Membri presenti alla seduta, quali sottoscriveranno al-

le determinazioni nel Registro; e dovendosi queste spedire, si sottoscriveranno dal Presidente, e contrasegnate dal Segretario. *L. a.* 33. *p.* 34. 73.

Amministrazioni Municipali hanno funzion proprie, altre delegategli dalle Amministr. Dipartimentali. *L. a.* 35. *p.* 74.

Amministrazioni Municipali hanno per funzioni proprie, la polizia sopra il loro Territorio, l' organizzazione, ed il servizio della guardia Nazionale. *L. a.* 36. *p.* 74.

Amministraz. Municipali invigilano al mantenimento de' ponti, e strade vicinali, del lastrico delle Comuni, alle illuminazioni delle strade, ed altri oggetti di località. *L. a.* 36. *p.* 74.

Amministrazioni Municipali presiedono al pagamento, e regolamento delle spese Municipali. *L. a.* 36. *p.* 74.

Amministrazione Municipale nomina il Questore Municipale. *L. a.* 36. *p.* 74.

Amministrazioni Municipali per delegazione delle Amministrazioni Dipartimentali, e sotto la di loro previa necessaria approvazione il riparto, e percezione delle Contribuzioni dirette. *L. a.* 37. *p.* 74.

Amministrazioni Municipali per delegazione delle Amministrazioni Dipartimentali sopraintendono alla istruzione pubblica, stabilimenti Ecclesiastici, ed a tutto cio, che siale da queste commesso. *L. a.* 37. *p.* 74.

Amministrazioni Municipali traggono sopra il Questore Municipale ordini di pagamento sottoscritti dal Presidente, e da un Membro per tutte le spese puramente Municipali. *L. a.* 38. *p.* 74.

Amministrazioni Municipali ogni trimestre rendono conto all' Amministrazione Dipartimentale delle sue spese, e dello stato della Cassa del suo Questore. *L. a.* 40. *p.* 75.

Amministrazioni Municipali, o siano Corpi Amministrativi, non possono corrispondere col Tribunato, nè col Consolato. *L. a* 60. *p.* 78.

Amministrazioni, e Prefetti Consolari di Dipartimento entreranno in autorità ciascuno nel suo Capo-luogo, subitochè dal Ministro dell'Interno gli sia notificata la nomina del General Francese Comandante in Roma, ed il giorno, in cui istallarsi, ed entrare in funzione. *L. a.* 61. *p.* 78.

Amministrazioni Municipali riceveranno dalle Amministrazioni Dipartim. la nomina de'loro Membri fatta dal Gen. Francese, che le sarà notificata dal Ministro dell'Interno, co-

me pure il giorno per istallarsi. *Legge artic.* 64. *pag.* 79.

Amministr. Municip. istallata, che sia, cessa ogni antica Autorità preesistente nel suo Circondario, passando tutte nelle Amministrazioni Dipartimentali, e Municipali. *L. a.* 65. *p.* 79.

Ammministrazioni dopo essere state istallate, il Presidente, ed il Prefetto Consolare presso di esse, ne daranno avviso al Consolato. *L. a.* 70. *p.* 80.

AMMINISTRATIVE FUNZIONI non saranno salariate, finchè il Tesoro Nazionale non permetta di fissarne il trattamento, saranno esercitate gratuitamente. *L. a.* 58. *p.* 78.

APPELLAZIONE si dà dalle sentenze del Tribunal Civile d' un Dipartimento ad uno degli altri tre determinati dalla Legge. *C. a.* 217. *p.* 38.

Appellazione si dà dal Tribunale di Censura al Tribunal Criminale del Dipartimento. *C. a.* 232. *p.* 41.

Appellazione dai giudicati del Tribunale Civile del Dipartimento del Cimino si dà ai Tribunali Civili del Metauro, Musone, e Trasimeno. *L. a.* 35. *p.* 86.

Appellazione dai giudicati del Tribunale Civile del Dipartimento del Trasimeno si dà a quelli del Metauro, Musone, e Tronto. *L. a.* 35. *p.* 86.

Appellazione dai giudicati del Tribunale Civile del Dipartimento del Tevere si dà a quelli del Cimino, Metauro, e Trasimeno. *L. a.* 35. *p.* 86.

Appellazione dai giudicati del Tribunale Civile del Dipartimento del Musone si dà a quelli del Circeo, Clitunno, e Tronto. *L. a.* 35. *p.* 86.

Appellazione dai giudicati del Tribunale Civile del Dipartimento del Metauro si dà a quelli del Clitunno, Musone, e Tronto. *L. a.* 35. *p.* 86.

Appellazione dai giudicati del Tribunale Civile del Dipartimento del Clitunno si dà a quelli del Cimino, Circeo, e Tevere. *L. a.* 35. *p.* 86.

Appellazione dai giudicati del Tribunale Civile del Dipartimento del Circeo si dà a quelli del Cimino, Tevere, e Trasimeno. *L. a.* 35. *p.* 86.

Appellazione dai giudicati del Tribunale Civile del Dipartimento del Tronto, si dà a quelli del Circeo, Clitunno, e Tevere. *L. a.* 35. *p.* 86.

Appellazione dal giudicato d' un Tribunale Civile di Dipartimento nelle cause eccedenti il valore di Scudi 1200.

giudicate in prima istanza, si dà ad altro Tribunale Civile di Dipartimento, ad elezione dell'appellante secondo l'esposta Tavola. *L. a.* 35. *p.* 86.

Appellazione non s'ammette dai giudizj de' Tribunali di Polizia, e senza ricorso alla Cassazione. *L. a.* 53. *p.* 91.

Appellazione si dà dai giudicati de' Tribunali di Censura al Tribunale del Dipartimento, ad istanza del Condannato, o del Querelante, o del Prefetto Consolare presso il Tribunale di Censura, o del Prefetto Consolare presso il Tribunale Criminale. *L. a.* 63. *p.* 92.

Appellazione, che si dà dal giudicato del Tribunale di Censura al Tribunale Criminale del Dipartimento, deve notificarsi entro 10 giorni alla Cancellaria dello stesso Tribunale di Censura, durante il qual termine resta sospesa l'esecuzione. *L. a.* 63. *p.* 92.

Appellazioni dai giudicati di un Tribunale di Censura sono giudicate dal Presidente del Tribunal Criminale, e da due Giudici del Tribunale Civile, senza veruna dichiarazione precedente di alcun Giurì. *L. a.* 64. *p.* 93.

Appellazione, se sia rigettata dal Tribunale Criminale del Dipartimento, s'eseguisce subito il giudicato. *L. a.* 64 *p.* 93.

Appellazione non s'ammette dai giudicati di un Tribunale di Dipartimento, bensì il ricorso di cassazione contro il giudicato può farsi dal Condannato, o dal Prefetto Consolare presso il detto Tribunale. *L. a.* 95. *p.* 100.

Appellazione non si dà dai giudicati dell' Alta Corte di Giustizia, nè ricorso per cassazione. *L. a.* 111. *p.* 102.

APPELLO NOMINALE cosa sia, e come si faccia per le deliberazioni delle Assemblee per l'ammissione, o esclusione de' Membri. *L. a.* 53. *p.* 30.

Appello nominale si fa nelle Assemblee Comiziali, e Tribuli, per mezzo della lettura de' nomi de' Cittadini descritti nella lista atti a dare il voto. *L. a.* 53. *p.* 30.

Appello nominale quando da esso dipende la deliberazione, si fa distribuendo ad ogni Membro due biglietti, sopra uno de' quali è scritta la parola SI', sull' altro NO'. Ogni Membro chiamato depone nel Vaso uno de' due biglietti, ch' esprime la sua opinione. Un solo Vaso v'è per ricevere li biglietti. *L. a.* 67. *p.* 57.

Appello nominale, e lo Scrutinio secreto sono necessarj nelle forme delli art. 67., e 68., quando il Senato vuol delibe-

rare o sopra un atto d'urgenza, o sopra la traslazione de' luoghi de' Consigli, o sopra la revisione della Costituzione. *L. a.* 74. *p.* 58.

ARBITRI possono eleggersi da chiunque per giudicare su le loro controversie. *C. a.* 209. *p.* 37.

Arbitri decidono inappellabilmente, ed anche senza ricorso all'Alta Pretura, se le parti non siensi espressamente riservata l'appellazione. *C. a.* 210. *p.* 37.

ARCHIVJ delle antiche Autorità, le di cui funzioni saranno ultime a cessare, saranno disposti, e se ne farà lo stesso di ciò, che siasi fatto degli Archivj, e Carte delle Autorità cessate le prime. *L. a.* 67. *p.* 79.

Archivj delle antiche cessate Autorità saranno rimessi alle Amministrazioni Municipali, che vi faranno porre i sigilli, se lo giudichino necessario. *L. a.* 67. *p.* 79.

Archivj delle antiche Autorità saranno immediatamente riuniti al Capo luogo del Circondario delle Amministrazioni Dipartimentali, le quali faranno la scelta, e rigettando le carte inutili, le altre le faranno trasportare negli nuovi Archivj presso il Consolato. *L. a.* 69. *p.* 80.

ARMATA di terra, e di mare è sottomessa a leggi particolari per la disciplina, per la forma de' giudizj, e per le pene. *C. a.* 283. *p.* 49. Vedi Guardia Nazionale.

ARMI non possono portarsi ne' Comizj. *C. a.* 22. *p.* 8.

ARRESTO, e detenzione non può farsi di veruno, se non per esser condotto avanti l'Uffiziale di Polizia, e con mandato di chi abbia potestà di rilasciarlo. *C. a.* 219. *p.* 38.

ARRESTATO condotto avanti l'Uffiziale di Polizia si esamina immediatamente, o in un giorno al più tardi. *C. a.* 221. *p.* 39.

Arrestato, se al primo esame risulti non esservi motivo d'incolpazione, sarà subito rilasciato; ed essendovi motivo di mandarlo alla Casa di detenzione, vi sarà condotto al più presto, nè mai più tardi di tre giorni. *C. a.* 222. *p.* 39.

Arrestato non può ritenersi, se dia un idonea sicurtà, nei casi permessi dalla Legge. *C. a.* 223. *p.* 34.

Arrestato non può esser condotto, e detenuto se non ne' luoghi destinati a servir di Casa di detenzione. *C. a.* 224. *p.* 39.

ASSEGNAMENTI dei Giudici ed altri Funzionarj impiegati ne' Tribunali tanto in Roma, che fuori. *L. a.* 118. *e seg. p.* 104.

ASSEMBLEA dopo l'istallazione del Presidente, Segretario, e 3. Scrutatori definitivi, ascolta i reclami de' Cittadini, o non ammessi nella lista, o esclusi dopo esservi stati scritti. *L. a.* 49. *p.* 29. Vedi Presidente, Segretario, o Scrutatori.

Assemblea deve ne' due primi giorni della Sessione discutere, e deliberare su l'ammissione, o esclusione de' suoi Membri; e riguardo a tutti li punti, sopra i quali non avrà determinato ne' due primi giorni, si dipenderà dalla lista mandata dall' Amministrazione Dipartimentale. *L. a.* 52. *p.* 29.

ASSEMBLEE in qual maniera deliberano sedendo, ed alzandosi per ammissione, o esclusione de' Membri, e quando sia luogo all' appello nominale. *L. a.* 53. *p.* 30.

Assemblee non ammettono verun individuo nelle loro Sessioni, che non sia Membro di esse. *L. a.* 67. *p.* 34.

Assemblee, e Comizj si tengono soltanto nel Mese di Germile; nè sono mai straordinariamente convocati (fuori del caso dell' art. 54. della Costit.) ed in quel mese, dopo terminate l'elezioni ordinarie, procedono alle straordinarie. *L. a.* 36. *p.* 26.

ASSEMBLEA DI REVISIONE della Costituzione è formata di cinque Membri per Dipartimento eletti nella maniera, che si eleggono li Membri dei Consiglj Legislativi, ed aventi li stessi requisiti, che si esiggono per il Senato. *C. a.* 330. *p.* 57.

Assemblea di Revisione si forma in un luogo destinatole dal Senato, e distante almeno 26. miglia, e passi 852. dal luogo de' Consiglj Legislativi; può per altro essa variar luogo, osservando la medesima distanza. *C. a.* 331. e 332. *p.* 57.

Assemblea di Revisione si limita ai soli articoli Costituzionali designategli dai Consiglj Legislativi. *C. a.* 333. *p.* 57.

Assemblea di Revisione non altera l'osservanza di tutti gli articoli della Costituzione, finchè i cangiamenti non sieno stati accettati dal Popolo. *C. a.* 334. *p.* 57.

Assemblea di Revisione delibera per mezzo de' suoi Membri in comune. *C. a.* 335. *p.* 58.

Assemblea di Revisione non può aver Membri de' Consiglj Legislativi. *C. a.* 336. *p.* 58.

Assemblea di Revisione indirizza immediatamente alle Assemblee Primarie il suo progetto di riforma, e resta subito disciolta. *C.* 337. *p.* 58.

Assemblea di Revisione non può in alcun caso durare più di tre mesi. C. a. 338. p. 58.
Assemblea di Revisione, o sia li suoi Membri non possono esser citati, accusati, nè giudicati in alcun tempo per quello hanno detto, o scritto nell'esercizio delle loro funzioni; ed in tempo di queste non possono esser tradotti in giudizio, se non innanzi all'Alta Corte di Giustizia, e in virtù di una Decisione dei Membri stessi dell'Assemblea di Revisione. C. a. 339. p. 58.
Assemblea di Revisione non assiste ad alcuna ceremonia pubblica. Li Membri di essa ricevono la medesima indennità, che hanno quelli de' Consiglj Legislativi. C. a. 340. p. 58.
Assemblea di Revisione ha il diritto di esercitare, o far esercitare la Polizia nella Comune, dove risiede. C. a. 341. p. 58. Vedi Revisione.
ASSEMBLEA ELETTORALE d'ogni Dipartimento si riunisce il giorno 20 Germile d'ogn' anno, e termina in una sola Sessione di 10. giorni al più, senza proroga, tutte l'elezioni da farsi; dopo di che resta disciolta. C. a. 35. p. 10.
Assemblee Elettorali si cambiano ogn' anno, nominandosi ogn'anno i di loro Membri, nè possano essere rieletti, che dopo due anni. C. a. 33. p. 10.
Assemblee Elettorali non possono trattare di alcun'oggetto estraneo all'elezioni; non possono spedire, nè ricever memorie, petizione, o deputazione. C. a. 36. p. 10.
Assemblee Elettorali non possono corrisponder tra di loro. C. a. 37. p. 10.
Assemblee Elettorali hanno comuni con i Comizj gli art. 16. 18. 19. 21. 22. 23. 27. 28. 30. C. a. 39. p. 11.
Assemblee Elettorali eleggono secondo le occorrenze. 1. Li Membri de' Consiglj Legislativi, cioè del Senato, e Tribunato. 2. Quelli dell'Alta Pretura. 3. Gli Alti Giurati. 4. Gli Amministratori Dipartimentali. 5. Presidente, e Scriba del Tribunal Criminale. 6. I Giudici del Tribunal Civile. 7. I Presidenti dei Tribunali di Censura. C. a. 40. p. 11.
Assemblee Elettorali d'ogni Dipartimento nominano ogn'anno otto Giurati per l'Alta Corte di Giustizia. C. a. 265. p. 47. Vedi Alta Corte di Giustizia.
Assemblee Elettorali sono quelle, che si compongono in ogni

Dipartimento dagli Elettori nominati ne' Comizj. Nominano i Membri del Senato, del Tribunato, dell'Alta Pretura, gli Alti Giurati, gli Amministratori di Dipartimento, il Presidente, e lo Scriba del Tribunal Criminale, i Giudici del Tribunale Civile, e loro Supplementarj, i Presidenti de' Tribunali di Censura, che sono ancora Direttori dei Giurì d'accusa. *L. a.* 3. *p.* 20.

Assemblea Elettorale d'ogni Dipartimento nomina ogni due anni un Membro del Senato, e tre del Tribunato, un Alto Pretore, ed un Supplementario ogni otto anni, sei Alti Giurati ogni anno. Un Amministratore di Dipartimento ogni due anni. Un Presidente, ed uno Scriba del Tribunale Criminale, i Presidenti de' Tribunali di Censura, i 5. Giudici del Tribunale Civile, ed i loro 3. Supplementarj ogni 5. anni. *L. a.* 31. *p.* 25.

Assemblea Elettorale in conformità dell'art. 31. eleggerà l'anno 7. tre Membri del Tribunato, e sei Alti Giurati; l'anno 8. un Membro del Senato, sei alti Giurati, ed un Membro dell'Amministrazione Dipartimentale, e con la stessa alternativa seguirà, *L. a.* 32. *p.* 25.

Asssemblea Elettorale gli anni 11. 15. 21., ed ogni quinto anno eleggerà pure il Presidente, e lo Scriba del Tribunal Criminale, i Presidenti de' Tribunali di Censura, i 5. Giudici del Tribunal Civile, ed i tre loro Supplementarj. *L. a.* 33. *p.* 25.

Assemblee Elettorali del Cimino, e del Circeo nomineranno di più nell'anno 8. ognuna un'Alto Pretore, ed il suo Supplementario; l'anno 12. così faranno le Assemblee Elettorali del Clitunno, e del Metauro; l'anno 13. del Musone, e del Tevere; l'anno 14. del Trasimeno, e del Tronto. Così di seguito l'anno 16. 18. 20. 22. 24., e dopo. *L. a.* 34. *p.* 25.

Assemblee Elettorali, Tribuli, e Comizj, oltre le elezioni ordinarie, possono procedere alle straordinarie, al rimpiazzo de' Funzionarj morti, dimessi, o destituiti prima, che terminino i loro poteri. *L. a.* 35. *p.* 26.

Assemblee Elettorali s'aprono di loro diritto il dì 20. Germile. La prima seduta comincia a 10. ore della mattina. La seconda, e seguenti sono determinate nella prima. Niuna seduta sarà prolungata più di 8. ore della sera; fuorchè se si tratti di compiere o un appello nominale, o uno scrutinio enunciato. *L. a.* 39. 40. 41. *p.* 27.

Assemblea Elettorale si forma dalla metà degli Elettori nominati da uno stesso Comizio d' una Municipalità, ed in qual maniera. *L. a.* 54. *p.* 30.

Assemblea Elettorale ricevuta la Lista dall'Amministrazione Dipartimentale di quei, che debbono comporla, per via d'appello nominale, sceglie il Presidente, il Segretario, ed i Scrutatori definitivi; e, ciò fatto, i più anziani presenti d'ogni Cantone rimettono sulla banca i processi verbali de' Comizj. *L. a.* 55. e 56. *p.* 31.

Assemblea Elettorale dopo essersi formata, e verificata, pronunzia in seguito sopra i reclami fatti sull'oggetto delle elezioni; e le deliberazioni si prendono sedendo, ed alzandosi, e dove sia necessario, coll'appello nominale, e maggiorità de' voti. *L. a.* 58. *p.* 32.

Assemblea Elettorale discute, e delibera su la verificazione de' poteri ne' due primi giorni, su i quali non avrà deliberato, si dipenderà dalla lista menzionata all'art. 55. *L. a.* 58. *p.* 32.

ASSEMBLEA TRIBULE, che faccia cosa oltre l'oggetto della sua convocazione, è nulla. *C. a.* 27. *p.* 9.

Assemblee Tribuli non fanno altre elezioni, che quelle attribuitegli nell'atto Costituzionale. *C. a.* 28. *p.* 9. Vedi Pena.

Assemblee Tribuli sono quelle, che si tengono nelle Comuni minori di 10000. Abitanti per la nomina degli Edili, e dei loro Aggiunti. *L. a.* 1. *p.* 20.

Assemblee Tribuli se sieno più in una Comune, niuna di tali Assemblee potrà esser composta di meno, che 450. Cittadini con diritto di votare. *L. a.* 19. *p.* 23.

Assemblee Tribuli scelgono solamente gli Edili delle Comuni al di sotto di 10000. Abitanti, e gli Aggiunti di essi, un anno cioè l'Edile, l'altro l'Aggiunto. *L. a.* 23. 24. *p.* 23. 24.

Assemblee Tribuli, che si terranno nel mese di Germile dell'anno 7., le Comuni, che formeranno, secondo l'ordine alfabetico la prima metà della Lista delle Comuni di ogni Cantone, eleggeranno gli Edili; e le Comuni, che formeranno la seconda metà della Lista, eleggeranno gli Aggiunti. In detto mese dell'anno 8. sloggeranno gli Aggiunti dalle Comuni, che nell'anno 7. elessero gli Edili; e così reciprocamente negli anni seguenti. *L. a.* 25. *p.* 24.

Assemblee Tribuli s'aprono di loro diritto il 10. Germile.

La prima seduta comincia a 10. ore della mattina. La seconda, e seguenti sono determinate nella prima. Niuna seduta sarà prolungata più di 8. ore della sera; fuorchè se si tratti di compiere o un appello nominale, o uno scrutinio cominciato. *L. a.* 39. 40. 41. *p.* 27.

Assemblea Tribule, e Comizio pronunzia provisariamente sopra l'ammissione, o esclusione de' suoi Membri. Non può escludere alcuno, senza renderne inteso il Membro stesso da escludersi, o in di lui assenza, uno, o due Membri, che parlassero per lui. Ogni esclusione dev'esser motivata sul difetto delle condizioni; e deve registrarsi nel processo verbale dell'Assemblea col motivo, che l'ha determinata. *L. a.* 50. *p.* 29.

ASSEMBLEE PERIODICHE si tengono almeno tre volte al mese dalle Amministrazioni Municipali del Cantone, che saranno fissate dall'Amministrazione del Dipartimento. *L. a.* 29. *p.* 72.

ASSEMBLEA PROVISORIA si riunisce fra Cittadini presenti all'apertura della prima seduta, sotto la presidenza del più vecchio, che sappia scrivere; chiama al banco i tre più anziani dopo di lui presenti, che pure sappiano scrivere per fare le funzioni di Scrutatori; ed il più giovane, che sappia scrivere per fare le funzioni di Segretario. *L. a.* 42. *p.* 27.

ASSEMBLEE STRAORDINARIE possono convocarsi dall' Amministrazione Municipale, e suo Presidente, oltre le Periodiche fissate dalle Amministrazioni Dipartimentali. *L. a.* 30. *p.* 73.

Assemblee straordinarie, in caso d'estrema urgenza, ed in assenza del Presidente, possono convocarsi dall'Edile nominato dalla Comune Capoluogo del Cantone. Quest'Edile aprirà li plichi indirizzati all'Amministrazione Municipale, e sopraintenderà ne' Banchi. *L. a.* 31. *p.* 73.

ASSESSORE assente vien supplito da quello fra gli altri Assessori del Cantone, che il Pretore, o il suo Vice destina a tal'effetto. *L. a.* 14. *p.* 82.

Assessori sono 4. per ogni Pretore dimoranti come lui nel Territorio di sua giurisdizione. *L. a.* 4. *p.* 81.

Assessori sono altri 2. per ogni Comune de' Cantoni composti di più Comuni. *L. a.* 5. *p.* 81.

Assessori, e Pretore ne' Cantoni di più Comuni sono nomi-

nati dal Comizio del Cantone, o dal concorso di tutti i Comizj di detto Cantone, se ve ne sono più d'uno. *L. a. 6. p.* 81.

Assessori di un Cantone se sieno ridotti a meno della metà, il Pretore coi rimanenti di loro nominano chi abbia a rimpiazzare i mancanti fin al 15. Germile più prossimo. *L. a.* 15. *p.* 82.

Assessori, dove la Comune, in cui risiede il Tribunale di Censura ha un solo Pretore, sono chiamati a tenere il luogo di secondo Pretore per turno, uno per volta. *L. a.* 59. *p.* 91. Vedi Tribunale di Censura.

ASSOCIATI dell'Istituto Nazionale, che possono assistere alle sedute delle due Classi, possono ancora leggere le Memorie, e prender parte nelle discussioni, come i Membri residenti. *L. a.* 16. *p.* 111.

Associati dell'Istituto Nazionale non possono cooperare nelle elezioni, nè alle aggiudicazioni de' premj, nè in alcuna deliberazione, nè ricevere alcun compenso per la seduta, a cui avranno assistito. *L. a.* 16. *p.* 111.

Associati dell'Istituto Nazionale in numero di 48. esistenti fuori di Roma, come s'è detto all'art. 1., potranno, se faranno qualche soggiorno in Roma, assistere a tutte le sedute di ciascuna Classe di detto Istituto. *L. a.* 16. *p.* 112.

Associato sarà considerato ogni Membro residente d'una Classe all'altra dell'Istituto Nazionale. *L. a.* 17. *p.* 112. Vedi Istituto Nazionale.

ASSOCIAZIONE de' Bollettini delle Leggi, e Decreti potrà procurarsi da ogni Cittadino ad un prezzo moderato, regolata dal Ministro della Giustizia sotto l'ispezione del Consolato, e del modo, con cui farsi le associazioni. *L. a.* 7. *p.* 128. 129.

ASTANTI alle udienze de' Tribunali Civili, e Criminali stieno in silenzio, ed a capo scoperto. *L. a.* 112. *p.* 103.

Astante alle udienze de' Tribunali Civili, e Criminali se in qualunque modo ne turba l'ordine, è avvertito dagli Apparitori; e ciò non bastando, il Presidente gli comanda di ritirarsi; e disubbedendo, lo fa arrestare, e condurre per 24 ore alla Casa d'arresto. *L. a.* 113. *p.* 103. Vedi Pena.

ATTI ARBITRARJ sono delitti da punirsi. *C. a.* 9. *p.* 2.

ATTI LEGISLATIVI de' due Consiglj quali sieno. *L. a.* 53. *p.* 54.

ATTRUPPAMENTO armato è un attentato contro alla Costituzione, che deve sul momento dissiparsi con la forza *C. a* 354. *p* 61.

ATTRUPPAMENTO non armato deve dissiparsi prima per comando verbale, e non bastando, con la forza. *C. a.* 355. *p.* 61.

ATTRIBUZIONI de' quattro Ministri della Repubblica, di quello di Giustizia; e Polizia, dell' Interno, delle Finanze; e della Guerra, Marina, e Relazioni estere. *L. a.* 1. *al* 15. *p.* 62. *e seq.* Vedi Ministro.

Attribuzioni in controversia fra le Autorità costituite giudiziarie, ed amministrative saranno decise dal Ministro della Giustizia con approvazione, e conferma del Consolato. *L. a.* 59. *p.* 78.

AUTORITA' COSTITUITE non possono in più riunirsi per deliberare insieme; nè alcun atto risultante dalla loro riunione può essere eseguito. *C. a.* 356. *p.* 61.

BA BE

BANCHI, e loro beni, crediti, e capitali saranno l'oggetto d'una Legge per assicurare intieramente la garanzia delle Cedole. *L. a.* 37. *p.* 121.

Banchi della gran Questura saranno così internamente organizzati, che il Ministro delle Finanze possa ogni mattina sapere lo stato della Cassa di quella, e de' Questori de' Dipartimenti. *L. a.* 49. *p.* 123.

BENI situati nel Territorio della Repubblica Romana possono acquistarsi dai Forestieri. *C. a.* 326. *p.* 56.

Beni di ciascuno sono garantiti dalla Costituzione, e l'indennità di quelli, di cui la necessità pubblica esigesse il sagrificio. *C. a.* 347. *p.* 60.

Beni Nazionali regalmente alienati, qualunque ne sia l'origine, sono garantiti presso l'acquirente dalla Nazione Romana; ed il terzo reclamante, se vi sia luogo, avrà la sicurezza del Tesoro pubblico. *C. a.* 166. *p.* 63.

Beni Nazionali dovranno indicarsi da ogni Amministrazione Dipartimentale esistenti nel suo Circondario per mezzo di uno Specchio dimostrativo. *L. a.* 28. *p.* 119.

Beni mobili, e stabili di tutti i Paesi del fu Stato Ecclesiastico saranno riuniti al Dominio Nazionale. In conse-

guenza la Repubblica si caricherà delle di loro obbligazioni; e sinchè un nuovo genere d'imposizioni somministri li fondi per le spese Municipali, esse si prenderanno su quelli della gran Questura. *L. a.* 32. *p.* 120.

BIGLIETTO per l'elezione si depone quando il Votante è chiamato. *L. a.* 108. *p.* 41.

Biglietto per l'elezione non si sottoscrive dal Votante; bensì si consegna chiuso, e sigillato. *L. a.* 109. *p.* 41.

Biglietto per l'elezione niuno può esser costretto a scriverlo, o farlo scrivere sul Buro; ma quelli, che non sanno scrivere, possono, se vogliono, farlo scrivere dallo Scrutatore. *L. a.* 110. *p.* 41.

Biglietto per l'elezione si consegna ostensibilmente, cioè che Astanti, e sopra tutto gli Scutatori veggino, che si consegna un solo biglietto da ciascun Votante. *L. a.* 111. *p.* 41.

Biglietti si contano dai Scrutatori per vedere, se corrispondano al numero de' Votanti, prima di farne lo spoglio. *L. a.* 112. *p.* 41.

Biglietti per le elezioni a scrutinio sono nulli 1. i bianchi; 2. quelli, che contengono più, o meno de' nomi prescritti; 3. quelli, che al 2., e 3. giro di Scrutinio conterranno diversi nomi dalli descritti nella lista menzionata all' art. 93. 95. 99. e 102.; 4. quelli, che conterranno un nome comune a più individui, senza veruna specificazione diretta, o indiretta; 5. quelli, in cui il Votante si facesse conoscere con la sua sottoscrizione, o con qualche segno. *L. a.* 113. *p.* 41.

Biglietti nulli per l'elezione non entrano nel conto destinato a fissare il termine della maggiorità assoluta. Per esempio, se vi sono stati 200. Votanti, e che 6. Biglietti siano stati annullati, la maggiorità assoluta sarà di 98. Suffragi. *L. a.* 114. *p.* 42.

BOLLETTINO delle Leggi in ogni numero sarà improntato d'un segno d'autenticità fissato dal Consolato. *L. a.* 2. *p.* 127.

Bollettino delle Leggi, stampato, che sia, sarà subito indirizzato dal Ministro della Giustizia a ciascun Membro del Senato, Tribunato, e Consolato. *L. a.* 3. *p.* 127.

Bollettino delle Leggi stampato, che sia, sarà inviato ad ogni Ministro, Ambasciatore, o altro Agente della Repubblica ne' Paesi esteri. *L. a.* 3. *p.* 127.

C

Bollettino delle Leggi sarà dopo stampato indirizzato alla Gran Questura, ed al Burò della Contabilità, ai Presidenti de' Corpi Amministrativi, e Giudiziarj, ed ai Pretori. *L. a.* 3. *p.* 127.

Bollettino delle Leggi, dopo stampato, sarà inviato a tutti i Prefetti Consolari, ai Capi dello Stato maggiore di guerra, ed ai Capi d'Amministrazione marittima. *L. a.* 3. *p.* 127.

Bollettino di Decreti del Consolato conterrà que' Decreti, de' quali il Consolato ordinerà la stampa; conterrà la stessa autenticità del Bollettino delle Leggi, e sarà dal Ministro della Giustizia distribuito come questo. *L. a.* 5. *p.* 128.

BURO' CENTRALE esiste nelle Comuni, che contengono più Municipalità, per gli oggetti giudicati indivisibili dai Consiglj Legislativi; ed è composto da tre Grandi Edili nominati dal Consolato. *C. a.* 186. *p.* 33.

Burò si forma nelle sole Assemblee Tribùli, e Comiziali, quando nell'appello nominale si trovano più di 200. Membri per la nomina del Presidente, Segretario, e Scrutatori. *L. a.* 59. *p.* 32.

Burò si forma da numero 200. Membri de' Comizj, ed Assemblee Tribuli; da 200. a 400. si forma il 2. Burò; da 401. a 650. in 3. Burò; da 650. a più in 4., e non più. *L. a.* 60. *p.* 32.

Burò si forma nelle Assemblee dividendo la totalità dei Membri presenti in tante porzioni al possibile eguali, quanto sia il numero de' Burò. *L. a.* 61. *p.* 33.

Burò primo è composto dal Presidente, Segretario, e Scrutatori dell'Assemblea, con un numero sufficiente di Membri, i nomi de' quali sieno de' primi nella lista alfabetica. Il 2., 3., e 4. si formeranno con l'istess' ordine alfabetico de' nomi scritti nelle liste. *L. a.* 62. *p.* 33.

Burò non si compongono per Comuni d'un Cantone; ma sempre secondo l'ordine alfabetico delle liste. *L. a.* 63. *p.* 33.

Burò 2., 3., e 4. sono presieduti provvisoriamente dal più anziano d'età, che sappia scrivere; li tre dopo lui saranno i Scrutatori; il più giovane Segretario. *L. a.* 64. *p.* 33.

Burò avrà un Presidente, tre Scrutatori, ed un Segretario definitivo, eletti dai Membri dello stesso Burò. *L. a.* 65. *p.* 33.

BURO' CENTRALE DI ROMA stabilito al Titolo VII. della Costituzione, e suoi Membri sono incaricati imme-

diatamente di tutto ciò, che concerne la Polizia generale, e le proviste, come anche di tutti gli oggetti dichiarati da una Legge d'interesse indivisibile per la Comune di Roma. *L. a.* 4 . *p.* 75.

Burò Centrale di Roma, e suoi Membri fisseranno soli le misure da prendersi conforme alle loro attribuzioni. Nulladimeno potranno chiamare presso di loro uno, o più Membri d'ogni Municipalità della Città per concertare con essi tali misure. *L. a.* 42. *p.* 75.

Burò Centrale di Roma, e suoi Membri quando avranno stabilite delle Misure d'un interesse indivisibile per la Comune, ma l'esecuzione potrà dividersi, è permesso farne la delegazione totale, o parziale ad ogni Municipalità, per ciò, che le concerna. *L. a.* 43. *p.* 75.

Burò Centrale di Roma, e suoi Membri saranno sotto la vigilanza immediata del Ministro di Giustizia, e Polizia, e dell'Interno. *L. a.* 44. *p.* 75.

Burò Centrale di Roma sarà istallato per ordine del Consolato. *L. a.* 66. *p.* 79.

BURO' DI CONCILIAZIONE composto dal Pretore, ed Assessori discute tutti gli affari civili d'interesse superiore a Scudi 1200. *L. a.* 20. *p.* 83.

Burò di Conciliazione nei Cantoni, che contengono più Comuni, è composto dal Pretore, e dai 4. Assessori dimoranti come lui nel Capoluogo; nè possono esservi chiamati gli altri Assessori esistenti nelle altre Comuni, se non in assenza de' primi. *L. a.* 21. *p.* 83.

Buro di Conciliazione è formato dal Pretore, ed Assessori quando le parti sono tutte domiciliate nel Territorio dello stesso Pretore. *L. a.* 22. *p.* 83.

Buro di Conciliazione, quando le parti sono domiciliate in diversi Territorj, è quello del Pretore, ed Assessori, nella giurisdizione del quale è situato il domicilio del Difensore, ed avanti di quello devono comparire. *L. a.* 23. *p.* 83.

Buro di Conciliazione ha per oggetto di procurare la concordia delle parti con ogni mezzo di consiglio, e d'istruzione. *L. a.* 24. *p.* 84.

Buro di Conciliazione, dove le parti si concordino, forma l'atto di Conciliazione per mezzo dello Scriba, il quale esprime tutte le clausole convenienti; e tal atto vien

sottoscritto dai Membri del Burò, dalle parti, o loro Procuratori, e dallo Scriba. *L. a.* 25. *p.* 84.

Burò di Conciliazione, dove le parti non si concordino, 15. giorni dopo la prima comparsa, rilascia, a chi di esse lo domanda, l'atto della fatta comparsa, senza esprimer niente del trattato avuto. *L. a.* 26. *p.* 84.

CAN

CANTONE è una parte del Territorio della Repubblica Romana diviso in Cantoni, e Dipartimenti. *C. a.* 5. *p.* 5.

Cantone ha la sua Municipale Amministrazione. *C. a.* 176. *p.* 31.

Cantone composto di più Comuni ha un Pretore; ma se siano Comuni al di sopra di 15. mila Abitanti, possono in virtù d'una Legge esser divise in due Circondarj, ciascuno de' quali abbia un Pretore. *L. a.* 1. 2. *p.* 81.

Cantoni comprendono più Comuni, descritti gli uni, e le altre sotto i respettivi Dipartimenti. *L. a.* 8. *p.* 4. e *seg.*

Cantoni composti di più Comuni il Pretore ha 4. Assessori, che dimorano come lui nel Capoluogo; ed ha altri 2. Assessori in ciascuna Comune del Cantone. *L. a.* 5. *p.* 81.

Cantoni rurali d'Ancona, e Perugia restan sospesi. *L. a.* 5. *p.* 2.

CAPOLUOGHI de' Dipartimenti, e dei Cantoni. *L. a.* 8. *p.* 4. *e seg.*

CARCERIERE, o Custode non può ricevere, nè ritenere alcuno, se non in virtù di mandato, secondo le forme prescritte agli art. 219., e 220., ed ordini legittimi; dovendo notarsi nel Registro. *C. a.* 225. *p.* 39.

Carceriere, o Custode deve presentare il Detenuto all'Uffiziale Civile, che ha la Polizia della Casa di detenzione, sempre che questo lo richieda. *C. a.* 226 *p.* 40.

Carceriere, o Custode deve presentare il Detenuto ai suoi parenti, ed amici, ch'esibiranno l'ordine dell'Uffiziale Civile, il quale è obbligato darlo, quando il Custode, o Carceriere non produca un'ordine del Giudice di tener l'arrestato in segreto. *C. a.* 227. *p.* 40.

CASA d'ogni Cittadino è un asilo inviolabile; durante la notte nessuno ha diritto d'entrarvi, se non nel caso d'in-

cendio, inondazione, o riclamo dall'interno della stessa casa. Nel giorno possono eseguirsi gli ordini delle Autorità costituite. Nessuna visita domiciliaria può farsi, se non in forza d'una Legge, e per la persona, ed oggetto prescritto. C. a. 348. p. 60.

CAUSA, allorchè le parti sono di due Comuni diverse, ne' Cantoni composte di più Comuni, come pure se sono tutte dello stesso Capoluogo, il Pretore la giudica con gli suoi Assessori, due, o quattro, del Capoluogo medesimo. L. a. 11. p. 82.

Causa, allorchè le parti sono tutte d'una medesima Comune diversa dal Capoluogo del Cantone, si giudica dal Pretore del Capoluogo con i due Assessori di detta Comune. L. a. 12. p. 82.

CEDOLE, o Carta monetata sarà presa in considerazione per il ritiro all'art. 21., ed in quanto alla garanzia per assicurarle intieramente sarà l'oggetto d'una Legge particolare. L. a. 37. p. 111.

CENSURA ha Tribunali relativi ai delitti di 2. classe, cioè a quelli, la pena de' quali non è maggiore di 3. giorni di travaglio, o della carcerazione di 3. giorni; non però afflittiva, nè infamante. L. a. 37. p. 87.

CIMINO Dipartimento. C. a. 3. p. 5.

CIRCEO Dipartimento. C. a. 3. p. 5.

CIRCONDARJ di Roma sono tre, ognuno de' quali composto d'alcuni degli antichi Rioni, comprendano non solo le abitazioni entro le Mura, ma fuori ancora, ne' confini descritti. L. a. 8. p. 3.

CITTADINANZA ROMANA si perde in esercizio 1. per la naturalizazione in Paese straniero; 2. per l'aggregazione a qualunque corporazione estera, che supponesse distinzione di nascita, o esigesse voti di Religione; 3. per accettazione di funzioni, o pensioni d'un Governo estero; 4. per la condanna a pene afflittive, o infamanti, fino alla riabilitazione. C. a. 10. p. 6.

Cittadinanza Romana nell'esercizio de' suoi diritti resta sospesa 1. per interdetto giudiziario a cagione di furore, di demenzia, o d'imbecillità; 2. per lo stato di debitore fallito, o erede immediato, chè ritiene a titolo gratuito o tutta, o parte della successione d'un fallito; 3. per lo stato di domestico stipendiato addetto al servizio di per-

sona, o casa; 4. per lo stato d'accusa; 5. per la condanna in contumacia, finchè la sentenza non sia annullata, C. a. 11. p. 7.

Cittadinanza Romana nell' esercizio de' suoi diritti non si perde, nè resta sospesa, se non ne' casi degli art. 10. e 11. C. a. 12. p. 7.

CITTADINO dabbene nessuno può essere, se non è buon figlio, buon padre, buon fratello, buon amico, buon marito. D. a. 4. p. 3.

Cittadino qualunque deve i suoi servizj alla Patria, al mantenimento della Libertà, dell' Eguaglianza, e della proprietà, ogni qual volta che la Legge lo chiama a difenderla, C. a. 9. p. 4.

Cittadino non può votare nelle Assemblee Tribuli, e nei Comizj, che un anno dopo da quando sarà stato scritto nel Registro civico. L. a. 7. p. 21.

Cittadino Romano, è ogni uomo nato, o dimorante nella Repubblica Romana, il quale, compiti li 21. anni, s'è fatto segnare nel Registro civico, e quindi dimorato un anno nel Territorio della Repubblica, e paga una contribuzione diretta di fondo, o di persona. Ne' primi 6. mesi dopo lo stabilimento della Costituzione (15. Febbrajo 1798.) la Legge potrà accordare il diritto di Cittadino a quelli, i quali dichiarerà aver ben meritato della Repubblica Romana, purchè abbiano 25. anni compiti. C. a. 6 p. 6.

Cittadino escluso da un' Assemblea, se ha ottenuto giudizio opposto a quello di detta Assemblea, non può esser escluso più per lo stesso motivo. L. a. 51. p. 29. Vedi Assemblea.

Cittadini Romani possono soli dare il voto ne' Comizj, ed essere nominati alle funzioni stabilite dalla Costituzione. C. a. 9. p. 6.

Cittadino, che abbia soggiornato 7. anni consecutivi fuori del Territorio della Repubblica Romana senza missione, o autorizazione data a nome della Nazione è considerato straniero. C. a. 13. p. 7.

Cittadino divenuto straniero nel caso dell' art. 13. non torna a l essere Cittadino Romano, se non dopo aver soddisfatto alle condizioni dell' art. 7. C. a. 13. p. 7.

Cittadino qualunque ha diritto eguale di concorrere imme-

diatamente, o mediatamente alla formazione della Legge, alla nomina de' Rappresentanti del Popolo, e de' Funzionarj pubblici. *C. a.* 20. *p.* 3.

Cittadini, che mettessero impedimento a convocarsi i Comizj, ed Assemblee Elettorali nel caso dell' art. 107. sarebbero rei di tradimento. *C. a.* 109. *p.* 21.

Cittadini non hanno alcuna superiorità fuori di quella dei Funzionarj pubblici relativamente all' esercizio delle loro funzioni. *C. a.* 342. *p.* 59.

Cittadini non possono esercitare i loro diritti politici, se non ne' Comizj, o nelle Assemblee Tribuli. *C. a.* 342. *p.* 60.

CLITUNNO Dipartimento. *C. a.* 3. *p.* 5.

COMITATO permanente non può crearsi in veruno de' due Consigli Legislativi, ma ciascuno di essi, quando la materia gli sembri degna d'un esame preparatorio, ha la facoltà di nominare tra li suoi Membri una Commissione speciale, che si ristringe all' oggetto, per cui sarà nominata; e si scioglie subito, dopo che il Consiglio ha decretato sull' oggetto, di cui era incaricata. *C. a.* 64. *p.* 15.

Comitato generale si fa su d' ogni discussione relativa all' incolpazione d'un Membro de' Consiglj Legislativi; ed a scrutinio segreto si fa la deliberazione. *C. a.* 123. *e* 124. *p.* 23. *e* 24.

Comitati generali, e segreti si formano ne' Consiglj Legislativi a richiesta d'una terza parte de' Membri per discuter però, e non per deliberare. *C. a.* 63. *p.* 14.

COMIZIO uno almeno dev' esservi in ogni Cantone. *C. a.* 17. *p.* 8.

Comizj sono le Assemblee, che si tengono in ogni Cantone, e che eleggono gli Elettori, i Pretori co' loro Assessori, il Presidente della Municipalità; e nelle Comuni al di sopra di 10. mila abitanti eleggono ancora gli Edili. *C. a.* 2. *p.* 20.

Comizio decide delle qualità controverse per dare il voto; salvo però, in caso d'esclusiva, il ricorso all' Amministrazione del Dipartimento, e definitivamente al Poter esecutivo. *C. a.* 20. *p.* 8.

Comizio, che faccia cosa oltre l' oggetto della sua convocazione è nullo. *C. a.* 27. *p.* 9.

Comizio nomina un Elettore in ragione di 200. Cittadini presenti, o assenti, che hanno diritto di dare il voto. *C. a.* 31. *p.* 9.

Comizj si compongono dai Cittadini domiciliati nello stesso Cantone. *C. a.* 15. *p.* 7.

Comizj se sieno più in un Cantone, ognuno sarà composto di 450. Cittadini almeno, o di 900. al più. Sono compresi in questi numeri i Cittadini presenti, o assenti, che hanno diritto di votare. *C. a.* 17. *p* 8.

Comizj provisorj si costituiscono sotto la presidenza del più vecchio, e il più giovane fa da Segretario. *C. a.* 18. *p.* 8.

Comizj definitivi si costituiscono per via di Scrutinio, di un Presidente, d'un Segretario, e di tre Scrutatori. *C. a.* 19. *p.* 8.

Comizj hanno la polizia del loro interno. *C. a.* 23. *p.* 8.

Comizj si adunano 1. per accettare, o rigettare i cangiamenti dell'Atto Costituzionale proposti nelle Assemblee di Revisione. 2. Per fare le elezioni, che loro appartengono secondo l'Atto Costituzionale. *C. a.* 24. *p.* 8. Vedi Revisione.

Comizj si adunano di pieno diritto il giorno 1. Germile d'ogn'anno, e procedono secondo le occorrenze alla nomina 1. de' Membri delle Assemblee Elettorali; 2. del Pretore, e suoi Assessori; 3. del Presidente della Municipalità, e degli Edili delle Comuni di 10. mila abitanti, o più. *C. a.* 25. *p.* 9.

Comizj non fanno altra elezione, che le attribuite loro nell' Atto Costituzionale. *C. a.* 28. *p.* 9.

Comizj, se sieno più in un Cantone, o Comune, non possono esser minori di 450. Cittadini, che hanno diritto di votare. *C. a.* 19. *p.* 23.

Comizj d'ogni Comune al di sopra di 10. mila abitanti, eleggeranno tre Edili nel mese di Germile dell'anno 7., quattro in detto mese dell'anno 8., e così alternativamente negli anni seguenti. *L. a.* 27. *p.* 24.

Comizj d'ogni Cantone composto di molte Comuni eleggeranno nel mese di Germile dell'anno 8. il Presidente dell' Amministrazione Municipale, il Pretore, 4. Assessori presi nel Capoluogo, e di più 2. Assessori presi in ogni Comune del Cantone. Simili elezioni si faranno nell'anno 10. 12., e così di seguito ogni due anni. *L. a.* 30. *p.* 24.

Comizj s'aprono di loro diritto il 1. Germile. La prima seduta comincia a 10. ore della mattina. La seconda, e seguenti sono determinate nella prima. Niuna seduta sa-

rà prolungata più di 8. ore della sera; fuorchè si trat-ti di compiere o un'appello nominale, o uno scrutinio cominciato. *L. a.* 39. 40. 41. *p.* 27.

Comizio nomina da se stesso definitivamente, e senza concorso d'altro Comizio un numero d'Elettori proporzionato al numero dei Cittadini, che hanno diritto di votare nel medesimo Comizio. *L. a.* 119. *p.* 43.

COMMISSARJ DELLA CONTABILITA' ricevono dai Grandi Questori il conto generale delle entrate, e spese della Repubblica munito de' conti particolari, e documenti, acciò lo verifichino, e l'approvino. *C. a.* 313. *p.* 54.

Commissari della Contabilità danno rincontro ai Consigli Legislativi degli abusi, che riscontrati hanno ne' conti; e propongono le misure per l'interesse della Repubblica. *C. a.* 314. *p.* 54.

Commissarj della Contabilità non possono esser sospesi, nè dimessi, se non dai Consigli Legislativi. *C. a.* 316. *p.* 55.

Commissarj della Contabilità saranno istallati subito, ed avranno per trattamento Rub. 85. 78 grano. Sarà assegnata una somma per la spesa de' loro Banchi. *L. a.* 53. *p.* 124.

COMMISSARIO DI POLIZIA, o sue funzioni nelle Comuni sotto li 10. mila abitanti, s'esercitano dall'Edile, e suo Aggiunto. *L. a.* 41. *p.* 88.

Commissario di Polizia ve n'è uno nelle Comuni di 10. a 15. mila abitanti, due nelle Comuni più popolate; ed ognuno di loro ha un Circondario corrispondente a quello d'un Pretore. *L. a.* 42. *p.* 88.

Commissari di Polizia, oltre le funzioni amministrative assegnategli dalla Legge sull'organizazione de' Corpi amministrativi, sono, come Uffiziali di Polizia giudiziaria, incaricati della inquisizione de' delitti di 3. classe: di ricevere i rapporti, le denunzie, e le querele su detti delitti, di formare i processi verbali, raccoglier le prove, e gli indizj, e denunziare i pretesi rei al Prefetto Consolare presso la Municipalità. *L. a.* 43. *p.* 88.

Commissario di Polizia assente dal suo Circondario è supplito da un altro del Circondario più vicino, richiesto dal Prefetto Consolare. *L. a.* 44. *p.* 88.

Commissarj di Polizia in Roma sono 12. nominati, e deponibili dal Barò Centrale, e le loro funzioni saranno determinate da questo, con la previa approvazione del Consolato. *L. a.* 45. *p.* 75.

COMMISSIONE SPECIALE si nomina tra i Membri dello stesso Consiglio per esame preparatorio di materia degna di esso, si restringe all'oggetto, per cui è nominata; e si scioglie subito, dopo che il Consiglio ha deliberato su tal oggetto. *C. a. 64. p. 15.*

Commissione speciale sull'esame d'un progetto si nomina ne' Consiglj Legislativi o per via di scrutinio, o per decreto proposto dal Presidente, e dai Segretarj per formarla, e si adotti dai Membri. *L. a. 50. p. 54.*

Commissione speciale d'alcun Consiglio Legislativo non può esser minore di tre Membri, nè maggiore di cinque. Nè alcun Membro può essere al tempo stesso incaricato di più di tre commissioni. *L. a. 51. 52. p. 54.*

Commissione di Membri d'un Consiglio Legislativo, quando si fa a scrutinio, si procede per un solo giro di scrutinio di lista colla pluralità relativa. *L. a. 78. p. 59.*

COMITATO generale, quando si forma da un Consiglio Legislativo, tutti gli assistenti, ed impiegati si ritirano, restando soli nella Sala i Membri del Consiglio. *L. a. 43. p. 52.*

Comitato segreto, se formisi da un Consiglio Legislativo, non può in quello prendersi alcuna deliberazione, fuori de' casi di dichiarazione di guerra, e di affari diplomatici; nè vi si tiene alcun processo verbale. Nessuna deliberazione può aver effetto, se non sia confermata in seduta pubblica. *L. a. 44. p. 52.*

COMUNE, la di cui popolazione ascende a 10. mila abitanti sin a 100. mila, ha per se sola una Municipalità. *C. a. 180. p. 32.*

Comune inferiore a 10. mila abitanti ha un Edile, ed un Aggiunto. *C. a. 181. p. 32.*

Comuni superiori a 100. mila abitanti hanno almeno tre Municipalità; e si dividono in modo, che il Circondario di ciascuna contenga almeno 30. mila abitanti. La Municipalità d'ogni Circondario sarà composta di numero 7. Edili, compreso il Presidente. *C. a. 185. p. 32.*

Comuni divise in più Municipalità hanno un solo Burò Centrale per gli oggetti giudicati indivisibili dai Consiglj Legislativi. Il Burò è composto da tre grandi Edili nominati dal Consolato. *C. a. 186. p. 33.*

Comune al di sotto di 10. mila abitanti, ed ha meno di

900. nella lista de' Cittadini, avrà una sola Assemblea Tribule; da 901. a 1800. ne avrà due; da 1800. al più ne avrà tre; e così di seguito. *L. a.* 17. *p.* 22.

Comune al di sopra di 20. mila abitanti, e ne' Cantoni di più Comuni, vi sarà un solo Comizio, se la lista de' Cittadini sarà meno di 900.; ne avrà due da 901. a 1800.; tre da 1801. a 2700., e così di seguito. *L. a.* 18. *p.* 22.

Comune di 10. m. abitanti, e più, forma ognuna da se un Cantone, ed avrà un' Amministrazione Municipale composta di 7. Edili eletti nella stessa Comune, i quali sceglieranno il Presidente fra loro dell' Amministrazione suddetta, che sarà cambiato ogni 6. mesi. *L. a.* 25. *p.* 72.

Comune meno di 10. m. abitanti avrà un solo Edile, che formerà parte dell' Amministrazione Municipale del Cantone. *L. a.* 27. *p.* 72. Vedi Edile, Aggiunto.

Comuni quando sono più in un Cantone, hanno due Assessori in essa dimoranti, oltre altri quattro Assessori del Pretore del Cantone dimoranti con questo nel Capoluogo. *L. a.* 5 *p.* 81.

Comuni del fu Stato Ecclesiastico restano prive de' beni mobili, e stabili, ed insieme co' debiti son trasferiti alla Nazione. *L. a.* 32. *p.* 120.

Comuni esibiranno alla sua Amministrazione Dipartimentale lo stato di spesa attuale per gli oggetti indispensabili dell' Amministrazione locale, prendendolo dallo stato medio di cinque anni, Ed altro specchio delle rendite, con cui provederà a detti oggetti di spesa. *L. a.* 33. *p.* 120.

COMUNICAZIONE non può essere fra più Assemblee Elettorali, nemeno fra le Tribuli, e di due Comuni differenti; nè fra i Comizj di diversi Cantoni. *L. a.* 72. *p.* 35.

Comunicazione di molte Assemblee Tribuli v'è quando esse sono composte di Cittadini di una Comune. V' è pure fra molti Comizj di Cittadini d' uno stesso Cantone. *Leg. a.* 73. *p.* 35.

Comunicazione v'è fra le Assemblee Tribuli d' una Comune, quando concorrono per eleggere un' Edile, o un Aggiunto. *L. a.* 74. *p.* 35

Comunicazione fra i Comizi di un Cantone v'è quando concorrono ad eleggere un Presidente dell' Amministrazione Municipale, un Pretore, e Assessori. *L. a.* 74. *p.* 35.

Comunicazione quando si da fra le Assemblee, e fra li Co-

mizj, in conformità dell'Art. 74. in qual maniera si eseguisce. *L. a.* 75. 76. *p.* 35. 36.

CONDANNA a pene infamanti, o afflittive fa perdere la Cittadinanza Romana fin alla riabilitazione. *C. a.* 10. *p.* 6.

Condanna in contumacia, finchè la sentenza non sia annullata, sospende l' esercizio de' diritti della Cittadinanza Romana. *C. a.* 11. *p.* 7.

CONSANGUINEI, ed Affini di certi gradi non possono essere ad un tempo Consoli, nè succedersi, se non dopo un egual numero di anni, ne' quali alcuni di loro sono stati in funzione. *C. a.* 141. *p.* 26.

CONSIGLJ LEGISLATIVI sono il Senato, e Tribunato. *C. a.* 4. *p.* 5.

Consiglj Legislativi decidono soli su la validità delle operazioni de'Comizj, fuorchè su le qualità di votare nell' art. 20. *C. a.* 21. *p.* 8.

Consiglj Legislativi non possono in alcun caso nè collettivamente, nè divisamente delegare ad un altro, o più de' loro Membri, o a chichesia alcuna delle loro funzioni. *C. a.* 44. *p.* 12.

Consiglj Legislativi non possono per se stessi, nè per mezze di Delegati esercitare il Potere Esecutivo, nè il Giudiziario. *C. a.* 45. *p.* 12.

Consiglj Legislativi, i di cui Membri non possono esercitare altra funzione pubblica. *C. a.* 46. *p.* 12.

Consiglj Legislativi qualora per circostanze straordinarie si trovino ridotti a meno di due terzi, se ne avvisa il Consolato, che deve subito convocare i Comizj de' Dipartimenti, che hanno Membri de' suddetti Consiglj; e li Comizj nominano immediatamente gli Elettori, che procedono ai necessarj rimpiazzamenti. *C. a.* 54. *p.* 13.

Consiglj Legislativi risiedono sempre nella stessa Comune. *C. a.* 55. *p.* 13.

Consigli Legislativi hanno ogn'anno quattro mesi consecutivi di vacanze simultanee da determinarsi ogn'anno da una Legge ne' primi 10. giorni del Pratile. *C. a.* 56. *p.* 13.

Consiglj Legislativi hanno nelle rispettive Sale delle loro sedute, e nell'interno del loro recinto il diritto di Polizia. *C. a.* 58. *p.* 14.

Consiglj Legislativi possono, su la domanda d' una terza parte de' Membri, formarsi in Comitati generali, e se-

greti, solo per discutere, non per deliberare. C. a. 63. p. 14.

Consiglj Legislativi non assistono, nè deputano alle pubbliche Ceremonie. C. a. 68. p. 15.

Consiglj Legislativi possono essere cangiati di luogo con decreto irrevocabile del Senato, che assegni loro nuovo luogo, ed il tempo da farsi. C. a. 104. p. 20.

Consiglj Legislativi avvisati di cangiar luogo con Decreto del Senato, non possono più dal giorno stesso deliberare nella Comune, dove hanno risieduto sin allora; e i Membri, che vi continuassero le loro funzioni, sarebbero rei d'attentato contro la pubblica sicurezza. C. a. 105. p. 20.

Consiglj Legislativi nel caso della loro traslazione ad altro luogo ordinata negli art. 104., 105., e 106., sono tenuti entro 10. giorni dopo il termine fissato dal Senato far sapere alla Repubblica l'arrivo della maggior parte di ciascuno di essi nel nuovo luogo stabilitogli; altrimenti gli Amministratori del Dipartimento, ed in loro mancanza i Tribunali Civili del Dipartimento convocheranno i Comizj per nominare gli Elettori, che procedano subito alla formazione dei nuovi Consiglj Legislativi, eleggendo 32. Deputati per il Senato, e 72. per il Tribunato. C. a. 107. p. 21.

Consiglj Legislativi di nuova nomina nel caso dell'art. 104. si adunano nel luogo, dove il Senato avea trasferito le sue sedute; e ciò non potendo, si terranno, dove si trovano in maggiorità. C. a. 110. p. 21.

Consiglio Legislativo non può oltre 4. mesi dell'art. 56. sospendere le sue sedute oltre 5. giorni, senza consenso l'uno dell'altro Consiglio. C. a. 129. p. 24.

Consiglj Legislativi provvederanno nelle forme ordinarie al rimpiazzamento provisorio de' Consoli nel caso, che più di due di questi fossero posti nello stato d'accusa dall'AltaCorte di Giustizia, durante il giudizio. C. a. 161. p. 29.

Consiglj Legislativi fissano ogn'anno le pubbliche contribuzioni. C. a. 295. p. 51. Vedi Contribuzioni.

Consiglj Legislativi devono esaminare, e ratificare i trattati di pace fatti dal Consolato, perchè sieno validi; ma le condizioni segrete si eseguiscono al momento, che sono ratificate dal Consolato. C. a. 324. p. 56. Vedi Consolato, Guerra, Pace.

Consiglj Legislativi con deliberano su la guerra, e su la pace, non in Comitato generale. *C. a.* 325. *p.* 56.
Consiglj Legislativi nominano tra i loro Membri il Presidente, e due Segretarj. Il medesimo Membro non puo esser Presidente, o Segretario per due mesi continui; nè successivamente per due mesi consecutivi. *C. a.* 14. *p.* 46.
Consiglj Legislativi non possono formare alcuna Commissione incaricata di amministrazione, nomina, e direzione di alcuna parte della forza armata. *L. a.* 15. *p.* 46.
Consiglj Legislativi fanno le loro deliberazioni o per via di semplici Decreti, o di Atti Legislativi. I Decreti riguardano la Polizia interna d'ogni Consiglio, le spese, gl' impiegati, e la distribuzione delle loro operazioni. Gli Atti Legislativi riguardano nel Tribunato l'urgenza, ed ogni articolo di progetto per la risoluzione; nel Senato l'urgenza d'una risoluzione, ed insieme gli articoli, che la compongono. *L. a.* 46. *p.* 53. Vedi Decreti, Atti Legislativi.
CONSOLATO non può far passare, o soggiornare alcun corpo di Truppe nella distanza di 13. miglia, e 426. passi dalla Comune, in cui i Consiglj Legislativi tengono le loro sedute, se non a richiesta di questi, e con la loro autorizzazione. *C. a.* 66. *p.* 15.
Consolato fa munire del Sigillo, e pubblicare le Leggi, e gli altri Atti de' Consiglj Legislativi ne' due giorni dopo la ricevuta. *C. a.* 130. *p.* 24.
Consolato fa munire del Sigillo, e promulgare nello stesso giorno le Leggi, e gli Atti de' Consiglj Legislativi, che sono preceduti da un decreto d'urgenza. *C. a.* 131. *p.* 24.
Consolato non può deliberare, se non vi sono almeno tre Consoli presenti. *C. a.* 145. *p.* 27.
Consolato provede, secondo la Legge, alla sicurezza esterna, ed interna della Repubblica. Può far Proclami conformi alle Leggi, e per l'esecuzione di queste. Dispone della forza armata, che non però può comandare nè collettivamente, nè divisamente per mezzo de' suoi Membri, nemmeno due anni dopo terminato il loro impiego. *C. a.* 147. *p.* 28.
Consolato può decretare, in caso di pericolo della pubblica sicurezza, la presentazione, e l'arresto di quei, che sieno sospetti di cospirazione; può interrogarli, ma deve

in 24. ore rimetterli all'Uffiziale di Polizia, sotto pena del delitto di detenzione arbitraria. *C. a.* 148. *p.* 28.

Consolato nomina tutti gli Uffiziali della Milizia superiori al grado di Capitano. *C. a.* 150. *p.* 28.

Consolato invigila, e assicura l'esecuzione delle Leggi nelle Amministrazioni, e ne' Tribunali per mezzo de' Prefetti Consolari da lui nominati. *C. a.* 152. *p.* 28.

Consolato nomina fuori del suo seno i Ministri, e li revoca, quando lo crede conveniente. Non può eleggerli di età minore di 30. anni, nè tra i Parenti, o Affini d'un Console ne' gradi espressi nell'art. 141. *C. a.* 153. *p.* 29.

Consolato nomina i Questori d'ogni Dipartimento, ed i Preposti alle direzioni delle Contribuzioni indirette, ed all'Amministrazione de' beni Nazionali. *C. a.* 158. *e* 159. *p.* 29.

Consolato dà in iscritto i Conti, e Schiarimenti, che gli domanda il Senato, o il Tribunato. *C. a.* 163. *p.* 30.

Consolato è tenuto presentare ogn'anno in iscritto all'uno, e l'altro Consiglio il prospetto delle spese, la situazione delle finanze, la lista delle pensioni esistenti, ed il progetto di quelle, che crede conveniente di stabilire. Deve ancora indicare gli abusi, che sono a sua notizia. *C. a.* 164. *p.* 30.

Consolato può in ogni tempo invitare in iscritto il Tribunato, o il Senato a prendere un'oggetto in considerazione; non però proporgli i progetti stesi in forma di Leggi. *C. a.* 165. *p.* 30.

Consolato ha la sua Guardia abituale, metà Infanterìa, metà Cavallerìa in tutto eguale a quella d'ogni Consiglio Legislativo. *C. a.* 168. *p.* 30.

Consolato ha due Messaggieri di Stato agli suoi ordini, da lui nominati, e che può dimetterli; e portano le lettere, e memorie di lui ai Consiglj Legislativi, nelle di cui sedute hanno l'accesso, preceduti da due Apparitori. *C. a.* 171. *p.* 31.

Consolato risiede nella stessa Comune, in cui risiedono i Consiglj Legislativi. *C. a.* 173. *p.* 31.

Consolato nomina tre Grandi Edili costituenti il Burò Centrale nelle Comuni, ove esistono più Municipalità. *C. a.* 186. *p.* 33.

Consolato nomina, e revoca a suo arbitrio il Prefetto Con-

solare presso le Amministrazioni Dipartimentali, e Municipali per la sollecita esecuzione delle Leggi. C. a. 193. p. 34.

Consolato deve confermare le annullazioni, e sospensioni degli Atti fatte dai Ministri rispetto alle Amministrazioni Dipartimentali, e di queste rispetto alle Municipalità, perche sieno definitive. C. a. 196. p. 34

Consolato può annullare immediatamente gli Atti delle Amministrazioni Dipartimentali, o Municipali, e sospendere, o destituire i loro Membri, e mandarli ai Tribunali del Dipartimento. C. a. 197. p. 34.

Consolato un mese dopo delle elezioni fatte dalle Assemblee Elettorali d' ogni Dipartimento, di otto Giurati per l' Alta Corte di Giustizia, ne fa stampare la lista. C. a. 266. p. 47. Vedi Alta Corte di Giustizia.

Consolato solo può mantenere delle relazioni politiche al di fuori, condurre le negoziazioni, distribuire le forze di terra, e di mare, e regolare la direzione in caso di guerra. C. a. 320. p. 55. Vedi Guerra.

Consolato stipola i preliminari di pace, convenzioni segrete, conchiude i trattati di pace, d' alleanza, tregua, neutralità, commercio, ed altre convenzioni necessarie al bene dello Stato. Questi trattati, e convenzioni sono negoziate a nome della Repubblica da Agenti Diplomatici nominati dal Consolato, ed incaricati delle sue istruzioni. C. a. 321. e 322. p. 55.

Consolato dentro un mese dalla sua istallazione, presenterà al Tribunato un piano per l' organizzazione de' Banchi di ciascun Ministro, la quale sarà determinata con una Legge speciale. L. a. 22. p. 118.

Consolato avrà a sua disposizione una somma di Scudi 6000. per le spese sue particolari fin al primo Vendemiale prossimo; non compresi i trattamenti de' Consoli, e del Segretario generale. L. a. 23. p. 118.

Consolato della somma di Scudi 6000. per le prime spese indicherà al Tribunato quale ne sara l' impiego entro 15. giorni del suo istallamento. L. a. 23. p. 118.

Consolato non può ordinare egli stesso verun pagamento alla gran Questura; ma il Ministro delle Finanze sottoscriverà il Mandato diretto ai gran Questori, per le di lui spese particolari, e trattamenti de' di lui Membri, e del Segretario. L. a. 24. p. 118.

Consolato avrà a sua disposizione Scudi 100. mila, valuta effettiva; e dovendo informare il Tribunato dell'impiego di essi, distinguerà particolarmente ciò, che sarà stato destinato alla spesa di ciascun Ministero. *L. a.* 25. *p.* 119.

Consolato dopo aver esaminato lo stato generale delle spese, e delle rendite d' ogni Comune inviatogli dal Ministro dell' Interno, come all' articolo 33., si diriggerà al Tribunato per ottenere, che a disposizione del detto Ministro sieno messi li fondi necessarj a dette spese. *L. a.* 35. *p.* 121.

CONSOLE, se muoja, sia dimesso, o il di cui impiego vachi per qualunque motivo, viene eletto il Successore dai Consigli Legislativi in termine di 10. giorni. *C. a.* 142. *p.* 27.

Console nuovamente eletto dal Senato, per la vacanza di altro Console, occupa il posto di questo per quanto gli mancava al suo tempo, purchè fosse più di sei mesi, altrimenti l'Eletto rimane ancora per cinque anni seguenti. *C. a.* 142. *p.* 27.

Console veruno puo assentarsi per più di cinque giorni senza l' espressa autorizzazione de' suoi Colleghi; nè andare lontano più di 28. miglia, e passi 852. *C. a.* 166. *p.* 30.

Console qualunque si fa accompagnare al di fuori da due Guardie; ed ogni posto di forza armata deve fargli tanto collettivamente, quanto individualmente gli onori militari superiori. *C. a.* 170. 171. *p.* 31.

Console, dove sia a nominarsi, o un Commissario della Contabilità, il Tribunato presenta sei Candidati, che nomina a scrutinio di lista nel modo prescritto al §. 3. tit. 3. delle Assemblee Tribuli, Comizj, ed Assemblee Elettorali. *L. a.* 80. *p.* 59.

Consoli, che tardassero, o ricusassero di sigillare, promulgare, o spedire il decreto di traslazione de' Consigli Legislativi ordinata dal Senato, sarebbero rei di attentato contro la pubblica sicurezza. *C. a.* 106. *p.* 21.

Consoli hanno il Potere Esecutivo delegatogli dai Consigli Legislativi a nome della Nazione. *C. a.* 134. *p.* 25.

Consoli sono cinque, che vengono nominati dai Consigli Legislativi nella rappresentanza di Assemblea Elettorale della Nazione. *C. a.* 134. *p.* 25.

Consoli si nominano separatamente, e successivamente, quan-

do è luogo all' elezione di più di uno di loro. *C. a.* 135. *p.* 25.

Consoli debbono essere di 35. anni almeno, maritati, o vedovi. *C. a.* 136. *p.* 26.

Consoli non possono essere, che li già stati Membri di un Consiglio Legislativo, Consoli, o Ministri. Questa disposizione però avrà luogo dall'anno 12. dell'Era Repubblicana. *C. a.* 137. *p.* 26.

Consoli non possono essere, cominciando dal primo giorno dell'anno 8. dell' Era Repubblicana, i Membri de' Consiglj Legislativi, tanto nel tempo delle loro funzioni, quanto nel primo anno dopo spirate le stesse funzioni. *C. a.* 138. *p.* 26.

Consoli n'escé ogn'anno uno d'impiego. Ne' primi quattro anni la sorte deciderà della successiva uscita di quelli, che saranno stati nominati la prima volta. *C. a.* 139. *p.* 26.

Consoli, ch'escono d'impiego non possono essere rieletti, prima che passi un numero di anni eguale a quello, in cui siano stati in funzione. *C. a.* 140. *p.* 26.

Consoli, se più di due manchino, il Tribunato in termine di due giorni presenterà i Candidati; ed il Senato verrà all'elezione in altri due giorni. *C. a.* 143. *p.* 27.

Consoli sono Presidenti ognuno in giro per soli tre mesi. *C. a.* 144. *p.* 27.

Consoli non possono esser citati, nè chiamati collettivamente, nè divisamente dal Tribunato, e Senato, fuori de' casi degli art. 119. e 121. *C. a.* 162. *p.* 29.

Consoli non possono nè fuori, nè nell' interno delle loro case comparire nell'esercizio delle loro funzioni, se non in abito di formalità. *C. a.* 167. *p.* 30.

Consoli sono alloggiati, e ammobiliati a spese della Repubblica, e nello stesso edifizio. *C. a.* 174. *p.* 31.

Consoli hanno il trattamento, ciascun di loro, di Rub. 639. grano annui. *C. a.* 175. *p.* 31.

CONTABILITA' NAZIONALE ha tre Commissari eletti ciascuno separatamente, e successivamente dai Consiglj Legislativi. Il Tribunato forma la lista di sei Candidati. Il Senato ne fa estrarre tre a sorte, e sceglie a scrutinio segreto uno per volta tra gli altri tre. *C. a.* 312. *p.* 54.

CONTABILE qualsivoglia dell' antico governo dovrà trasmettere alla Gran Questura i suoi conti, e giustificazio-

ni, la quale l'esaminerà, e farà pagarsi quanto sia di dovere. *L. a.* 54. *p.* 124.

CONTI debbono darsi dal Consolato in iscritto all'uno, o all'altro Consiglio Legislativo, che glieli chieda co' suoi schiarimenti, oltre gli Conti annui, che è tenuto presentargli. *C. a.* 163. e 164. *p.* 30.

Conti si rendono ogn'anno dalle Amministrazioni, e quelli delle Dipartimentali si stampano; e l'approvazione definitiva appartiene al Consolato. *C. a.* 200. *p.* 37.

Conti dettagliati delle spese de' Ministri, firmati, e certificati da loro, si pubblicano al principio d'ogn'anno; così quelli delle Contribuzioni, e di tutte le rendite pubbliche in ogni parte dell'Amministrazione generale. *C. a.* 301. e 302. *p.* 52.

Conti particolari delle spese de' Dipartimenti si pubblicano, così quelle relative ai Tribunali, alle Amministrazioni, ai progressi delle scienze, a tutti i travaglj, e stabilimenti pubblici. *C. a.* 303. *p.* 52.

Conti in ristretto ammessi dai Commissarj della Contabilità si pubblicano con la stampa. *C. a.* 315. *p.* 54.

Conti della pubblica Spesa comincieranno in ciascun anno dal 1. Vendemmiajo; e l'anno corrente finirà l'ultimo giorno dell'anno 6. dell'Era Repubblicana. *L. a.* 52. *p.* 123.

Conti, e giustificazioni degli antichi Contabili saranno dalla Gran Questura rimessi ai Commissarj della Contabilità per essere esaminati. Nè quegli saranno liberati, se non avranno la quietanza dal Buro della Contabilità. *L. a.* 54. *p.* 124.

CONTRIBUZIONE altra diretta di fondo, altra di persona. *C. a.* 6. *p.* 6.

Contribuzioni sono tutte stabilite per l'utilità generale, e devono essere ripartite tra i Contribuenti in proporzione delle loro facoltà. *C. a.* 16. *p.* 2.

Contribuzioni pubbliche si fissano ogn'anno dai Consiglj Legislativi, cui solo appartiene di stabilirle, nè possono sussistere più d'un anno, se non sono espressamente rinovate. *C. a.* 295. *p.* 51.

Contribuzioni possono crearsi dai Consiglj Legislativi in quel genere, che crederanno necessarie; dovendo peraltro stabilirne ogn'anno un' imposizione di fondo, ed una personale. *C. a.* 296. *p.* 51.

Contribuzioni personali possono offerirsi alle rispettive Municipalità da ogn'Individuo, che non trovandosi nel caso degli art. 10., e 11. non è stato compreso nel Ruolo delle contribuzioni dirette, e farsi scrivere per la contribuzione personale del valore almeno locale di tre giornate di travaglio agrario. *C. a.* 297. *p.* 51. Vedi Cittadini.

Contribuzione personale non può iscriversi, se non nel mese di Messidoro d'ogn'anno. *C. a.* 298. *p.* 52.

Contribuzioni di qualunque natura sono ripartite tra tutti i Contribuenti in proporzione delle loro facoltà. *C. a.* 299. *p.* 52.

Contribuzioni sono dirette dal Consolato, che invigila sulla di loro percezione, ed incassamento, dandone gli ordini opportuni. *C. a.* 300. *p.* 52. Vedi Conti.

Contribuzioni non possono ripartirsi dalle Amministrazioni Dipartimentali, e Municipalità sopra le somme fissate dai Consiglj Legislativi, nè permettersi, o deliberarsi alcun imprestito locale a carico de' Cittadini del Dipartimento, Cantone, o Comune, se non vi sia l'autorizazione. *C. a.* 304. *p.* 52.

Contribuzioni altre sono dirette, altre personali. Le dirette, o reali saranno ripartite su i fondi in proporzione del loro valore. Le personali saranno ripartite in ragione delle facoltà conosciute, o presunte. *L. a.* 2. *p.* 114.

Contribuzioni dirette sulli fondi saranno ogn'anno determinate per tutta la Repubblica da una Legge particolare; e tutto il ritratto sarà versato nella cassa della Gran Questura per le spese generali di essa. *L. a.* 3. *p.* 114.

CORPORAZIONI non hanno diritti, non v'è privilegio, meastranza, nè limitazione alla libertà del commercio, dell'industria, e dell'esercizio di qualunque arte. Ogni Legge proibitiva in tal genere sarebbe essenzialmente provisoria, nè di durata maggiore d'un anno, purchè non fosse formalmente rinovata. *C. a.* 345. *p.* 59.

Corporazioni, nè associazioni possono farsi contrarie all'ordine pubblico. *C. a.* 349. *p.* 60. Vedi Società.

COSTITUZIONE può essere variata in qualche articolo, di cui l'esperienza facesse conoscere gl'incomodi. *C. a.* 327. *p.* 56.

Costituzione garantisce le proprietà, e la giusta indennità di quelle, delle quali la necessità pubblica elegesse il sagrificio. *C. a.* 347. *p.* 60.

Costituzione non può essere in tutto, nè in parte variata, salve le riforme della Revisione. *C. a.* 370 *p.* 64. Vedi Revisione della Costituzione.

CREDITORI dell'antico governo, e di qualsivoglia Comune, o stabilimento, che divengono Creditori della Repubblica, saranno descritti nel *gran Registro del Debito pubblico* da formarsi dalla gran Questura. *L. a.* 38. *p.* 121.

Creditori dell'antico governo, e di qualsivoglia Comune, divenuti Creditori della Repubblica saranno inseriti nel *gran Registro* solamente per l'annuo interesse dovutogli. *L. a.* 39. *p.* 121.

Creditori dovranno tra 4. mesi presentare i suoi titoli alla gran Questura, la quale, dopo averli verificati farà scriver ciascun Creditore al gran Registro, e ne rilascerà loro un estratto contenente la sua iscrizione. *L. a.* 40. *p.* 121. Vedi Gran Questori.

DEBITO PUBBLICO in generale è posto sotto la garanzia della Nazione Romana, la quale lo riconosce come un'obbligazione sacra, cui essa soddisferà puntualmente. *L. a.* 20. *p.* 118.

Debiti delle Comuni del fu Stato Ecclesiastico, se gli addossa la Repubblica insieme con i beni mobili, e stabili di quelle. *L. a.* 32. *p.* 120.

DECRETO del Senato, col quale riconosce l'urgenza d'una Legge, si motiva nel preambolo della Legge medesima. *C. a.* 91. *p.* 18.

Decreti di cassazione d'atti, sospensione, o destituzione di Amministratori Dipartimentali, o di Edili, debbono esser motivati. *C. a.* 198. *p.* 35.

Decreti semplici quali sieno, e quali i loro oggetti ne' Consiglj Legislativi. *L. a.* 47. *p.* 53.

Decreti semplici de' Consiglj Legislativi possono farsi con dilazione, o senza; con appelli nominali, o senza. *L. a.* 48. *p.* 54.

Decreti semplici ne' Consigli Legislativi debbono farsi a maggiorità di voti, nel Tribunato 37., nel Senato 21, nei casi espressi. *L. a.* 49. *p.* 54.

DELEGAZIONE formale è necessaria per esercitare qua-

lunque autorità, o pubblica funzione. *C. a. 19. p. 2.*

DELIBERAZIONE, che si prenda per appello nominale, è proclamata dal Presidente, dopo aver aperti i biglietti, essere stati notati dai Segretarj, e fatto il conto de' voti affermativi, e negativi. *L. a. 68. p. 57.*

DETENZIONE ARBITRARIA è delitto, che si commette, quando l'arresto, o detenzione si fa da chi non sia autorizzato, o fuor di luogo destinato, o dai Carcerieri contro il modo stabilito negli art. 225., 226., 227. *C. a. 228 p. 40.*

DIPARTIMENTO del Territorio della Repubblica Romana. *C. a. 3. p. 5.*

Dipartimento qualunque è distribuito in Cantoni, e Comuni. *C. a. 5. p. 5.*

Dipartimento qualunque concorre alla nomina de' Membri del Senato, e Tribunato. *C. a. 48. p. 13.*

Dipartimento non può dare alcun mandato ai Membri dei Consiglj Legislativi, che ha nominati, non appartenendo i Membri al Dipartimento, ma all'intera Nazione. *C. a. 49. p. 13.*

Dipartimento ha la sua Amministrazione Centrale. *C. a. 176. p. 31.*

Dipartimenti possono esser cangiati ne' limiti, e rettificati dai Consiglj Legislativi, ma in tal caso la superficie di un Dipartimento non può eccedere 2479. miglia quadrate di Roma. *C. a. 4. p. 5.*

DIPARTIMENTI della Repubblica Romana:

Cimino ha per Capoluogo	Viterbo.
Circeo	Anagni.
Clitunno	Spoleto.
Metauro	Ancona.
Musone	Macerata.
Tevere	Roma.
Trasimeno	Perugia.
Tronto	Fermo.

L. a. 2. p. 1.

Dipartimento è composto di un certo numero di Cantoni. Ogni Cantone ha il suo Capoluogo. *L. a. 4. p. 2. a. 8. p. 4. e seg.*

Dipartimenti contengono ciascuno tre Tribunali di Censura, in altrettante Città, che si notano. *L. a. 6. p. 2.*

DIRETTORE DEL GIURI' D' ACCUSA invigila immediatamente sopra tutti gli Ufficiali di Polizia del suo Circondario. *C. a.* 241. *p.* 42.

Direttore del Giurì d'accusa procede 1. sugli attentati contro la libertà, o la sicurezza individuale de' Cittadini. 2. Su quelli, che sono commessi contro il diritto delle genti. 3. Sull'opposizione all'eseguimento dei giudizj, e e di tutti gli atti esecutorj emanati dalle Autorità costituite. 4. Sulle turbolenze cagionate, e fatti praticati per impedire la percezione delle contribuzioni, la libera circolazione delle sussistenze, ed altri oggetti di commercio. *C. a.* 242. *p.* 43.

Direttore del Giurì d'accusa procede immediatamente come Uffiziale di Polizia sulle denunzie, che gli fa il Prefetto Consolare sia per uffizio, sia dopo gli ordini del Consolato. *C. a.* 242. *p.* 42.

Direttori del Giurì d'accusa, e li Presidenti de' Tribunali Criminali fanno a sorte la nota dei Giurati sulle liste, che sono scritte secondo il modo determinato dalla Legge per le Amministrazioni Centrali, e che possono essere annullate dal Consolato. *C. a.* 237. *p.* 42.

Direttori del Giurì d'accusa possono esser tanti stabiliti dalla Legge, oltre il Presidente del Tribunale di Censura, quanti n'esigga la spedizione degli affari nelle Comuni superiori a 50. mila abitanti. *C. a.* 239. *p.* 42.

Direttori del Giurì d'accusa sono gli Presidenti de' Tribunali di Censura, ciascuno nel suo Circondario. *C. a.* 238 *p.* 42. Vedi Giurì.

Direttore del Giurì d'accusa, considerato come Uffiziale di Polizia giudiziaria perseguita i delitti in conformità dell' art. 230. della Costituzione, ed adempie, rapporto a tali delitti, le funzioni attribuite al Pretore art. 46., e 47. *L. a.* 48. *p.* 89.

Direttore del Giurì d'accusa per la inquisizione, e persecuzione di qualunque delitto commesso in una Comune, nella quale non vi sia Pretore, può incaricare un Comandante, o Ufiziale della Squadra Nazionale dell'esercizio di tutte le funzioni di Polizia giudiziaria sino al mandato d'arresto esclusivamente. *L. a.* 50. *p.* 90.

Direttore del Giurì d'accusa è il Presidente stesso del Tribunale di Censura. *L. a.* 66. *p.* 93.

DIRITTI dell'Uomo in società sono la libertà, l'eguaglianza, la sicurezza, la proprietà. *C. a.* 1. *p.* 1.

DISCUSSIONE chiusa, che sia dopo la 3. lettura d'un progetto ne' Consiglj Legislativi, il Presidente pone a voti la domanda per sapere, se v'è luogo ad aggiornamento. E quando questo non sia pronunziato, passa ad esporre alle emende proposte; e se il Tribunato non rigetta subito, s'aggiorna la deliberazione a 20. giorni. *L. a.* 58. *p.* 55.

Discussione d'un progetto ne' Consiglj Legislativi s'apre dopo la lettura di esso; nè si chiude, se non dopo un decreto, e allorchè non si presentino più Opinanti. Finchè essa è aperta, la parola è accordata ad ogni Membro, che l'abbia domandata, e nell'ordine della domanda, che ne hanno fatta. *L. a.* 56. *p.* 55.

DOMESTICI stipendiati addetti al servizio della persona, o della casa sono sospesi dall'esercizio de' diritti della Cittadinanza Romana. *C. a.* 11. *p.* 7.

DOMICILIO per votare ne' Comizj s'acquista con la sola residenza d'un anno, e si perde per l'assenza d'un anno. *C. a.* 15. *p.* 7.

Domicilio nel Territorio della Repubblica richiesto per i Tribuni all' art. 70., e per i Senatori art. 80. non riguarda quelli, che sono usciti con missione del Governo. *C. a.* 81. *p.* 17.

DOVERI DELL' UOMO debbono conoscersi da ciascuno, e adempiersi per mantenere la Società. *C. a.* 1. *p.* 3.

EC ED

ECCLESIASTICI STABILIMENTI, altri d'assistenza, come Ospizj, ed Ospedali Civili, distribuzioni di soccorsi in danaro ed in qualunque materia, sono sotto la vigilanza delle Amministrazioni Dipartimentali, che fanno eseguirne le Leggi, che le concernano, e ne danno conto al Ministro dell'Interno. *L. a.* 16. *p.* 70.

EDILE è uno, ed un Aggiunto nelle Comuni sotto li 10. mila abitanti. *C. a.* 181. *p.* 32.

Edili riuniti di più Comuni formano la Municipalità del Cantone. *C. a.* 182. *p.* 32.

Edili sono sette, contandovi il Presidente, in ogni Cantone da 10. mila a 100. mila abitanti. *C. a.* 184. *p.* 32.

Edili sono nominati per due anni, e rinovati ogn'anno per metà, o per la parte più prossima alla metà; e alternativamente per la frazione più grande, e più piccola. C. a. 187. p. 33.

Edili possono essere rieletti una volta senza intervallo; ma dopo la seconda volta non può essere rieletto, che dopo l'intervallo d'un anno. C. a. 188. e 189. p. 33.

Edili sette d'ogni Comune al di sopra di 10. mila abitanti nel dì 1. Ventoso dell'anno 7. tireranno a sorte l'uscita di tre di loro. L. a. 28. p. 24. Vedi Lista, Comuni, Comizj, Assemblee Tribuli.

Edile è uno nelle Comuni al di sotto di 10. mila abitanti, ch'è Membro dell'Amministrazione Municipale, ed ha un Aggiunto per secondarlo nelle sue funzioni, e che lo supplirà in caso della sua assenza, tanto nella Comune, che nell'Amministrazione Municipale. L. a. 27. p. 72.

Edili, ed Aggiunti eletti ogn'anno, entrano in funzione li 15. Germile. L. a. 28. p. 72.

EGUAGLIANZA consiste nell'essere la Legge la stessa per tutti, e quando protegge, e quando punisce, non ammette alcuna distinzione di nascita, alcun potere ereditario. C. a. 3. p. 1.

ELETTORI ne' Comizj se ne nominano uno per ogni 200. Cittadini presenti, o assenti, che hanno diritto di votare. Fin al numero di 300. Cittadini inclusivamente se ne nomina un solo. Da 301. a 500. se ne nominano due. Da 501. a 700. se ne nominano tre. Da 701. a 900. quattro. C. a. 31. p. 10.

Elettori nominati si riducono immediatamente dopo a metà, scartandosi una metà a sorte; e per farsi quest'estrazione si riuniscono al Capoluogo della Municipalità, e quella si eseguisce avanti al Presidente, agli Edili, ed il Prefetto Consolare. C. a. 32. p. 10.

Elettore chi sia stato d'un'Assemblea Elettorale, non può riunirsi in qualità di Elettore con quelli, che sono stati con lui Membri di detta Assemblea, che sarebbe un attentato contro la sicurezza pubblica. C. a. 38. p. 11.

Elettori debbono avere le qualità necessarie per esercitare i diritti di Cittadino Romano, aver compiti 25. anni, esser proprietario, usufruttuario, o locatario, o affittuario d'un bene, di cui la rendita annua sia eguale al valore locale di 150. giornate di lavoro. C. a. 34. p. 10.

Elettori nominati da uno stesso Comizio, come si riducano a metà, la quale formi l'Assemblea Elettorale d'una Municipalità. *L. a.* 54. *p.* 30.

ELEZIONI a scrutinio individuale si fanno a maggiorità assoluta; quelle, che si fanno a scrutinio di lista si consumano qualche volta a pluralità relativa. *L. a.* 90. *p.* 37.

Elezione individuale si consuma, se nel primo giro dello Scrutinio un Candidato ha ottenuto più della metà dei voti. *L. a.* 91. *p.* 38.

Elezione de' Membri definitivi delle Assemblee si fa così: Ogni Cittadino nominato dal Segretario provisorio nella lettura della Lista, depone in un Vaso un biglietto con cinque nomi, senza alcuna destinazione di funzione. *L. a.* 46. *p.* 28. Vedi Scrutatori.

Elezione a maggiorità assoluta è quando un Candidato viene eletto a più della metà de' voti. *L. a.* 88. *p.* 37.

Elezione individuale può avere tre giri di Scrutinj. *L. a.* 91. *p.* 38.

Elezione alla pluralità relativa è quella, in cui per esser eletto basta, che un Candidato abbia ottenuto più voti d'ogni altro. *L. a.* 89. *p.* 37.

Elezione qualunque si fa a maggiorità di voti assoluta, o alla pluralità relativa. *L. a.* 87. *p.* 37.

Elezione, che non si consumi a maggiorità assoluta nel 2. giro, si proclamano i nomi de' due Candidati, che abbiano avuto più voti, e si fa il 3. giro dello Scrutinio, in cui deve darsi il voto ad uno di questi due, e quello, che ne avrà più, sarà l'eletto. *L. a.* 95. 96. *p.* 38.

Elezione si consuma, se nel 2. giro di Scrutinio uno de' 5. Candidati ottiene la maggiorità assoluta de' voti, sopra cioè la metà. *L. a.* 94. *p.* 38.

Elezione, che non si consuma al 3. giro per maggiorità di voti, perchè sia il numero eguale, resta fatta in favore del più anziano d'età degli due Candidati. *L. a.* 96. *p.* 38.

Elezione, quando nel primo giro dello Scrutinio non sia consumata a maggiorità assoluta, si forma la lista di 5. Candidati, che abbiano avuti più voti, e si procede al secondo giro di Scrutinio, nel quale non si può dare il voto, che ad un solo de' suddetti cinque. *L. a.* 93. *p.* 38.

Elezione in ogni caso d'eguaglianza di suffragj resta consumata a favore del maggiore d'età. *L. a.* 96. *p.* 38.

EMIGRATI FRANCESI sono esclusi per sempre dalla Cittadinanza Romana, e banditi dal di lei territorio. *C. n.* 8. *p.* 6.

Emigrati saranno sottoposti ad una Legge, che non potrà esser cangiata, se non nelle forme della Revisione della Costituzione. *C. a.* 365. *p.* 62.

EPOCHE del primo istallamento de' Tribunali, e loro Funzionarj. *L. n.* 128. *p.* 106.

ERA Repubblicana, che comincia ai 22. Settembre 1792., giorno della fondazione della Repubblica Francese, è comune alla Repubblica Romana. *C. a.* 364. *p.* 62.

FALLITO Debitore, e suo Erede immediato, che ritiene a titolo gratuito tutta, o parte la di lui successione, resta sospeso dall'esercizio de' diritti della Cittadinanza Romana. *C. n.* 11. *p.* 7.

FESTE NAZIONALI s'istituiscono per mantenere tra Cittadini la Fratellanza, affezionarli alla Costituzione, alle Leggi, alla Patria. *C. a.* 294. *p.* 51.

FINANZE avranno uno stabilimento di contribuzioni dirette, il quale sia uniforme per tutta la Repubblica secondo i principj fissati nel titolo della Costituzione. *L. n.* 1. *p.* 114. Vedi Contribuzioni, Spese, Imposizioni.

FOGLIO DI PRESENZA di ogni giorno è diviso per linee in 40. caselle ~~per il Senato~~, e 72. per il Tribunato. Ogni casella è numerata; ed ogni Membro pone la sua sottoscrizione al numero che corrisponde a quello della sua Sedia. *L. a.* 34. *p.* 50.

Foglio di presenza è portato ai Segretarj, che scrivono la parola *assente* in tutte le caselle vuote, formandone poi la lista, che s'inserisce ogni giorno nel processo verbale, eccettuati que' Membri, di cui il Consiglio ha autorizzato l'assenza. *L. a.* 35. *p.* 50.

Foglio di presenza, che non trovisi sottoscritto dai rispettivi Membri fa sì, che ognuno di essi perda tre miriagrammi dal suo trattamento, quando non sia la di lui assenza autorizzata da un congedo, o da una determinazione speciale, e nominativa del proprio Consiglio. *L. a.* 36. *p.* 51.

FORESTIERI stabiliti o nò nel Territorio della Repubblica Romana succedono ai loro Parenti forestieri, o Romani; e possono contrattare, acquistare, e ricever beni situati nella Repubblica, e disporne come Cittadini Romani, con tutti i mezzi autorizzati dalla Legge. *C. a.* 326. *p.* 56.

FORMOLA dell' approvazione del Senato sopra la risoluzione del Tribunato si sottoscrive dal Presidente, e dai Segretarj, è questa: *Il Senato approva. C. a.* 93. *p.* 19.

Formola del rifiuto per motivo di nullità, o sia mancanza delle forme indicate nell' articolo 73. sottoscritta dal Presidente, e dai Segretarj: *La Costituzione annulla. C. a.* 94. *p.* 19.

Formola del rifiuto sul merito della Legge proposta dal Tribunato, e risoluta, si sottoscrive dal Presidente, e Segretarj: *Il Senato non può adottare. C. a.* 95. *p.* 19.

Formola del Tribunato, quando dopo aver deliberato in conformità dell' articolo 73. ammette la denunzia contro un Membro de' Consigli Legislativi: *La denunzia contro . . . . . per il fatto di . . . . in data de' . . . . sottoscritta da . . . . è ammessa. C. a.* 118. *p.* 23.

Formola della pubblicazione delle Leggi, ed Atti de' Consigli Legislativi, deve usarsi dal Consolato: *A nome della Repubblica Romana* (Legge) o (Atto dei Consigli Legislativi) . . . . *Il Consolato ordina, che la Legge, o Atto Legislativo qui sopra espresso sarà pubblicato, eseguito, e munito del Sigillo della Repubblica. C. a.* 132. *p.* 25.

FORZA ARMATA deve difender lo Stato da' Nemici esterni, e mantener l' ordine nell' interno, e l' esecuzione delle Leggi. *C. a.* 268. *p.* 47.

Forza armata è essenzialmente obbediente; nè alcun corpo armato può deliberare. *C. a.* 269. *p.* 47.

Forza armata si divide in Guardia Nazionale sedentaria, e Guardia Nazionale in attività. *C. a.* 270. *p.* 47. Vedi Guardia Nazionale.

Forza armata straniera non può introdursi nel territorio della Repubblica senza il previo consenso de' Consigli Legislativi. *C. a.* 288. *p.* 50.

Forza armata sarà stabilita sotto nome di Squadra Nazionale destinata al mantenimento della tranquillità interna della Repubblica, e per l' esecuzione degli ordini degli Uffiziali di Polizia. *L. a.* 49. *p.* 89.

FORZA PUBBLICA non può essere requisita dalle Autorità Civili, se non nell'estensione del loro territorio, nè può tradursi da un Cantone all'altro, senza essere autorizzata dall'Amministrazione del Dipartimento; nè quella di un Dipartimento all'altro, senza ordine del Consolato. *C. a.* 285. *p.* 49. Vedi Guardia Nazionale.

Forza pubblica riceve gli ordini dai Consigli Legislativi per l'esecuzione de'giudizj, e procedura contro gli Accusati per tutto il territorio della Repubblica. *C. a.* 286. *p.* 50.

FUNZIONARIO sostituito dalle Assemblee Elettorali ad un altro morto, dimesso, o destituito, si considera eletto per il solo tempo rimanente a quello, a cui vien sostituito. *C. a.* 41. *p.* 11.

Funzionarj pubblici, che sono membri de' due Consigli Legislativi sono rimpiazzati nel modo, che determina la Legge. *C. a.* 47. *p.* 12.

Funzionarj pubblici non potranno esercitare alcuna funzione prima d'aver giurato l'odio alla Monarchia, e all'Anarchia, e di fedeltà, e attaccamento alla Repubblica, e alla Costituzione. *C. a.* 367. *p.* 63.

Funzionarj pubblici nominati la prima volta dal General Comandante delle Truppe Francesi in Roma goderanno i diritti di Cittadino Romano per tutti gli effetti, come se fossero stati nominati nelle forme prescritte dalla Costituzione. *C. a.* 368. *p.* 63.

Funzionarj surrogati ai morti, dimessi, o destituiti, esercitano per il tempo di questi; e non ne siegue veruna interruzione, o cambiamento nell'ordine stabilito dall'art. 23. a 34. *L. a.* 37. *p.* 26.

Funzionarj Militari, che accettano altre funzioni, conservano il loro grado, e i loro diritti d'anzianità; anche, se essendo in attività di servizio, non possono coprire altri impieghi pubblici, eccettuati quelli di Senatore, Tribuno, o Console, senza la previa approvazione del Consolato. *L. a.* 6. *p.* 125.

Funzionario nominato ad altra funzione pubblica, che non fa nota la sua accettazione, si considera come non abbia accettato. *L. a.* 8. *p.* 126.

Funzionario, fuori de'casi dall'art. 2. al 6., nominato ad altra funzione pubblica, e l'abbia accettata, sarà rimpiazzato nella prima funzione definitivamente. *L. a.* 9. *p.* 126.

Funzionario, che abbia accettata un'altra funzione pubblica nei casi dall'art. 4. al 6. sarà rimpiazzato provisoriamente nelle prime sue funzioni, e per il solo tempo, che dura l'esercizio delle nuove; il trattamento però sarà quello delle seconde. *L. a.* 10. *p.* 126.

Funzionario nominato ad altra funzione pubblica deve far nota la sua accettazione all'Autorità, e modo da tenersi. *L. a.* 7. *p.* 126.

FUNZIONI pubbliche non possono divenire proprietà di quelle, che si esercitano. *C. a.* 21. *p.* 3.

Funzioni delle Amministrazioni del Dipartimento, e delle Municipalità per preparare la tenuta delle Assemblee, e Comizj, che sono: 1. Tenere i Registri Civici. 2. Estrarne i titoli de' Cittadini, che hanno diritto di votare. 3. Designare il numero, ed il luogo delle Assemblee, e Comizj. 4. Indicare il numero, e la specie delle elezioni da farsi in ogni Comizio, Assemblea Tribule, o Elettorale. *L. a.* 4. *p.* 20.

Funzioni pubbliche duplicate non possono riunirsi in un Soggetto, fuori d'alcuni casi. *L. a.* 1. *p.* 125.

Funzioni pubbliche possono riunirsi in un Membro dell'Istituto Nazionale. *L. a.* 2. *p.* 125.

Funzioni pubbliche possono riunirsi in un Giurato ordinario, eccettuate quelle di Senatore, Tribuno, Console, Membro d'Autorità giudiziaria, ed ogni Funzionario di nomina del Consolato. *L. a.* 3. *p.* 125.

Funzioni d'Alto Giurato sono compatibili con ogn'altra funzione pubblica, eccettuata di Senatore, Tribuno, Console, Alto Pretore, ed ogni Funzionario di nomina del Consolato. *L. a.* 4. *p.* 125.

Funzioni pubbliche, la di cui durata non ha limite, sono compatibili con ogn'altra funzione, eccettuate quelle di Prefetto Consolare. *L. a.* 5. *p.* 125.

Funzioni Militari, e generalmente quelle de' Cittadini, che fanno parte dell'armata, sono comprese nell'art. 5. *L. a.* 6. *p.* 125.

GA GE GI

GARANZIA sociale non può esistere, se la divisione de' poteri non è stabilita, se non sono fissati i loro limiti, e se non è assicurata la responsabilità dei Funzionarj pubblici. *C. a.* 22. *p.* 3.

Garanzia de' Consigli Legislativi significata dall'art. 114. al 126. comune ai Consoli. C. a. 160. p 29.

GENERALI IN CAPO sono nominati dal Consolato, e clusivamente dai gradi di consanguinità, o affinità assegnati all'art. 141. C. a. 149. p. 28.

GENERAL COMANDANTE delle Truppe Francesi in Roma farà per la prima volta le differenti nomine attribuite nella Costituzione a tutte le funzioni; ed avranno lo stesso effetto del modo Costituzionale. Egli non sarà vincolato dalle regole stabilite, e tutti i nominati da lui acquisteranno i diritti di Cittadino Romano. C. a. 368. p. 63.

General Comandante delle Truppe Francesi in Roma, fin dalla ratifica del trattato d'Alleanza tra la Repubblica Romana, e la Repubblica Francese, potrà fare quelle Leggi, che gli sembreranno urgenti; nè alcuna Legge de' Consiglj Legislativi potrà esser promulgata, se non venga prima approvata da lui; ed il Consolato dovrà promulgare le Leggi del General suddetto, come fossero emanate dal Potere Legislativo. C. a. 369. p. 64.

General Francese Comandante in Roma fa le nomine indicate. L. a. 6.. e seg. p. 68. e seg. Vedi Amministrazioni Dipartimentali, e Municipali.

General Comandante delle Truppe Francesi in Roma nominerà i Membri dell'Istituto Nazionale di prima formazione. L. a. 112. p. 111.

GIOVANI non possono essere iscritti al Registro Civico, se non provano di saper leggere, e scrivere, ed esercitare l'agricoltura, o una professione meccanica. Quest' art. non avrà esecuzione, se non dall'anno 15. dell'Era Repubblicana. C. a. 14. p. 7.

GIUDICATO nessuno può essere, se non dopo essere stato ascoltato, o legalmente citato. C. a. 11. p. 2.

GIUDICI non possono ingerirsi nell' esercizio del Potere Esecutivo. Non impedire, nè sospendere l'esecuzione di alcuna Legge, nè citare avanti di se gli Amministratori Dipartimentali, o gli Edili per motivo di loro funzioni, se non sono autorizzati dal Consolato. C. a. 203. p. 36.

Giudici assegnati dalla Legge non possono deviarsi per alcuna commissione, nè per altre attribuzioni fuori di quelle determinate da una Legge anteriore. C. a. 204. p. 36.

Giudici non possono essere destituiti, se non per prevari-

cazione legalmente giudicata, nè sospesi, se non per un' accusa ammessa. *C. a.* 205. *p.* 36.

Giudici non possono essere più in un Tribunale in grado di consanguinità, e affinità dell' art. 141. *C. a.* 206. *p.* 36.

Giudice non può essere d' un Tribunale Dipartimentale, nemmeno Pretore, Assessore, Membro dell' Alta Pretura, Giurato, o Prefetto Consolare presso i Tribunali, se non abbia compiti 25. anni. *C. a.* 208. *p.* 37.

Giudici del Tribunale Civile si eleggono con tre Supplementarj, due de' quali si prendono tra i Cittadini, che risiedono nella Comune, in cui si trova il Tribunale. *C. a.* 215. *p.* 38.

Giudici del Tribunale Civile del Dipartimento sono 5., ed i loro Supplementarj 3. tutti nominati dalle Assemblee Elettorali nel mese di Germile d' ogni 5. anni; ed entrano in funzione li 15. Fiorile. *L. a.* 29. *p.* 85.

Giudici del Tribunale Civile del Dipartimento nel caso d' assenza di più di due tra li 5. di loro, sono rimpiazzati da altri a nomina del Presidente, tra il numero dei Supplementarj, per completare il numero di tre Giudici. *L. a.* 30. *p.* 85.

Giudice tra i 5. del Tribunale Civile del Dipartimento, destituito, dimesso, o morto, è rimpiazzato fin alli 15. Germile seguente da quello de' Supplementarj, che ottenne più voti nell' elezione. *L. a.* 32. *p.* 85.

Giudici, e Supplementarj del Tribunale Civile, se sieno ridotti a 4. per motivo di morti, dimissioni, o destituzioni, saranno nominati altri da rimpiazzarsi dall' Alta Pretura sopra una lista triplicata presentatagli dai restanti del detto Tribunale Civile. *L. a.* 33. *p.* 85.

Giudici, ed altri Funzionarj impiegati ne' Tribunali, nominati all' art. 118, 119. 120. 121. possono ricevere onorarj, o retribuzione qualunque per sedute, rapporti, funzioni, o altro qualsisia. *L. a.* 122. *p.* 105.

GIUDIZIARIE FUNZIONI non possono citarsi dai Consigli Legislativi. *C. a.* 202. *p.* 36.

GIURAMENTO da prestarsi da tutti i pubblici Funzionarj d' odio alla Monarchia, e all' Anarchia, e di fedeltà, e attaccamento alla Repubblica, e alla Costituzione. *C. a.* 367. *p.* 63.

GIURI' primo dichiara, se l' accusa deve ammettersi, o ri-

gettarsi. Il secondo Giurì riconosce il fatto. La pena viene determinata dalla Legge, ed applicata dai Tribunali Criminali. *C. a.* 234. *p.* 41.

Giurì d'accusa tanti sono in ogni Dipartimento, quanti i Tribunali di Censura. *C. a.* 238. *p.* 42.

Giurì d' accusa sono Tribunali Criminali relativamente ai delitti di prima classe, cioè quelli, che importano pena infamante, o afflittiva. *L. a.* 37. *p.* 87.

Giurì d'accusa sono 3. in ogni Dipartimento, i Circondarj de' quali sono i medesimi, che quelli de' Tribunali di Censura. *L. a.* 66. *p.* 93.

Giurì d'accusa ha per Direttore il Presidente del Tribunale di Censura; e per Prefetto Consolare, e per lo Scriba il medesimo Prefetto Consolare, e lo Scriba dello stesso Tribunale di Censura. *L. a.* 66. *p.* 93.

Giurì d'accusa è un Tribunale composto di 8. Giurati destinati a quest'effetto secondo certe regole. *L. a.* 67. *p.* 94. Vedi Giurati.

Giurì speciali d'accusa, e di giudizio giudicano di quegli affari, ne'quali il Direttore del Giurì d'accusa ha esercitato le funzioni d'Uffiziale di Polizia giudiziale. *L. a.* 85. *p.* 97.

Giurì speciali giudicano sopra gli oggetti criminosi d'uno scritto stampato, falsificazione di scrittura, fallimento fraudolento, concussione, violenza, furto dei Commessi, o Associati in materia di finanze, banco, o commercio. *L. a.* 85. *p.* 97.

Giurì speciale d' accusa si forma, scegliendosi 16. Cittadini dal Prefetto Consolare presso il Tribunale di Censura; e da detto numero se n'estraggono 8. a sorte. *L. a.* 86. *p.* 97.

Giurì del Giudizio è composto di 12. Giurati almeno. L'accusato può senza dirne i motivi ricusarne un numero permesso dalla Legge. *C. a.* 247. *p.* 44.

Giurì speciale di giudizio si forma, scegliendosi 30. Cittadini dall'Amministrazione Dipartimentale, che per mezzo della sorte si riducono a 15., cioè 12. per fare le funzioni di Giurati, e 3. di Aggiunti. *L. a.* 87. *p.* 97.

Giurì speciali di giudizio, se in seguito delle ricuse, si trovino ridotti dalli 30. Giurati eletti dall' Amministrazione Dipartimentale a meno di 15., gli mancanti si sup-

plìscono dai Cittadini tirati a sorte nella lista ordinaria dei Giurati di giudizio. *L. a.* 88. *p.* 97.

Giurì speciali di giudizio possono ricusarsi dagli Accusati, come s'è detto de' Giurati ordinarj. *L. a.* 88. *p.* 97.

Giurì speciali di giudizio, in caso d'assenza de' Giurati, sono soggetti alle stesse pene prescritte all'art. 72. dei Giurati ordinarj. *L. a.* 89. *p.* 98.

GIURATI debbono soli ammettere l'accusa, perchè possa chiunque esser giudicato sopra delitti, che importino pena afflittiva, o infamante. *C. a.* 233. *p.* 41.

Giurati votan sempre a scrutinio segreto. *C. a.* 235. *p.* 41.

Giurati di giudizio non possono in 24. ore della loro riunione votare in favore, o contro, se non a voti tutti conformi. Durante questo tempo saranno esclusi da ogni esterna comunicazione. Se dopo detto tempo dichiarano di non essersi potuti accordare per dare il voto unanime, si riuniranno di nuovo, ed il giudizio si darà con la maggioranza assoluta de' voti. A voti eguali prevale l'opinione favorevole all'Accusato. *C. a.* 236. *p.* 41.

Giurati non devono ricevere dai Giudici veruna questione complessa. *C. a.* 246. *p.* 44.

Giurati possono essere tutti i Cittadini di 30. anni compiti, e chiamati ad esercitarne le funzioni. Non possono però esser li Consoli, Senatori, e Tribuni, Ministri, Prefetti Consolari, ed Uffiziali di Polizia giudiciaria; e sono dispensati i Settuagenarj. *L. a.* 68. *p.* 94.

Giurati d'accusa si pongono in lista dall'Amministrazione Dipartimentale, una per ogni Circondario. Ogni lista è composta di 100. nomi, il terzo de' quali è preso nella Comune, dove è stabilito il Tribunale di Censura. Ogni lista tanto de' Giurati d'accusa, che di giudizio deve comunicarsi al Prefetto Consolare, e può essere annullata dal Consolato. *L. a.* 69. 70. *p.* 94.

Giurati sono estratti a sorte pubblicamente tra li 100. Cittadini descritti nella lista, ogni 10. giorni del mese dal Direttore del Giurì d'accusa, dal Prefetto Consolare, e dallo Scriba. Gli otto estratti esercitano per 10. giorni. *L. a.* 71. *p.* 94.

Giurati in numero di 8. eletti tra i Cittadini per comporre il Tribunale del Giurì d'accusa sono avvertiti 4. giorni avanti, e non intervenendo, se precedentemente non è

stata dal Direttore dichiarata valida la scusa, sono da lui condannati alla multa di scudi 20., con la stampa, ed affissione del giudicato in tutte le Comuni del Circondario a loro spese. *L. a. 72. p. 94.*

Giurati assenti sono rimpiazzati a sorte tirata fra i Cittadini della Comune, dov'esiste il Tribunale di Censura, i quali si troveranno descritti nella lista del Trimestre. *L. a. 72. p. 95.*

Giurati d'accusa in numero di 8. convocati per una causa Criminale assistono al processo, durante il quale, sono intesi, l'Incolpato, il Querelante, ed i Testimonj. Terminato il processo gli 8. Giurati deliberano soli in segreto, e senza uscir mai dalla sala, sull'atto d'accusa rimesso loro dal Direttore. Il più vecchio tra loro presiede, raccoglie i voti, ed in seguito pone sotto l'atto di accusa una di queste due formole: *Non v'è luogo all'accusa*, ovvero *V'è luogo all'accusa*. Ma questa seconda dichiarazione non si fa, che con 5. degli 8. voti. *L. a. 73. p. 95.*

Giurati possono separare le loro dichiarazioni, quando sono più compresi nel medesimo atto d'accusa; e contro uno dire, che vi sia luogo all'accusa, contro l'altro nò. *L. a. 74. p. 95.*

Giurati di giudizio sono altri Giudici del Tribunale Criminale del Dipartimento, e la di loro lista si compone in ogni trimestre dalle 3. liste de' Giurati d'accusa dello stesso Dipartimento. *L. a. 75. p. 95.*

Giurati di giudizio, o sia la lista, di cui all'art. 69., e seg. si presenta ogni primo giorno del mese dal Presidente del Tribunal Criminale al Prefetto Consolare presso il medesimo; ed il Prefetto può toglier un nome per ogni lista, senza allegarne i motivi. *L. a. 76. p. 95.*

Giurati di giudizio s'estraggono a sorte in numero di 12., e tre Aggiunti. *L. a. 76. p. 96.*

Giurati di giudizio, e loro Aggiunti descritti in una Tavola possono ricusarsi dall'accusato fin al numero di 20., senza addurne il motivo; ed i ricusati si rimpiazzano a sorte. *L. a. 77. p. 96.*

Giurati di Giudizio fin al numero di 20. possono ricusarsi anche se sieno più Accusati per lo stesso delitto; e non essendo concordi nelle ricuse, si estraggono a sorte chi

di loro il primo, il secondo ec. debba ricusare, e così successivamente fin a detto numero di 20. *L. a.* 78. *p.* 96.

Giurati di giudizio non possono più di 20. allegarsi sospetti senza causa; con causa sì; e l'Accusato, o Co-accusati debbono esporla al Presidente del Tribunal Criminale, che insieme con due Giudici Civili pronunziano su di essa, dopo aver inteso il Prefetto Consolare. *L. a.* 79 *p.* 96.

Giurati di giudizio, che s'esimessero dall'andare a giudicare, sono multati come all'art. 65. *L. a.* 80. *p.* 96.

Giurato di giudizio non può essere chi sia stato nella medesima causa Giurato d'accusa. *L. a.* 81. *p.* 96.

Giurati di giudizio numero 12., e li 3. Aggiunti assistono alla discussione, finita la quale, i Giurati si ritirano nella Camera loro destinata per rispondere alle questioni, che sono state rimesse loro in iscritto dal Presidente, firmate da lui, e dagli altri Giudici. *L. a.* 82. *p* 95.

Giurati di giudizio, se in ore 24 non abbiano presentato una dichiarazione unanime sottoscritta dai più anziani fra loro, si fa la dichiarazione sopra ciascuna questione per assoluta maggioranza di voti. *L. a.* 83. *p.* 96.

Giurati di giudizio, se in 24. ore abbiano fatta la dichiarazione con la maggioranza assoluta, come all'art. 80., ed il Presidente del Tribunal Criminale con gli altri 2. Giudici sono conformi a credere, che i Giurati siansi ingannati, si riuniscono li 3. Aggiunti per procedere a maggioranza di voti a nuova dichiarazione sopra ciascuna questione. *L. a.* 84. *p.* 97.

GIUSTIZIA CIVILE s'esercita. *L. a.* 1. *al* 36. *p.* 81. *e seg.*

Giustizia Criminale s'esercita. *L. a.* 37. *e seg. p.* 87. *e seg.*

Giustizia Criminale per la sua Amministrazione in tre ordini di Tribunali nominati all'art. 37. esigge molti Uffiziali di Polizia giudiziaria. *L. a.* 38. *p.* 87.

GRADI di consanguinità, ed affinità, entro i quali non può da più persone godersi il Consolato, nè succedersi, se non dopo un egual numero d'anni, ne' quali alcuni di loro sono stati in funzione. *C. a.* 141. *p.* 26.

GRANDI EDILI sono tre nominati dal Consolato, che formano il Burò Centrale nelle Comuni, che contengono più Municipalità. *C. a.* 186. *p.* 33.

GRANDI QUESTORI sono nominati, e deponibili dal Consolato; e debbono esser maritati, o vedovi. *C. a.* 307. *p.* 53.

Grandi Questori sono incaricati: 1. D' invigilare alla riscossione, ed a tutti i danari Nazionali. 2. D'ordinare il giro de' fondi, ed il pagamento di tutte le spese pubbliche fatte col consenso de' Consigli Legislativi. 3. Di tenere conto aperto d' introito, ed esito col Questore d'ogni Dipartimento, e con le diverse Agenzie Nazionali. 4. Corrispondere co' Questori, Agenzie, ed Amministrazioni per l' incasso regolare, ed esatto delle pubbliche Rendite. *C. a.* 308. *p.* 53.

Grandi Questori non possono far eseguire alcun pagamento, sotto pena di prevaricazione, se non in virtù: 1. D' una Legge, e per la quantità decretata. 2. D' una decisione del Consolato. 3. Della firma del Ministro, che ordina la spesa. *C. a.* 309. *p.* 53.

Grandi Questori non possono, sotto pena di prevaricazione, approvare alcun pagamento, se il Mandato del Ministro, che l'ordina, non contiene la data, e non cita la decisione del Consolato, e la Legge, che autorizza il pagamento. *C. a.* 310. *p.* 54.

Gran Questori saranno 3. nominati dal Consolato come all' art. 307. della Costituzione, e sono incaricati della ricupera di tutto il danaro pubblico, e del pagamento di tutte le spese. *L. a.* 41. 42. *p.* 122.

Gran Questori formano un piano d'organizzazione de' Banchi della gran Questura, che verrà approvato per Legge particolare. Il loro trattamento sarà di Rub. 85. 18. grano. *L. a.* 51. *p.* 123.

GRAN QUESTURA avrà Cassa, in cui sarà versato tutto il danaro spettante alla Repubblica, e dalla medesima saranno soddisfatte tutte le spese. *L. a.* 43. *p.* 122.

Gran Questura non può effettuare alcun pagamento senza ordine speciale di qualche Ministro; e l' ordine deve far menzione della data della Legge, e della decisione del Consolato, come all' articolo 309. della Costituzione. *L. a.* 44. *p.* 122.

Gran Questura ha per Agenti particolari i Questori dei Dipartimenti; tenendo un conto aperto con ciascuno di loro. *L. a.* 45. *p.* 122.

Gran Questura esigge in ciascun mese, e quando lo crede necessario, lo stato della loro Cassa dai Questori dei Dipartimenti, come all' art. 1. della Legge de' Corpi Amministrativi. *L. a.* 46. *p.* 122.

Gran Questura fornirà al Ministro delle Finanze tutti i ragguagli, che le domanderà sopra le sue operazioni, e negoziazioni da farsi coi Banchieri per i pagamenti giornalieri da effettuarsi dentro, o fuori della Repubblica. *L. a. 50. p. 123.*

Gran Questura, ed il Burò della Contabilità sarà collocata al Vaticano. E finchè sian decretati i fondi per questi due Stabilimenti, il Consolato provederà alle loro spese. Il Ministro delle Finanze ne rilascerà gli ordini. *L. a. 55. p. 124.*

GUARDIA l'ha propria, e distinta ognun de' due Consiglj Legislativi, nè quella d'uno può esser più forte di quella dell'altro, come nemmeno di quella del Consolato. *C. a. 66, p. 15.*

Guardia del Consolato metà Infanteria, metà Cavalleria, di numero eguale a quella de' Consiglj Legislativi. *L. a. 169. p. 30,*

Guardia accompagna il Consolato nelle ceremonie, e comparse pubbliche, dove ha sempre il primo luogo. *L. a. 169. p. 30.*

Guardia Nazionale sedentaria è composta di tutti i Cittadini, e figli di Cittadini in istato di portar le armi; nè alcun Romano può esercitare i diritti di Cittadino, se non v'è ascritto. *C. a. 271. e 273. p. 48.* Vedi Cittadino Romano.

Guardia Nazionale sedentaria, e la sua disciplina sono eguali in tutta la Repubblica, e sono determinate dalla Legge. *C. a. 272. p. 48.*

Guardia Nazionale sedentaria non ammette distinzione di grado, e subordinazione, se non relativamente al servizio, ed al tempo di questo. *C. a. 274. p. 48.*

Guardia Nazionale sedentaria ha Uffiziali, che si eleggono temporaneamente dai Cittadini, che la compongono, nè possono essere rieletti, che dopo qualche intervallo. *C. a. 275. p. 48.*

Guardia Nazionale sedentaria di un intero Dipartimento non può essere comandata abitualmente da un solo Cittadino. *C. a. 276. p. 48.*

Guardia Nazionale sedentaria, casochè debbasi radunare in un Dipartimento, può esser comandata da un Comandante temporaneo nominato dal Consolato. *C. a. 277. p. 48.*

Guardia Nazionale sedentaria in una Città di 10. mila abitanti, e più, non può essere abitualmente comandata da un solo Cittadino. *C. a.* 278. *p.* 48.

Guardia Nazionale in attività si mantiene dalla Repubblica anche in tempo di pace per l'armata di terra, e di mare. *C. a.* 275. *p.* 49.

Guardia Nazionale in attività si forma per arruolamento volontario, ed in caso di bisogno, come determina la Legge. *C. a.* 280. *p.* 49.

Guardia Nazionale in attività ha Generali in capo per le Truppe di terra, e di mare, nominati per il caso di guerra. Ricevono delle commissioni dal Consolato, che gliele revoca ad arbitrio; e tali commissioni durano una campagna, ma possono prorogarsi ad arbitrio. *C. a.* 281. *p.* 49.

Guardia Nazionale in attività non può avere Generalissimo. *C. a.* 282. *p.* 49.

Guardia Nazionale sedentaria, o in attività non può agire per servizio interno della Repubblica, se non sulla requisizione in iscritto dell' Autorità civile nelle forme prescritte dalla Legge. *C. a.* 284. *p.* 49.

Guardie Campestri, e Silvestri appartengono alla Polizia, e saranno regolate dalle Leggi delle Amministrazioni Rurali, e Silvestri. *L. a.* 45. *p.* 88.

Guardie Campestri, e Silvestri come Uffiziali di Polizia giudiziaria dovranno inquirere i delitti contro le proprietà silvestri, e rurali; formarne i processi verbali; di arrestare, e far condurre avanti il Pretore ogni individuo da loro sorpreso in fragrante delitto. *L. a.* 45. *p.* 89.

GUERRA non può esser decisa, se non da un Atto dei Consiglj Legislativi su la proposizione formale del Consolato. *C. a.* 317. e 318. *p.* 55. Vedi Consolato, e Pace.

Guerra imminente per ostilità incominciate, minacciate, o preparativi di essa contro la Repubblica, è tenuto il Consolato in tali casi d'impiegare per la difesa dello Stato i mezzi opportuni, dovendone immediatamente avvertire i Consiglj Legislativi. *C. a.* 319. *p.* 55.

IMPOSIZIONE sulli fondi per la somma principale, e per i ventesimi accessorj dell'art. 8. dovrà calcolarsi in modo, che non solamente possa bastare alle spese universali di tutta la Repubblica, e particolari de' rispettivi Dipartimenti, ma pure che rimanga una somma considerabile da poterne disporre a sollievo di quei Dipartimenti, che fossero stati troppo aggravati, e cui fosse giusto accordare qualche bonifico. *L. a.* 12. *p.* 116.

Imposizioni su i fondi, e de' ventesimi accessorj, e le indirette percepite dagli Agenti particolari preposti a tal sorte d'imposizioni, e loro prodotti saranno versati nella Cassa del Questore del Dipartimento, che poi li verserà nella Cassa della gran Questura. *L. a.* 13. *p.* 116.

Imposizioni d'ogni specie attualmente esistenti dovranno notarsi in uno stato di esse; e continueranno ad esiggersi dai rispettivi Agenti fin al nuovo sistema di Contribuzioni; versandosi i prodotti di Roma nella Cassa della gran Questura, e quei dei Dipartimenti nella Cassa dei Questori Dipartimentali. *L. a.* 14. 15. *p.* 117.

INCOLPAZIONE non porta seco nè sospensione, nè arresto. *C. a.* 126. *p.* 24.

INSEGNE distintive, che ricordino funzioni anteriormente esercitate, o servizj prestati, non si possono portare da veruno. *C. a.* 357. *p.* 61.

Insegna, ed abito de' pubblici Funzionarj nell'esercizio delle loro funzioni si determina dalla Legge. *C. a.* 358. *p.* 61. Vedi Abito de' Funzionarj.

INTERDETTO GIUDIZIARIO per furore, demenza, o imbecillità sospende l'esercizio de' diritti della Cittadinanza Romana. *C. a.* 11. *p.* 7.

ISCRIZIONE nel Registro Civico non può negarsi ad alcuno, che la domandi, ma se la Municipalità riconosce, che manchi taluno delle qualità esatte dalla Costituzione, ne tiene Registro separato. *L. a.* 8. *p.* 21.

ISTALLAMENTO de' Tribunali, ed altri Funzionarj all'epoche fissate nella Legge *a.* 128. *p.* 106.

ISTITUTO NAZIONALE v'è per tutta la Repubblica incaricato di raccogliere tutte le scienze. *C. a.* 291. *p.* 50.

Istituto Nazionale creato dall'art. 291. della Costituzione sarà composto di 48. Membri residenti in Roma, e 48.

Associati residenti nelle altre Comuni della Repubblica. *L. a.* 1. *p.* 108.

Istituto Nazionale sarà diviso in 2. classi, ed ogni classe in 6. Sezioni a norma della Tavola. *L. a.* 2. *p.* 108.

Istituto Nazionale avrà in ognuna delle 2. classi fra li suoi Membri un Presidente per un anno, ed un Segretario per due anni. Nessuno potrà esser Presidente per due anni di seguito, nè per quattro Segretario. *L. a.* 3. *p.* 109.

Istituto Nazionale terrà due sedute particolari per ciascuna delle due classi in una Decade. Ogni seduta sarà di 2. ore almeno; e vi potranno assistere fin a 24. Cittadini. *L. a.* 5. *p.* 109.

Istituto Nazionale, e suoi Membri di ambe le classi terranno alli 5. d'ogni mese una seduta generale per i travagli, cui debbono concorrere in comune per le elezioni, l'amministrazione, e regolamento. Nessun forestiere assisterà a tali sedute. *L. a.* 6. *p.* 109.

Istituto Nazionale terrà 4. sedute pubbliche ogn'anno, cioè 15. Vendemiale, e 15. Nevoso, 15. Germile, e 15. Messidoro. I Membri vi leggeranno le memorie, discorsi, squarci di Poesia destinati a quest' effetto per mezzo di Scrutinio in ciascuna classe. *L. a.* 7. *p.* 110.

Istituto Nazionale, e suoi Membri daranno 4. Lezioni pubbliche per ogni Decade, cioè 2. da un Membro della classe delle Matematiche, e Fisiche; e 2. da un Membro dell' altra classe. Queste lezioni vacheranno ne' mesi di Messidoro, Termidoro, e Fruttidoro. *L. a.* 8. *p.* 110.

Istituto Nazionale, e suoi corsi pubblici, secondo l'ordine dell' articolo 8., avranno per oggetto nel primo anno le scienze relative alla prima Sezione d' ambe le classi; nel secondo anno quelle relative alle due seconde sezioni; e così di seguito. *L. a.* 9. *p.* 110.

Istituto Nazionale divisamente per ognuna delle due classi nominerà nel mese di Messidoro d'ogni anno, quello de' suoi Membri, che dovrà dare ne' primi 9. mesi dell'anno seguente le pubbliche lezioni indicate agli articoli 8. e 9. *L. a.* 10. *p.* 110.

Istituto Nazionale, ed ognuna delle sue due classi aprirà ogn'anno un concorso, sull' oggetto determinato da lei; riceverà le memorie de' concorrenti, e aggiudicherà il premio. Nella seduta poi dell'articolo 7. farà la distribuzione de' premj. *L. a.* 11. *p.* 110.

Istituto Nazionale di prima formazione sarà composto dai Membri nominati dal General Francese in Roma. *L. a.* 22. *p.* 112.

Istitituto Nazionale dove un posto di un Membro, o di un Associato venga a mancare, i Membri, che restano della Sezione, in cui è vacato il posto, presenteranno alla loro classe una lista di cinque Candidati; e la classe riducendo a 3 la lista, se ne fa l'elezione dall'Istituto intiero. *L. a.* 13. *p.* 111.

Istituto Nazionale per l'elezione di un Membro farà il primo scrutinio fra li 2. Candidati, i nomi de'quali saranno i primi nell'ordine alfabetico. Il secondo fra il 3., e quello de'due primi, che nel primo scrutinio avrà ottenuto più voti. Quello che nel secondo scrutinio avrà ottenuto più voti sarà l'eletto. *L. a.* 14. *p.* 111.

Istituto Nazionale intiero per eleggere fra 3 Candidati presentati dalla classe, in cui manchi alcun Membro, farà due scrutinj individuali. *L. a.* 14. *p.* 11.

Istituto Nazionale, e suoi Membri avranno gli assegnamenti, per cui vi sarà ogn' anno una certa somma a disposizione del Ministro dell'Interno. *L. a.* 15. *p.* 112.

Istituto Nazionale, e suo Membri Residenti faranno tutti li regolamenti interiori, che stimeranno utili a questo stabilimento; non però contrarj alla Legge. *L. a.* 18 *p.* 112.

Istituto Nazionale assisterà in corpo a tutte le feste pubbliche, ed occuperà il primo posto dopo i Consoli, ed i Ministri. *L. a.* 19. *p.* 112.

Istituto Nazionale terrà le Sedute al Vaticano nel luogo, che sarà determinato dal Consolato. *L. a.* 20. *p.* 113.

Istituto Nazionale terrà la sua prima seduta pubblica li 16. Germile, *L. a.* 21. *p.* 113.

Istituto Nazionale s'occuperà primieramente per presentare al Tribunato un piano dettagliato d'istruzione pubblica, ed abbraccierà le Scuole primarie, altre di gradi superiori, ed altre delle Scienze, ed Arti determinate. Questo piano si stenderà a tutte le istruzioni Letterarie, e Morali, ed un sistema di feste Nazionali. *L. a.* 22. *p.* 113.

Istituto Nazionale se alli 15. Vendemmiale non avrà presentato al Tribunato il piano dell'articolo 22., sarà disciolto, e ricomposto dal Consolato di Membri almeno per metà diversi da quelli di prima formazione. *L. a.* 23. *p.* 113.

ISTRUZIONE PUBBLICA, e di varj stabilimenti di essa non hanno rapporto di subordinazione tra loro, nè alcuna corrispondenza amministrativa. *C. a.* 292. *p.* 50.

Istruzione, Educazione, e Società libere possono formarsi dai Cittadini per concorrere al progresso delle Scienze, e delle Arti. *C. a.* 293. *p.* 51.

Istruzione pubblica, gli stabilimenti Ecclesiastici sono sotto la vigilanza delle Amministrazioni Dipartimentali, che fanno eseguire le leggi, che gli concernano, e ne rendono cònto al Ministro dell' Interno. *L. a.* 16. *p.* 70. Vedi Ministro dell' Interno, Ecclesiastici stabilimenti, Amministrazione Dipartimentale.

LEG

LEGGE è la volontà generale, espressa dalla maggiorità de' Cittadini, o de' loro Rappresentanti. *C. a.* 6. *p.* 1.

Legge, che non proibisce, permette, nè però può essere impedito. Nessuno può essere costretto a fare ciò ch' essa non ordina. *C. a.* 7. *p.* 1.

Legge determina i casi, ne' quali ognuno può esser chiamato in giudizio, arrestato, e detenuto, e ne determina ancora le forme, e fuori di queste, e quelli, nessuno può esser chiamato, arrestato, detenuto. *C. a.* 8. *p.* 2.

Legge non deve prescrivere che pene strettamente necessarie, e proporzionate al delitto. *C. a.* 12. *p.* 2.

Legge criminale, o civile non può avere alcun effetto retroattivo. *C. a.* 14. *p.* 2.

Leggi chi le osserva realmente, e religiosamente è il vero Uomo da bene. *C. a.* 5. *p.* 3.

Leggi chi le trasgredisce apertamente si dichiara in istato di guerra con la Società. *C. a.* 6. *p.* 3.

Leggi chi le trasgredisce con l'astuzia, co' raggiri, offende l'interesse di tutti, si rende indegno della loro benevolenza, e stima. *C. a.* 7. *p.* 4.

Leggi si propongono al solo Tribunato. *C. a.* 72. *p.* 16.

Leggi si dicono le risoluzioni del Tribunato adottate dal Senato. *C. a.* 89. *p.* 18.

Leggi del Senato s' annunziano col preambolo, che contiene le date delle Sedute dello stesso Senato, nelle quali si son fatte le tre Sedute. *C. a.* 90. *p.* 18.

Legge proposta dal Tribunato con la sua risoluzione al Senato, deve o tutta approvarsi, o tutta rigettarsi, con gli articoli dello stesso progetto. *C. a.* 92. *p.* 19.

Legge proposta dal Tribunato, e rifiutata dal Senato non può più presentarsi dal medesimo Tribunato, se non dopo un anno. *C. a.* 96. *p.* 19.

Legge benchè rifiutata dal Senato, può presentarsi in qualunque tempo dal Tribunato un progetto, che contenga parte degli articoli di quella. *C. a.* 97. *p.* 19.

Legge dichiarata dal Tribunato per approvata col silenzio di due mesi del Senato, viene annunziata in conformità degli articoli 99., e 100. *C. a.* 101. *p.* 20.

Legge da abrogarsi non può esser votata per urgenza, nè altrimenti che la previa, e necessaria proposizione del Consolato, e coll'appello nominale, e scrutinio segreto di ambidue gli Consigli Legislativi. *C. a.* 102. *p.* 20.

Legge non può aver origine dal Senato se non nel caso dell' articolo 104. *C. a.* 111. *p.* 22.

Leggi delle quali il preambolo non attesta l'osservazione delle forme prescritte dagli articoli 73., e 88. non possono esser promulgate dal Consolato; e la sua risponsabilità a questo riguardo dura due anni. Sono eccettuate le Leggi, per le quali l'atto d'urgenza è stato approvato dal Senato. *C. a.* 133. *p.* 24.

Legge, invigila sulle professioni specialmente, che interessano i costumi pubblici, la sicurezza, e la salute de' Cittadini; ma non si può far dipendere l' ammissione all'esercizio di queste professioni da alcuna prestazione pecuniaria. *C. a.* 346. *p.* 59.

Leggi Civili, e Criminali sono uniformi per tutta la Repubblica Romana. *O. a.* 363. *p.* 62.

Leggi non possono promulgarsi dai Consigli Legislativi se non sono approvate dal General Comandante delle Truppe Francesi. Egli però può farne delle urgenti; ed il Consolato deve farle pubblicare, come fossero del Potere Legislativo. *C. a.* 369. *p.* 64.

Leggi, di cui abbia il Consolato ordinata la pubblicazione, come all'articolo 132. della Costituzione, il Ministro della Giustizia le farà stampare in un Bollettino uffiziale, che si chiamerà il *Bollettino delle Leggi*, se un articolo nol proibisca. *L. a.* 1. *p.* 127. Vedi Bollettino delle Leggi.

Leggi in raccolta saranno inviate ogni tre mesi a ciascun Tribunale, Corpo Amministrativo, Segretariato d' Ambasciatore della Repubblica, Agenti Commerciali, e Biblioteche Nazionali; e vi staranno detti esemplari deposti a comodo pubblico in forma autentica come il Bollettino. *L. a.* 4. *p.* 128. Vedi Bollettino.

LIBERTA' consiste nel poter fare ciò, che non nuoce ai diritti altrui. *C. a.* 2. *p.* 1.

LISTA dei Cittadini, che hanno diritto di votare, si forma dai loro nomi estratti dal Registro Civico della Municipalità con la nota accanto a quei, che si credessero privi delle condizioni indicate all' art. 8. *L. a.* 10. e 11. *p.* 22.

Lista d'una Municipalità, che contiene una sola Comune, se il numero de' Cittadini sarà meno di 900., sarà una sola; se sarà più di 900., si dividerà in più liste, ed in ambidue li casi, i nomi si porranno per ordine alfabetico. *L. a.* 12. e 13. *p.* 22.

Lista d'una Municipalità, che contiene più Comuni, si divide per ciascuna Comune, disponendo i nomi per ordine alfabetico. *L. a.* 14. *p.* 22.

Lista de' Cittadini, che hanno diritto di votare, si formerà il 1. Ventoso d'ogn' anno; s' affiggerà nel luogo delle sedute della Municipalità, ed una copia ne sarà indirizzata all' Amministrazione Dipartimentale. *L. a.* 15. 16 *p.* 22.

Lista Alfabetica delle Comuni componenti ogni Cantone sarà divisa in due parti eguali, per quanto si può; e mentre una parte delle Comuni elegge gli Edili, l' altra elegge gli Aggiunti, e reciprocamente: in guisa che ogn' anno la metà degli Edili del Cantone sia rinovata, come la metà degli Aggiunti. *L. a.* 25. *p.* 24.

Lista come sia composta ne' scrutinj detti di lista in varj casi di più giri di scrutinio. *L. a.* 105. *p.* 40.

MAN

MANDATO d' arresto, affinchè possa eseguirsi, deve contenere 1. il motivo, per cui si ordina, e la legge, per cui è ordinato; 2. che quest' atto sia notificato a quello, che ne sia l' oggetto, e se gli lasci copia. *C. a.* 220. *p.* 39.

MEMBRI DE' CONSIGLJ LEGISLATIVI dal momento della loro nomina sin a 30. giorni dopo spirato il loro impiego, non possono esser messi in giudizio, se non nelle forme degli art. 114. e seg. C. a. 113. p. 22.

Membri de' Consiglj Legislativi per azioni criminose possono essere arrestati nell'atto del delitto; se ne dà immediatamente l'avviso ai due Consiglj, ma il processo non potrà esser continuato, se non dopo che il Tribunato avrà proposto il trasporto avanti l'Alta Corte di Giustizia, ed il Senato l'avrà decretato. C. a. 114. p. 22.

Membri de' Consiglj Legislativi non possono esser tradotti avanti altro Tribunale, che dell'Alta Corte di Giustizia. C. a. 115. p. 22.

Membri de' Consiglj Legislativi sono tradotti avanti l'Alta Corte di Giustizia per atti di tradimento, di lapidazione, maneggj contro la Costituzione, ed attentate contro la sicurezza della Repubblica. C. a. 116. p. 23.

Membri de' Consigli Legislativi non possono esser denunziati, affine di procèdersi contro di loro, se la denunzia non è stata in iscritto, fermata, e diretta al Tribunato. C. a. 117. p. 23.

Membro d'alcun Consiglio Legislativo contro cui il Tribunato ha ammessa la denunzia, come all'art. 118., ha tempo 3. giorni a comparire, ed è ascoltato nel luogo, dove il Tribunato tiene le sedute. C. a. 119. p. 23.

Membro di alcun Consiglio Legislativo incolpato, o si presenti, o nò avanti il Tribunato entro 3. giorni, spirati questi, dichiara il Tribunato, se vi sia luogo, o nò all' esame della sua condotta. C. a. 120. p. 23.

Membro d'un Consiglio Legislativo, che sia dichiarato dal Tribunato esser luogo all'esame dell'accusa contro di lui, vien chiamato dal Senato, avanti del quale deve comparire tra 2. giorni, e comparendo, viene ascoltato nel luogo delle di lui sedute. C. a. 121. p. 23.

Membro d'un Consiglio Legislativo incolpato, e chiamato avanti il Senato, o si presenti, o nò nel tempo accordatogli, il Senato dopo aver deliberato come all'art. 88., lo invia, se v'è luogo, all'Alta Corte di Giustizia. C. a. 122. p. 23.

Membro d'un Consiglio Legislativo, la di cui accusa sia pronunziata dalla prima Sessione dell' Alta Corte di Giu-

stizia, è in istato d'arresto, e sospensione. *Se viene assoluto nella seconda Sessione, riprende le sue funzioni. C. a. 125. p. 24.*

Membri de' Consiglj Legislativi non possono esser eletti Consolj, cominciando dal primo giorno dell'anno 8. dell'Era Repubblicana, tanto nel tempo del loro impiego, quanto nell'anno dopo. *C. a 138. p. 26.*

MEMBRI DELLE AMMINISTRAZIONI Dipartimentali debbono avere 25. anni almeno. *C. a 177. p. 31.*

Membri delle Amministrazioni Dipartimentale, e Municipale non possono essere più insieme ne' gradi di consanguinità, ed affinità dell'art. 141. *C. a. 178. p. 32.*

MEMBRI DELL' ALTA PRETURA debbono esser maritati, o vedovi. *C. a. 251. p 45.*

MEMBRI DEL TRIBUNATO, O DEL SENATO, diversi da quelli di prima formazione, che verranno a vacare prima, che spiri il tempo del loro impiego, saranno rimpiazzati il 1. Pratile più prossimo dai nuovi Membri specialmente eletti a tal' effetto dalle Assemblee Elettorali tenute nel mese di Germile dello stesso anno. *L. a. 11. p. 45.*

MEMBRI DIVERSI da quelli di prima formazione, vacanti ne' due Consiglj, si notano da questi prima del 1. Ventoso d'ogn'anno in una lista diretta al Consolato, che la spedirà alle Amministrazioni Dipartimentali, e da questa alle Assemblee Elettorali, che procedono al rimpiazzo. Ed il Rimpiazzato durerà per il tempo, che restava a quello, il di cui posto occuperà. *L. a. 12. p. 45.*

Membri de' due Consiglj non possono mai sotto nome collettivo di Deputati, o di Deputazione d'un medesimo Dipartimento fare, o sottoscrivere verun atto, lettera, raccomandazione, nè prendere veruna misura, nè partecipare alcun avviso. *L. a. 13. p. 46.*

MESSAGGERI sono due per ciascun Consiglio Legislativo, che li nomina. *C. a. 127. p. 24.*

Messaggieri de' due Consiglj Legislativi portano le Leggi, e gli Atti di un Consiglio all' altro, ed al Consolato; ed hanno l'entrata nel luogo delle sedute del Consolato, e marciano preceduti da due Apparitori. *C. a. 128. p. 24.*

Messaggieri di Stato sono due agli ordini del Consolato, che gli nomina, e può dimettere, e portano quegli le Lettere, e Memorie del Consolato ai Consiglj Legislativi,

nelle di cui sedute hanno l'accesso, e marciano preceduti da due Apparitori. *C. a.* 172. *p.* 31.

Messaggiero di Stato d' ogni Consiglio porta i loro Atti all'altro, ed al Consolato. Stanno fuori delle Sale, e vi entrano, se son chiamati dal Presidente. Ricevono i dispacci per mano d'uno de' Segretarj, e gli consegnano al loro ritorno le ricevute di detti dispacci portati. Marciano preceduti da due Usceri apparitori. *L. a.* 25. *p.* 48.

METAURO Dipartimento. *C. a.* 3. *p.* 5.

MINISTRO DELLE FINANZE ordina l'esecuzione delle Leggi sopra la ripartizione, ed il ritiro delle contribuzioni indirette, sopra le operazioni de' Grandi Questori, e dei Questori Dipartimentali. *L. a.* 5. *p.* 64.

Ministro delle Finanze ordina l'esecuzione delle Leggi sopra le Monete, e sopra le Cedole, e Carta monetata. *L. a.* 5. *p.* 64.

Ministro delle Finanze presiede alle Poste delle Lettere, e de' Cavalli, Vetture pubbliche, Dogane, ed a tutti gli stabilimenti di rendita al tesoro pubblico. *L. a.* 5. *p.* 64.

Ministro delle Finanze presiede all' Amministrazione dei beni Nazionali, e foreste Nazionali. *L. a.* 5. *p.* 64.

Ministro delle Finanze farà, che tutti i Fondi pubblici esistenti nelle diverse casse di Roma, e dei Dipartimenti siano versati nella Cassa della Gran Questura. *L. a.* 54. *p.* 124.

MINISTRO DELLA GUERRA ec. corrisponde con gl' Ambasciatori, Ministri, Residenti esteri, ed altri Agenti Diplomatici, o Commerciali, che il Consolato manda, e mantiene presso le Potenze straniere, e con quei, che queste mantengono presso la Repubblica. *L. a.* 6. *p.* 64.

Ministro di Guerra ec. presiede ai lavori dei Porti di commercio, alla Giandarmeria Nazionale per l'avanzamento, alla Contabilità, e Polizia militare. *L. a.* 6. *p.* 64.

Ministro di Guerra ec. invigila ai fornimenti, viveri, approvisionamenti per le armate di terra, e di mare, ai porti, arsenali, equipaggio, mantenimento, ed armamento de' vascelli, navi, e bastimenti della Repubblica. *L. a.* 6. *p.* 64.

Ministro della Guerra ec. ordina gli gradi, avanzamenti, ricompense, e soccorsi militari. *L. a.* 6. *p.* 64.

Ministro della Guerra ec. invigila sull'artiglieria, sul ge-

nio, fortificazioni, e piazze di guerra, e fabbrica delle Polveri. *L. a. 6. p. 64.*

Ministro della Guerra, Marina, e Relazioni estere ordina la leva, la disciplina, il movimento delle armate di terra, e di mare, cui sopraintende. *L. a. 6. p. 64.*

MINISTRO DELL' INTERNO invigila al mantenimento del regime Costituzionale, e delle Leggi concernenti le Assemblee Comunali, Primarie, ed Elettorali. *L. a. 4. p. 63.*

Ministro dell'Interno ha corrispondenza colle Autorità costituite, e Prefetti Consolari presso di esse. *L. a. 4. p. 63.*

Ministro dell'Interno presiede agli Ospedali civili, stabilimenti, e case di carità, e soccorsi civili. *L. a. 4. p. 63.*

Ministro dell'Interno invigila all'agricoltura, a disseccare, e dissodare i terreni incolti. *L. a. 4. p. 63.*

Ministro dell'Interno invigila su i pesi, e misure, e su la formazione de'quadri di popolazione, e di economia politica. *L. a. 4. p. 63.*

Ministro dell'Interno presiede all'Istruzione pubblica, ai Stabilimenti Ecclesiastici, Musei, ed altre Collezioni Nazionali, Istituto Nazionale, Scuole, e feste Nazionali. *L. a. 4. p. 63.*

Ministro dell'Interno somministra le ricompense, ed incoraggimento su gli oggetti di commercio, e d'arti. *L. a. 4. p. 63.*

Ministro dell'Interno invigila al commercio, arti, ed invenzioni, su le fabbriche, e manifatture. *L. a. 4. p. 63.*

Ministro dell'Interno presiede alle mine, miniere, coniere, ed alla navigazione interna. *L. a. 4. p. 63.*

Ministro dell'Interno presiede al compimento, e mantenimento delle strade, ponti, canali, ed altri lavori pubblici. *L. a. 4. p. 63.*

Ministri dell'Interno, e della Giustizia sopraintendono alle spese, uno alle amministrative, l'altro alle giudiziarie. *L a. 9. 10. p. 115. 116.*

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, E POLIZIA invigila alla stampa degli Ordini del Consolato, e l'invia alle Autorità costituite, amministrative, e giudiziarie. *L. a. 3. p. 62.*

Ministro di Giustizia, e Polizia corrisponde abitualmente con li Tribunali, e Prefetti Consolari presso di essi. *L. a. 3. p. 62.*

Ministro di Giustizia, e Polizia dà ai Giudici tutti gli avvertimenti necessarj; ed invigila, che la giustizia sia ben amministrata, senza poter giudicare in fondo gli affari. *L. a.* 3. *p.* 61.

Ministro di Giustizia, e Polizia sommette le domande, che gli si fanno sull'ordine giudiziario, e ch' esiggono interpretazione della Legge al Consolato, che le trasmette al Tribunato. *L. a.* 3. *p.* 61.

Ministro di Giustizia, e Polizia determina le controversie sulle attribuzioni delle Autorità amministrative, e giudiziarie, salva l'approvazione del Consolato. *L. a.* 3. *p.* 61.

Ministro di Giustizia, e Polizia eseguisce ogni Legge relativa alla Polizia generale, alla sicurezza, e tranquillità interna della Repubblica. *L. a.* 3. *p.* 61.

Ministro di Giustizia, e Polizia invigila alla Guardia Nazionale sedentaria, alla Gendarmeria per tutto ciò, che è relativo al mantenimento dell'ordine pubblico, alla polizia delle prigioni, alla repressione de' mendici, e vagabondi; in conseguenza corrisponde con tutte le Autorità costituite, con i Prefetti Consolari presso dette Autorità per ciò, che concerne le sue attribuzioni. *L. a.* 3. *p.* 61.

MINISTRI corrispondono immediatamente con le Autorità loro subordinate. *C. a.* 154. *p.* 29.

Ministri hanno i loro attributi dalla Legge, che ne determina il numero di 4. o di 6. *C. a.* 155. *p.* 29.

Ministri non formano Consiglio, e sono responsabili tanto delle Leggi, che degli Ordini Consolari non eseguiti. *C. a.* 156. e 157. *p.* 29.

Ministri possono annullar gli Atti delle Amministrazioni Dipartimentali, e sospender queste per aver contravenuto alle Leggi, ed Ordini delle Autorità superiori; ma perchè l'annullazione, e sospensioni divengano definitive, debbono esser confermate dal Consolato. *C. a.* 194. 195. 196. *p.* 34.

Ministri della Repubblica sono quattro, ciascuno de' quali ha le proprie attribuzioni sotto gli Ordini del Consolato. *L. a.* 1. 2. *p.* 62.

Ministri sono responsabili d'ogni delitto commesso contro la sicurezza generale, e la Costituzione; d'ogni attentato alla libertà, ed alla proprietà individuale; d'ogn'impiego de' fondi pubblici senza una legge emanata secondo le

forme Costituzionali, o decisione del Consolato. *L. a.* 8 *p. 65.*

Ministri, che delinquissero, saranno puniti secondo le pene, che saranno determinate nel Codice penale. *L. a.* 9. *p. 65.*

Ministro in funzione, o fuori di funzione non può, per cosa di sua amministrazione, esser tradotto in giustizia in materia criminale, che sulla denunzia del Consolato. *L. a.* 10. *p. 65.*

Ministro accusato con denunzia del Consolato, può essere convenuto ai danni, ed interessi dai Cittadini, che gli abbian sofferti, avanti il Tribunale Criminale del Dipartimento, ove sedeva il Consolato in tempo del delitto. *L. a.* 11. e 12. *p. 65.*

Ministro fuori di funzione per fatti di sua amministrazione non può molestarsi dopo due anni dal tempo del commesso delitto, in materia criminale, nemmeno per i danni, ed interessi. *L. a.* 3. *p. 65.*

Ministri corrispondono coi Prefetti Consolari presso i Tribunali, e presso le Amministrazioni. *L. a.* 7. *p. 66.*

Ministro ha un trattamento a metà di quello d'un Console, ed è alloggiato con mobili a spese della Repubblica. *L. a.* 14. 15. *p. 66.*

MISURE, pesi, e leggi civili, e criminali sono uniformi per tutta la Repubblica Romana. *C. a.* 363. *p. 62.*

MODIFICAZIONI d'un progetto proposto ne'Consiglj Legislativi dopo la terza lettura di esso, se sono state adottate, o rigettate, dal Presidente si mettono in deliberazione gli articoli tutti del progetto. *L. a.* 59. *p.* 55.

Modificazioni d'un articolo di progetto ne'Consiglj Legislativi, se sono proposte dopo la prima, e seconda lettura, il Presidente le sottopone ai voti prima di sottomettervi l'articolo stesso. *L. a.* 60. *p.* 56.

Modificazione dell'emenda stessa d'un articolo di progetto, che sia proposta all'Assemblea, questa delibera prima su la modificazione, poi sull'emenda. *L. a.* 61. *p.* 56.

MONETA vien regolata per la sua fabbricazione, omissione, valore, peso, ed impronta dai soli Consiglj Legislativi. Il Consolato invigila all'esecuzione, e nomina gli Uffiziali di tale ispezione. *C. a.* 305. *e* 306. *p.* 52.

MOZIONE risguardante l'ordine da proporsi la discussio-

ne, o deliberazione, si depone scritta sul banco. Il Presidente ne ordina la lettura, e consulta l'Assemblea sopra la domanda, per sapere, se accordasi la parola al Membro su la mozione d'ordine fatta da lui. *L. a. 63. p. 56.*

Mozione d'ordine, di cui l'autore avrà ottenuto la parola, deve subito mettersi in discussione, poi in deliberazione, avanti ogn'altra proposizione. *L. a. 64. p. 56.*

Mozione d'un Membro su la divisione d'una proposizione complicata, s'ammette; ed il Presidente propone a voti separatamente, e successivamente le parti della proposizione. *L. a. 65. p. 57.*

MUNICIPALITA' sono almeno tre nelle Comuni superiori a 100. mila abitanti. Il Circondario di ciascuna Municipalità sarà almeno di 30. mila abitanti. Ogni Municipalità così divisa conterrà numero 7. Edili, compreso il Presidente. *C. a. 185. p. 32.*

Municipalità sono subordinate alle Amministrazioni Dipartimentali, e queste ai Ministri. E però questi possono annullare gli Atti delle Amministrazioni, e queste gli Atti delle Municipalità. *C. a. 194. p. 34.*

Municipalità una alle altre vicine, in caso di pericolo imminente, può chiamare la Guardia Nazionale; ed in questo caso tanto la Municipalità, che ha fatta la requisizione, quanto i Capi delle Guardie Nazionali debbono subito darne conto all'Amministrazione del Dipartimento. *C. a. 287. p. 50.*

MUSONE Dipartimento. *C. a. 3. p. 5.*

NAT NOM NUL

NATURALIZZAZIONE in paese straniero fa perdere i diritti della Cittadinanza Romana. *C. a. 10. p. 6.*

NOMINA d'un Console, o Commissario della Contabilità si fa dal Tribunato a scrutinio di lista, nominando sei Candidati, nel modo prescritto §. 3. tit. 3. delle Assemblee Tribuli ec. *L. a. 80. p. 59.*

NOMINATI sono sei Candidati dal Tribunato per l'impiego di Console, o Commissario della Contabilità; e la lista sestupla si manda da quello al Senato, come s'usa per le risoluzioni. *L. a. 81. p. 59.* Vedi Elezione.

NULLITA' de' Biglietti per le elezioni. *L. a. 113. p. 41.* Vedi Biglietti.

OBBLIGARE può ognuno il suo tempo, e i suoi servizj, ma non può vendersi, nè esser venduto, non essendo la persona una proprietà alienabile. *C. a. 15. p. 2.*

OPINANTI ne' Consiglj Legislativi debbon conchiudere, adottando, o rigettando il progetto di discussione, o proponendone la riforma. *L. a. 57. p. 55.*

Opinante, se abbia richiesto l'ordine del giorno, o la questione preferibile sopra una proposizione, il Presidente deve cominciare dal mettere a voti l'ordine del giorno, o la questione preferibile. Passando all'ordine del giorno sopra una proposizione, l'Assemblea s'aggiorna indefinitivamente allontanando la questione preferibile, essa dichiara non esservi luogo a deliberare. *L. a. 62. p. 56.*

ORDINE nelle Liste, nelle quali sono nominati i Consoli, non forma distinzione di rango tra di loro. *C. a. 135. p. 25.*

Ordini del giorno d'ogni Consiglio alla fine delle Sessione precedente, si rileggono nella Sessione seguente dopo letto il processo verbale di questa, e che il Consiglio ne ha adottata la redazione; nè possono cambiarsi, turbarsi, o interrompersi senza un Decreto dello stesso Consiglio. *L. a. 37. p. 51.*

OSPEDALI, Ospizj, e stabilimenti di benificenza, come pure d'istruzione restano provisoriamente presso i medesimi Amministratori. Bensì gli Amministratori Dipartimentali devono farsi rimetter da quelli lo stato de' mezzi di loro sussistenza, per prendere le convenienti misure. *L. a. 36. p. 121.*

PAC PE

PACE in trattato, se vi sono articoli segreti, le disposizioni di questi non possono essere distruttive degli articoli patenti, nè contenere alcuna alienazione del Territorio della Repubblica. *C. a. 323. p. 56.*

PENA determinata dalla Legge, se venga aggravata col trattamento, questo è un delitto. *C. a. 13. p. 2.*

Pena d'esser escluso per 10. anni dai Comizj, ed Assemblee Tribuli, e da ogni Funzione pubblica contro qualunque Cittadino convinto d'aver venduto, o comprato un voto; ed in caso di recidiva, per sempre. *C. a.* 30. *p.* 9. Vedi Condanna.

Pena di tre giorni d'arresto si dà dal Tribunale di Polizia giudiziaria il più vicino ad alcuno de'due Consiglj, qualora nelle Sale di questi, duranti le di loro sedute, qualche straniero vi s'introducesse; e l'arresto s'ordina dal Presidente. *L. a.* 38 *p.* 51.

Pena di tre giorni d'arresto simile a quella dell'art. 38. si darà a chi, assistendo alle sedute de'Consiglj Legislativi, dasse segni di approvazione, o disapprovazione delle loro proposizioni. *L. a.* 39. *p.* 51.

Pena di alcun Membro de' Consiglj Legislativi, che turbasse l'ordine nelle loro sedute, come all'art. 60. della Costituzione. *L. a.* 40. *p.* 51.

Pene contro i Ministri delinquenti saranno determinate nel Codice penale, *L. a.* 9. *p.* 65.

Pena a chiunque facesse la minima distrazione di qualche Carta de'Banchi, ed Archivj delle cessate Autorità, prima, o dopo di essere state rimesse alle nuove Amministrazioni. *L. a.* 68. *p.* 80.

Pena de'Giurati d'accusa, di giudizio, de'Giurati ordinarj, e speziali del Giurì. *L. a.* 72. 89. *p.* 94. 98.

Pene determinate dalla Legge ai delitti dichiarati dal Giurì di giudizio sono applicate dal Presidente, e 2. Giudici del Tribunal Criminale. *L. a.* 90. *p.* 98. Vedi Presidente, e Giudici del Tribunal Criminale.

Pena degli Astanti alle udienze de'Tribunali Civili, e Criminali, che turbino l'ordine. *L. a.* 113. *e seg. p.* 103

Pena de'delinquenti nelle sedute delle Amministrazioni Dipartimentali, e Municipali. *L. a.* 117. *p.* 104.

PESI sono uniformi nella Repubblica Romana. *C. a.* 363. *p.* 62.

PETIZIONI possono diriggersi da qualunque Cittadino alle Autorità pubbliche, ma debbono essere individuali. I Petizionarj non devono mai dimenticare il rispetto alle Autorità costituite. *C. a.* 353. *p.* 61.

POLIZIA è presso de'due Consiglj nel rispettivo Recinto, e sopra i loro Membri; ma quelli non possono condannar questi a pena maggiore della Censura, arresto per 8. giorni, o prigione di tre. *C. a.* 58. 60. *p.* 14.

Polizia ha ogni Assemblea nel suo proprio seno. Non può alcuno presentarsi armato, o con alcun distintivo di pubblica autorità. Niuno può esercitarvi alcun potere nel luogo delle sue sedute, senza di lei ordine; nè può essa medesima esercitarlo fuori di tal luogo. *L. a.* 66. *e* 68. *p.* 33. 34.

Polizia come s'eserciti dal Presidente nelle Assemblee. *L. a.* 69. 70. *p.* 34.

Polizia ha Tribunali relativamente ai delitti della 3. classe, cioè di quelli, la pena de' quali non è superiore alla multa del valore di tre giorni di travaglio, o tre giorni di carcerazione. *L. a.* 37. *p.* 87.

Polizia si divide in amministrativa, e giudiziaria. Quella ha per oggetto l'ordine pubblico per prevenire i delitti; Questa ad inquirere su i delitti commessi, ne raccoglie le prove, e ne rimette i Delinquenti ai Tribunali. *L. a.* 39. *p.* 87.

Polizia giudiziaria s'amministra dal Commissario di Polizia, dalle Guardie Campestri, e Silvestri, dal Pretore, e dal Direttore del Giurì d'accusa. *L. a.* 40. *p.* 88.

Polizia dell'Udienza ne' Tribunali Civili, e Criminali esigge, che gli Astanti stieno in silenzio, ed a capo scoperto. *L. a.* 112. *p.* 103. Vedi Astanti.

Polizia delle Amministrazioni Dipartimentali, e Municipali esigge la punizione de' disordini commessi nelle loro sedute. *L. a.* 117. *p.* 104.

Polizia, e suoi attuali Uffiziali continueranno a far arrestare gl'incolpati di delitti fin all'istallazione de' nuovi. *L. a.* 126. *p.* 105.

POPOLO ROMANO deposita la Costituzione alla fedeltà de' Consiglj Legislativi, de' Consoli, degli Amministratori, e de' Giudici; alla vigilanza de' Padri, e di tutti i Romani. *C. a.* 372. *p.* 64.

POTERE ESECUTIVO è delegato a cinque Consoli nominati dai Consiglj Legislativi, che fanno allora Assemblea Elettorale a nome della Nazione. *C. a.* 134. *p.* 25.

POTERE LEGISLATIVO è esercitato da due Consiglj distinti, e indipendenti l'uno dall'altro, e sono il Senato, e il Tribunato. *C. a.* 43. *p.* 12.

PREFETTO CONSOLARE d'ogni Dipartimento è tenuto, sotto pena di destituzione, d'informare il Consolato del tem-

po, in cui si aprono, e si chiudono le Assemblee Elettorali. Egli non può arrestarne, nè sospenderne le operazioni, nè entrare nel luogo delle sedute; ma ha diritto di farsi comunicare il processo verbale nel termine di 24. ore successive; ed è tenuto di denunziare al Consolato le infrazioni, che si fossero fatte all'Atto Costituzionale. In tutti li casi i Consiglj Legislasivi pronunziano soli sulla validità degli Atti delle Assemblee Elettorali. *C. a.* 42. *p.* 11.

Prefetto Consolare presso ciascuna Amministrazione Dipartimentale, e Municipale si nomina, e si revoca ad arbitrio del Consolato. Invigila all'esecuzione delle Leggi; e deve avere 25. anni almeno. *C. a.* 193. *p.* 34.

Prefetto Consolare del Tribunal Criminale è incaricato: 1. Di procedere contro i delitti sugli atti d'accusa ammessi dai Giurati. 2. Di trasmettere agli Uffiziali di Polizia le denunzie, che gli sono indirizzate direttamente. 3. D'invigilare su i Direttori del Giurì d'accusa, ed Uffiziali di Polizia del Dipartimento, e agire contro di loro. 4. Di fare istanza nel corso della processura per la regolarità delle forme, ed applicazione della Legge. 5. Di sollecitare l'esecuzione de' giudizj resi dal Tribunal Criminale, e denunziare gli abusi, eccessi di potere, e prevaricazioni. *C. a.* 245. *p.* 43.

Prefetto Consolare presso un'Amministrazione Dipartimentale, qualora sia Membro dell'Assemblea Elettorale, non adempie le funzioni dell'art. 42. della Costituzione, ma sono esercitate da un Cittadino non Elettore nominato a quest'effetto dal Consolato. E caso che questo non ne avesse nominato veruno, lo nomina il detto Prefetto Consolare, che sia, per quanto si può, un altro de' Prefetti Consolari presso le Municipalità del Dipartimento. *L. a.* 71. *p.* 34.

Prefetto Consolare stà presso ogni Amministrazione Dipartimentale, e Municipale, qual si nomina, e si depone dal Consolato. *L. a.* 46. *p.* 76.

Prefetto Consolare non ha voto nelle Amministrazioni; assiste peraltro a tutte le deliberazioni, nè se ne può prender veruna, senza che ne sia stato precedentemente inteso. Può prender la comunicazione di tutti gli Atti dell'Amministrazione, e di tutte le carte della corrispondenza

attiva, e passiva. Esigge l'esecuzione della Legge, e delle decisioni del Consolato. Corrisponde ai diversi Ministri, e rende ad essi conto in ciò, che a ciascuno appartiene secondo le proprie attribuzioni. *L. a.* 47. *p.* 76.

Prefetto Consolare delle Amministrazioni nel caso di malattia, o altro impedimento momentaneo vien supplito da uno nominato tra suoi Membri, e fuori di questi dall' Amministrazione Municipale. *L. a.* 48. *p.* 76.

Prefetti Consolari delle Amministrazioni sono obbligati a risiedere nel luogo, ove la loro rispettiva Amministrazione tiene le sue sedute. *L. a.* 49. *p.* 76.

Prefetto Consolare presso il Tribunale Civile del Dipartimento del Tevere ha un Sostituto. *L. a.* 28, *p.* 84.

Prefetto Consolare, e lo Scriba del Tribunale di Censura esercitano le funzioni di Prefetto Consolare, e di Scriba presso il Giurì d'accusa. *L. a.* 66. *p.* 93.

Prefetto Consolare del Tribunal Criminale è incaricato 1. di presentare i delitti espressi nelle dichiarazioni del Giurì d'accusa. *L. a.* 92. *p.* 99.

Prefetto Consolare del Tribunal Criminale è in 2. luogo incaricato di denunziare agli Uffiziali di Polizia giudiziaria i delitti, dei quali egli ha cognizione, e che sa non essere ancora perseguitati. *L. a.* 92. *p.* 99.

Prefetto Consolare del Tribunal Criminale deve in 3. luogo invigilare sopra gli Uffiziali di Polizia Giudiziaria di tutto il Dipartimento, e se sono negligenti, gli avverte dei loro doveri. *L. a.* 92. *p.* 99.

Prefetto Consolare del Tribunal Criminale deve in 4. luogo assistere in tutti i processi criminali all'informazione pubblica, ed alli giudizj. *L. a.* 92. *p.* 99.

Prefetto Consolare del Tribunal Criminale deve in 5. luogo fare tutti i quesiti, che giudica convenevoli. *L. a.* 92. *p.* 99.

Prefetto Consolare del Tribunal Criminale deve in 6. luogo ordinare l'esecuzione dei Giudicati, e chieder l'assistenza della forza pubblica. *L. a.* 92. *p.* 99.

Prefetto Consolare del Tribunal Criminale fa in 7. luogo le funzioni di Uffiziale di Polizia giudiziaria riguardo ai direttori del Giurì d'accusa incolpati di qualunque delitto. *L. a.* 92. *p.* 98.

Prefetto Consolare presso un Tribunale di Dipartimento, quando abbia un Sostituto, vien supplito da questo nelle

funzioni dell'art. 92., se il Prefetto sia assente, e se gli vengano da lui delegate. *L. a.* 93. *p.* 99. Vedi Sostituto.

Prefetto Consolare presso l'Alta Pretura ha un Sostituto. *L. a.* 104. *p.* 101.

Prefetto Consolare presso il Tribunale Civile del Dipartimento invia ogn'anno al Ministro della Giustizia lo stato delle spese presunte dall'ordine giudiziario. *L. a.* 9. *p.* 115.

PREFETTURA CONSOLARE, ed impiego dello Scriba presso il Direttore del Giurì d'accusa, s'esercita dal Prefetto Consolare, e Scriba del Tribunale di Censura. *C. a.* 240. *p.* 42.

PRESIDENTE è uno de'Costituenti il Comizio definitivo, eletto col Segretario, e tre Scrutatori a scrutinio segreto. *C. a.* 19. *p.* 8.

Presidente in nessuno de'due Consiglj Legislativi può eccedere la durata di un mese. *C. a.* 57. *p.* 14.

Presidente del Senato, subito giunta una risoluzione del Tribunato, ne legge il preambolo. *C. a.* 84. *p.* 18.

Presidente del Consolato dura tre mesi; ha la firma, e custodia del Sigillo. Le Leggi, e gli Atti de'Consiglj Legislativi s'indirizzano al Consolato nella di lui persona. *C. a.* 145. *p.* 27.

Presidente della Municipalità esiste in ogni Cantone. *C. a.* 183. *p.* 23.

Presidenti de'Tribunali di Censura sono, ciascuno nel suo Circondario, Direttori del Giurì d'accusa. *C. a.* 238. *p.* 42.

Presidente provisorio de'Comizj, ed Assemblee provisorie dichiara, che l'Assemblea non essendo definitivamente costituita, non ha altr'oggetto, che di eleggere il Presidente, Scrutatori, e Segretario definitivamente. *L. a.* 43. *p.* 27.

Presidente definitivo delle Assemblee subito dopo la sua istallazione fa leggere dal Segretario definitivo il quadro delle elezioni da farsi mandato dall'Amministrazione Dipartimentale come all'art. 38., poscia gli articoli della Costituzione, che dichiarano nullo tutto ciò, che fa un' Assemblea Tribule, Comizio, o Assemblea Elettorale fuori dell'oggetto di sua convocazione. *L. a.* 48. *p.* 28.

Presidente dell'Assemblea richiama all'ordine qualunque Membro, che con parole, azioni, o in ogni modo ne turbasse l'ordine; ed in caso di recidiva può escludersi con una dichiarazione dell'Assemblea. *L. a.* 69. *p.* 34.

Presidente dell'Assemblea in caso, che qualche Membro cada in grave eccesso nelle sedute, viene autorizzato dall' Assemblea, e fa condurre il colpevole avanti l' Uffiziale di Polizia del luogo. *L. a. 70. p. 34.*

Presidente dell'Assemblea, prima che si proceda all'elezione di alcun Funzionario, rammenta le condizioni richieste dall'Atto Costituzionale per l'esercizio dell'atto, di cui si tratta. *L. a. 107. p. 41.*

Presidente, e li due Segretarj di ciascun Consiglio Legislativo sono incaricati delle spese delle Sessioni, Edifizio, Polizia del Circondario, direzione della guardia in tutto ciò, che non sia stato ordinato dal Consiglio stesso. *L. a. 16. p. 46.*

Presidente, e due Segretarj d'un medesimo Consiglio nominano alla pluralità de'voti, e depongono quando sono unanimi li quattro Uscieri, ed altr' impiegati del Consiglio, fuorchè i due Messaggieri di Stato, il Redattore de' processi verbali, e lo Stampatore, i quali sono nominati dal Consiglio, e solo da lui possono esser dimessi. *L. a. 17. p. 47.*

Presidente, e li due Segretarj di ciascun Consiglio Legislativo non possono aumentare, nè diminuire il numero, nè il trattamento degl' impiegati secondo la Legge. *L. a. 18. p. 47.*

Presidente del Consiglio Legislativo deve far osservare i regolamenti, accordare la parola, enunciare le questioni, proclamare i risultati delle deliberazioni, e dei Scrutinj, portar la parola in nome dell'Assemblea, aprire, e chiudere le sedute, annunciare alla fine di ciascuna gli oggetti, di cui si dovrà essere occupati nelle seguenti. Non però potrà pronunziare il termine d'una seduta, quando la maggiorità del Consiglio ne domanderà la prolungazione. *L. a. 19. p. 47.*

Presidente del Consiglio, se sia assente, o se prende la parola come Opinante, è supplito dal suo Predecessore immediato; nell'assenza di questo dal più Anziano dei due Segretarj; e nell' assenza di questo dal più anziano dei Membri presenti. *L. a. 20. p. 47.*

Presidente, e Segretarj, prima dell'apertura d'ogni seduta, fanno nella Sala medesima del Consiglio l'apertura delle lettere, e plichi, che sono loro diretti. *L. a. 22. p. 48.*

Presidente d'ogni Consiglio deve prima far mettere a voti le modificazioni del progetto, poscia il progetto, o proposizion generale. *L. a. 61. p. 56.*

Presidente d'ogni Consiglio Legislativo è nominato a scrutinio individuale, come al §. 2. tit. 3. della Legge sulle Assemblee Tribuli, Comizj, ed Elettorali. *L. a. 77. p. 58.*

Presidente dell'Amministrazione Municipale del Cantone si porterà due volte almeno per ogni decade al Capoluogo del Cantone, qualora già non vi risieda, e convocherà le Assemblee straordinarie, quando lo creda opportuno. *L. a. 30. p. 73.*

Presidente del Tribunale Civile del Dipartimento in caso d'assenza, è rimpiazzato dal più attempato degli altri 4. Giudici. *L. a. 31. p. 85.*

Presidente del Tribunale di Censura d'ogni quinto anno di nuovo eletto entra all'esercizio di sue funzioni li 15. Fiorile. *L. a. 58. p. 91.*

Presidente, e li due Giudici, che compongono il Tribunale Criminale, applicano le pene determinate dalla Legge ai delitti dichiarati dal Giurì di giudizio. *L. a. 90. p. 98.* Vedi Pene, Tribunal Criminale.

Presidente del Tribunal Criminale è incaricato 1. di sentire l'Accusato nel momento del suo arresto nella Casa di Giustizia, 24. ore appresso il più tardi. *L. a. 91. p. 98.*

Presidente del Tribunal Criminale è incaricato in 2. luogo di convocare li Giurati di giudizio. *L. a. 91. p. 98.*

Presidente del Tribunal Criminale è in 3. luogo incaricato di diriggere i Giurati di giudizio nell'esercizio delle loro funzioni, d'esporre loro l'affare, di spiegare loro le questioni, e richiamarli al loro dovere. *L. a. 91. p. 98.*

Presidente del Tribunal Criminale è incaricato in 4. luogo di determinare l'ordine della parola tra quelli, che domandano di parlare. *L. a. 91. p. 98.*

Presidente del Tribunale Criminale è incaricato in 5. luogo di tutti gli atti relativi alla Polizia delle Udienze. *L. a. 91. p. 98.*

Presidente del Tribunale Criminale, o un Giudice del Tribunale Civile, o il Prefetto Consolare, o il suo Sostituto commettano qualche delitto, il più attempato delli Giudici del Tribunale Civile, fa, riguardo ad essi, le funzioni di Uffiziale di Polizia giudiziale, e lo conduce avan-

ti un Tribunale di Polizia, o di Censura del Dipartimento il più vicino, se il delitto è di seconda, o terza classe; ed avanti uno de' Giurì d' accusa del medesimo Dipartimento il più vicino, se il delitto è di prima classe. *L. a.* 94. *p.* 99.

Presidente dell' Istituto Nazionale d'ognuna delle due classi sarà alternativamente in giro per un mese d' una; e poi dell' altra classe. Così li Segretarj. *L. a.* 3. *p.* 109.

PRETORI co' suoi Assessori sono in ogni Circondario, quali sono eletti per due anni, e possono essere immediatamente, e indefinitamente rieletti. *C. a.* 211. *p.* 37.

Pretori co' loro Assessori giudicano in alcuni oggetti in ultima istanza, o sia inappellabilmente, in altri resta libero l' appello. *C. a.* 212. *p.* 37.

Pretori, benchè giudici incompetenti in alcune cause, assumono insieme con gli Assessori la conciliazione delle parti, e questa non seguendo, le rimette al Tribunale Civile del Dipartimento. *C. a.* 213. *p.* 37.

Pretore, ed i suoi 4. Assessori nelle Comuni al di sopra di 10. mila abitanti, sono eletti nel mese di Germile dell' anno 8., dell'anno 10, e così di seguito. *L. a.* 29. *p.* 24. Vedi Comizj, Assemblee Tribuli.

Pretore esiste in ogni Cantone composto di più Comuni; le quali però essendo sopra a 15. m. abitanti, possono, in virtù d' una Legge, dividersi in due Circondarj, che avranno ciascuno un Pretore. *L. a.* 1. 2. *p.* 81.

Pretori in Roma sono 12., cioè 4. per ciascuno de' tre suoi Circondarj Municipali, ed uno per ognuna delle 12. Sezioni. *L. a.* 3. *p.* 81.

Pretore ha ciascuno 4. Assessori dimoranti come lui nel territorio di sua giurisdizione, ed altri due nelle Comuni unite al suo Cantone. *L. a.* 4. 5. *p.* 81.

Pretore, e tutti gli Assessori negli Cantoni composti di più Comuni, sono nominati dal Comizio del Cantone, o dal concorso di tutti li Comizj del Cantone, se ve ne sono più d' uno. *L. a.* 6. *p.* 81.

Pretori, ed Assessori sono eletti per due anni, e possono esser sempre rieletti. *L. a.* 8. *p.* 82.

Pretori, ed Assessori nuovamente eletti entrano in esercizio delle loro funzioni il 25. Germile. *L. a.* 9. *p.* 82.

Pretore non può pronunziare veruna sentenza civile, sennon-

chè facendovi concorrere con lui due almeno de' suoi Assessori; ne mai può essere assistito da più di quattro di loro. *L. a.* 10. *p.* 82. Vedi Causa.

Pretore assente vien supplito in tutte le sue funzioni da quello degli Assessori del Capoluogo, che ha ottenuto più voti nella sua elezione. *L. a.* 13. *p.* 82.

Pretore, che manchi per morte, dimissione, o destituzione, e manchi pure la metà degli Assessori, vengono nominati altri dal Presidente del Tribunale di Censura, il quale ha il Cantone nella sua giurisdizione. *L. a.* 15. *p.* 82.

Pretore, ed Assessori giudicano inappellabilmente tutti gli affari civili d'un interesse, che non sia maggiore di Scudi 30. *L. a.* 16. *p.* 83.

Pretori con gli Assessori giudicano in prima istanza le cause d'un interesse dalli Scudi 31. a 1200., salvo il diritto dell'appellazione al Tribunale Civile del Dipartimento. *L. a.* 17. *p.* 83. Vedi appellazione, Tribunale Civile.

Pretore, ed Assessori concorrono alla nomina dello Scriba. *L. a.* 18. *p.* 83.

Pretore assistito dallo Scriba fa tutte le apposizioni delle biffe, e gl'inventarj prescritti dalle Leggi civili. *L. a.* 19. *p.* 83.

Pretori, ed Assessori conoscono, non come Tribunale, ma come Burò di Conciliazione tutti gli affari d'interesse superiore a Scudi 1200. *L. a.* 20. *p.* 83.

Pretore è Uffiziale di Polizia giudiziaria; e come tale riceve le denunzie, e querele relative ai delitti di prima, e seconda classe; ne forma de' processi verbali; e fa introdurre gl'incolpati avanti al Presidente del Tribunale di Censura, ovvero al Direttore del Giurì d'accusa. *L. a.* 45. *p.* 89.

Pretore come Uffiziale di Polizia in virtù dell'art. 46. decreta mandati d'accesso, o di arresto, e quali sieno codesti due diversi mandati. *L. a.* 47. *p.* 89.

Pretore come Uffiziale di Polizia regola il numero, i giorni, e le ore d'udienza nel Tribunale di Polizia; e deve giudicare entro 15. giorni seguenti alla citazione indicata all'art. 53. *L. a.* 55. *p.* 91.

Pretore non può sedere nel Tribunale di Censura per il giudizio di un affare, in cui ha esercitato l'uffizio di Polizia giudiziaria; e viene rimpiazzato per detto affare dal

Pretore, che lo segue nell' ordine della Tavola, ed in mancanza di questo, dall' Assessore indicato nell' ordine della Tavola. *L. a. 61. p. 93.*

PRINCIPJ naturali, dai quali derivano i doveri dell' Uomo, e del Cittadino sono due = Non fate agli altri ciò, che non vorreste, che si facesse a voi = Fate agli altri il bene, che vorreste riceverne Voi = . *C. a. 2. p. 3.*

PROCESSO avanti il Tribunale Criminale è pubblico; nè si può negare agli accusati il soccorso d' un Consiglio, ch' essi hanno facoltà di scegliere, o che loro è nominato per uffizio. *C. a. 248. p. 44.*

Processo verbale su la riduzione a metà degli Elettori d' un Comizio, si manda dalla Municipalità all' amministrazione Dipartimentale. *L. a. 55. p. 31.*

Processo verbale, letto che sia, dopo l' apertura d' ogni Consiglio Legislativo, ed adottata la redazione, si tratta in seguito degli ordini del giorno della Sessione precedente; gli ordini non possono esser cambiati, nè interrotti, che con Decreto del Consiglio. *L. a. 37. p. 51.*

PROFESSIONI, e loro esercizio non deve dipendere da veruna prestazione pecuniaria per l' ammissione ad esse. *C. a. 346. p. 59.*

PROPINE, onorarj, o retribuzione qualunque non può essere ricevuta dai Giudici Civili, e Criminali, ed altri Funzionarj nominati negli art. 118. 119. 120. 121. per sedute, rapporti, funzioni, o altro qualunque. *L. a. 122. p. 105.*

Propine, o emolumenti per gli Scriba, Apparitori, ed altri Uffiziali di Giustizia saranno fissate dalla Legge su le procedure civili, e criminali. *L. a. 123. p. 105.*

PROPOSIZIONI delle Leggi con quali condizioni si facciano, e risolvano nel Tribunato, previe le tre letture. *C. a. 73. p. 16.*

Proposizioni, che nel Tribunato si facciano alla terza lettura con modificazioni, e disposizioni addizionali, possono queste subito rigettarsi, non però adottarsi, se non dopo altri 10. giorni. *C. a. 74. p. 16.*

Proposizioni rigettate definitivamente dopo la terza lettura dal Tribunato, non possono riprodursi, che dopo un anno. *C. a. 75. p. 16.*

Proposizioni adottate dal Tribunato si chiamano Risoluzioni. *C. a. 76. p. 17.*

Proposizione di revisione d'un Atto Costituzionale è discussa, e deliberata dal Senato con tre letture, nelle forme prescritte per il Tribunato. *L. a.* 73. *p.* 58.

PREPOSTI alle direzioni delle Contribuzioni indirette, e all'Amministrazione de' Beni Nazionali sono nominati dal Consolato. *C. a.* 159. *p.* 29.

PROPRIETA' è il diritto di godere, e di disporre de' suoi beni, delle sue entrate, del frutto del suo lavoro, e della sua industria. *C. a.* 5. *p.* 1.

Proprietà si mantengono con la coltivazione delle terre, con le produzioni, mezzi di travaglio, e con l'ordine sociale. *C. a.* 8. *p.* 4.

QUE

QUESTORI d'ogni Dipartimento sono nominati dal Consolato. *C. a.* 158. *p.* 29.

Questori d'ogni Dipartimento, e le diverse Agenzie Nazionali rimettono alla gran Questura i loro Conti rispettivi; che da questa si verificano, e gli ammette provvisoriamente. *C. a.* 311. *p.* 54. Vedi Gran Questura.

Questore Municipale rieeve tutte le contribuzioni dirette dal Circondario d'una Municipalità. *L. a.* 39. *p.* 75.

Questori Dipartimentali qualora somministrino motivi di doglianza per negligenza, o incertezza di corrispondenza, alla gran Questura, con la semplice domanda di questa il Consolato provvederà al rimpiazzo. *L. a.* 47. *p.* 123.

Questori Dipartimentali se sieno trovati infedeli, o prevaricatori, la gran Questura li denunzia al Giurì d'accusa del Capoluogo del medesimo Dipartimento. *L. a.* 48. *p.* 123.

RAP REC RED

RAPPRESENTANZA d'uno per un altro non s'ammette nei Comiej. *C. a.* 16. *p.* 8.

RECINTO d'alcuno de' due Consigli Legislativi non può contenere più luoghi separati da contrade, piazze, o vie pubbliche. *C. a.* 58. *p.* 14.

REDATTORI de' processi verbali de' due Consiglj sono incaricati 1. della redazione, e conservazione de' processi verbali; 2. della direzione del lavoro de' Copisti impiega-

ti nel Burò del Consiglio; 3. dell'esecuzione delle determinazioni, per le quali il Consiglio ha ordinato la stampa di qualunque scritto; quando non vogliano invigilarvi i Membri stessi autori dei rapporti, mozioni, opinioni, o discorsi, come ne son padroni. *L. a.* 23. *p.* 48.

Redattore de' processi verbali assisterà a tutte le sedute. Dovrà stare al banco particolare nell'interno della Sala, nè può prender la parola, che alla barra, e soltanto nel caso che il Consiglio gli avrà ordinato di prenderla. *L. a.* 24. *p.* 48.

Redattore, Stampatore, ed ogni Messaggiero di stato sono nominati a scrutinio individuale nei tre giorni dopo la vacanza di uno di questi impieghi. *L. a* 79. *p.* 59.

REGISTRI DEGLI ATTI de' Corpi amministrativi si rendono pubblici, e sono aperti a tutti gl'Individui dipendenti dall'Amministrazione. Debbono compiersi ogni sei mesi, e si depositano nel giorno stesso, che si compiono. Il tempo può prorogarsi dalla Legge. *C. a.* 201. *p.* 35.

REGISTRO CIVICO deve tenersi da ogni Municipalità, che contenga i nomi di tutti i Cittadini domiciliati nel suo Territorio. *L. a.* 5. *p.* 21.

Registro Civico si formerà de' nomi di quei, che avendo le qualità per esser Cittadini Romani si presenteranno alla Municipalità per farsi scrivere dopo un anno dallo stabilimento della Costituzione. E questa iscrizione si supporrà come fosse stata fatta avanti la promulgazione dell'Atto Costituzionale, e servirà a stabilire il diritto di votare nelle Assemblee Tribuli, e nei Comizi, che si terranno per la prima volta l'anno 7. dell'Era Repubblicana. *L. a.* 6. *p.* 21.

Registri, che si tengono dalle Municipalità 1. de' Cittadini; 2. de' non Cittadini, che vogliono esserci scritti; 3. della Guardia Nazionale sedentaria; 4. Delle Contribuzioni volontarie pagate in conformità dell'art. 297. della Costituzione. *L. a.* 9. *p.* 21.

RENDITA PUBBLICA altra ordinaria composta da imposizioni dirette, o indirette da esiggersi ogni anno; altra straordinaria composta da esazioni circostanziali, come imposizioni accidentali, vendita di beni Nazionali, ed altre. *L. a.* 26. *p.* 119.

Rendita ordinaria dovrà esser sufficiente alle spese ordina-

rie ragguagliate con le imposizioni ordinarie. Così la rendita straordinaria esser sufficiente alle spese straordinarie ragguagliata con le imposizioni accidentali. *L. a.* 27. *p.* 119.

REPUBBLICA ROMANA è una ed indivisibile. *C. a.* 1. *p.* 5.

Repubblica ha uniformità di Leggi civili, e criminali, di pesi, e di misure. *C. a.* 363. *p* 62.

Repubblica sarà prospera, se buone saranno le scelte nei Comizi, ed Assemblee Tribuli. *C. a.* 371. *p.* 64.

RESIDENZA de' Consiglj Legislativi può esser cangiata per Decreto irrevocabile del Senato, che gli assegna il nuovo luogo, ed il tempo da trasferirvisi. *C. a.* 104. *p.* 20.

REVISIONE della Costituzione su qualche articolo variabile si propone dal Senato, dal quale si passa per la ratifica al Tribunato. *C. a.* 327. e 328. *p.* 56. e 57. Vedi Assemblea di Revisione.

Revisione della Costituzione proposta dal Senato, e ratificata dal Tribunato, se nel corso del settimo anno sarà rinnovata nel Senato, e ratificata dal Tribunato, si convocherà l'assemblea di Revisione. *C. a.* 329. *p.* 57.

RICORSO si dà dalla decisione del Comizio su l'esclusiva di questo a qualcuno di dare il voto; e si dà all'Amministrazione Dipartimentale prima, e poi definitivamente al Potere Esecutivo. *C. a.* 20. *p.* 8.

Ricorso alla Cassazione non si dà dai giudizj dei Tribunali di Censura, nè appellazione. *L. a.* 53. *p.* 91.

Ricorso di Cassazione si dà avanti l'Alta Pretura dai Giudicati de' Tribunali di Censura. *L. a.* 63. *p.* 92.

Ricorso di Cassazione s'ammette contro il Giudicato del Tribunale Criminale di Dipartimento ad istanza del Condannato, o del Prefetto Consolare di detto Tribunale. *L. a.* 95. *p.* 100.

Ricorso di Cassazione non si dà dai Giudicati dell' Alta Corte di Giustizia. *L. a.* 111. *p.* 102.

RIGORE non necessario per assicurarsi della persona di un accusato è delitto. *C. a.* 10. *p.* 2.

Rigore usato nell'arresto, detenzione, o esecuzione, oltre il prescritto dalla Legge, è un delitto. *C. a.* 229. *p.* 40.

RISOLUZIONE del Tribunato si annunzia con il preambolo, che contenga 1. la data delle Sedute, nelle quali saranno fatte le tre letture della Proposizione. 2. L'atto, col quale, dopo la terza seduta s'è dichiarato, che non v'è luogo alla proroga. *C. a.* 77. *p.* 17.

Risoluzione del Tribunato sopra una previa, e necessaria proposizione del Consolato, riconosciuta per urgente con dichiarazione dello stesso Tribunato, è esente dalle forme prescritte all'art. 73. Questa dichiarazione però deve annunziare la proposizione del Consolato, ed i motivi dell'urgenza facendosene menzione nel preambolo della Risoluzione. *C. a.* 78. *p.* 17.

ROMA nel Dipartimento del Tevere è divisa in tre Circondarj, ognuno de' quali ha la sua Municipalità particolare. I Circondarj sono formati degli antichi Rioni. *L. a.* 8. *p.* 3.

Roma avrà Amministrazioni Municipali nella maniera dell' art. 25. *L. a.* 26. *p.* 72.

Roma avrà 12. Commissarj di Polizia, che saranno nominati, e deponibili dal Burò Centrale; e le loro funzioni saranno da questo determinate, con la previa approvazione del Consolato. *L. a.* 45. *p.* 75.

Roma ha 12. Pretori, uno cioè per ciascuna Sezione, che sono 4. in ognuno de' tre Circondarj Municipali, ne' quali è divisa. *L. a.* 3. *p.* 81.

Roma, e Comuni, che hanno più Pretori: ogni Pretore, ed i suoi 4. Assessori sono nominati dal concorso de' diversi Comizj composti per maggioranza dei suoi Giurisdizionarj. *L. a.* 7 *p.* 81.

Roma ha 12. Commissarj di Polizia, uno cioè per Sezione, nominati, e possono destituirsi dai Grandi Edili. *L. a.* 42. *p.* 88.

Roma ha 12. Pretori, che un mese per ciascuno fanno da Giudice del Tribunale di Censura. *L. a.* 60. *p.* 92. Vedi Tribunale di Censura.

SAL

SALE non possono esser comuni ai due Consiglj Legislativi, nè essere nello stesso Recinto. *C. a.* 59. *p.* 14.

Sala d'ogni Consiglio Legislativo ha uno steccato particolare, che racchiude la sedia del Presidente, il banco dei due Segretarj, quello del Redattore, e la Tribuna. Due Apparitori stanno alle due parti di questo steccato, e non le aprono, che agli Uffiziali, ed ai Membri del Consiglio, che hanno ottenuto la parola. *L. a.* 27. *p.* 49.

Sala del Senato ha fuori dello Steccato degli Uffiziali 40. Sedie tra loro staccate in distanza d'una sedia, numerate dal 1. al 40., ed un tavolinetto avanti ognuna di esse. E sono disposte su molte linee curve ineguali fra loro. *L. a.* 28. *p.* 49. Vedi Sedie.

Sala del Tribunato ha sedie numerate dal 1. al 72., e nella prima seduta d'ogni mese si estrae a sorte uno di questi numeri per ogni Membro, che per un mese dovrà occuparne la sedia. *L. a.* 30. *p.* 50.

Sala di ciascun Consiglio ha una barra riservata per i Cittadini ammessi, o comandati di venire per essere intesi, ed una Galleria per gli Astanti, che contiene 80. posti in quella del Senato, e 144. del Tribunato. Gli Astanti stanno a sedere senza cappello, ed in silenzio. *L. a.* 31. *p.* 50.

Sala di nessuno de' due Consiglj può violarsi da persona straniera, duranti le loro Sedute; altrimenti viene arrestata per ordine del Presidente, e fatta tradurre al più vicino Tribunale di Polizia giudiziaria, che la condanna a tre giorni d'arresto. *L. a.* 38. *p.* 51.

Sala del Senato avrà la Statua della Legge, e quella del Tribunato la Statua della Libertà. *L. a.* 52. *p* 50.

SCRIBA dell'Alta Pretura è nominato dallo stesso Tribunale. *L. a.* 105. *p.* 101.

Scriba, Apparitori, o altri Uffiziali di Giustizia percepiranno gli emolumenti, che gli determinerà la Legge su le procedure civili, e criminali. *L. a.* 123. *p.* 105.

SCRUTINIO segreto deve farsi per le elezioni ne'Comizj, ed Assemblee Tribuli. *C. a.* 29. *p.* 9.

Scrutinj altri sono individuali, ed altri di lista. *L. a.* 77 *p.* 36.

Scrutinj individuali sono quelli, ne'quali ogni Votante scrive un solo nome nel biglietto. *L. a.* 78. *p.* 36.

Scrutinj di lista sono quei, ne'quali ogni biglietto contiene più nomi. *L. a.* 79. *p.* 36.

Scrutinj individuali si fanno sempre dalle Assemblee Tribuli. *L. a.* 80. *p.* 36.

Scrutinj individuali si fanno dai Comizj, quando s'elegge il Presidente della Municipalità, e del Pretore. *L. a.* 81. *p.* 36.

Scrutinio è individuale ne'Comizj, se dovesse nominarsi un

solo Elettore; così se dovesse nominarsi per rimpiazzare un' Assessore, o nelle Comuni sotto 10. mila abitanti un solo Edile. *L. a.* 82. *p.* 36.

Scrutinj di lista si fanno dai Comizj, quando si debbono contemporaneamente nominare più Elettori, e più Assessori, e nelle Comuni sopra 10. mila abitanti molti Edili. *L. a.* 83. *p.* 36.

Scrutinio individuale si fa nell'Assemblea Elettorale per eleggere ogni Membro del Senato, del Tribunato, Alto Pretore, Presidente del Tribunal Criminale, lo Sciba del medesimo, Presidente del Tribunal di Censura, Amministratore del Dipartimento. *L. a.* 84. *p.* 37.

Scrutinio individuale si fa pure nelle Assemblee Elettorali, quando si tratta di scegliere straordinariamente un solo Giudice Civile, o un solo Supplementario, *L. a.* 85. *p.* 37.

Scrutinio di lista si fa dalle Assemblee Elettorali, se debbono scegliersi contemporaneamente più Alti Giurati, Giudici, e Supplementarj. *L. a.* 86. *p.* 37.

Scrutinio di lista per l'elezione di più Individui si fa, che ogni Votante scrive sul suo biglietto tanti nomi, quanti sono i Funzionarj da scegliersi per lo stesso ufficio. Così nell'elezione degli Alti Giurati ogni biglietto deve contenere 8. nomi; in quella de' 5. Giudici Civili, e così in simili. *L. a.* 97. *p.* 39.

SCRUTATORI del Comizio sono tre. *C. a.* 19. *p.* 8.

Scrutatori provisorj fanno lo spoglio de' biglietti, in cui sono stati scritti dai Cittadini nelle Assemblee 5. nomi per ciascun biglietto. Quello, che avrà avuti più voti sarà il Presidente; quello, che ne avrà meno di lui sarà Segretario; e poi li tre Scrutatori. E questi saranno i Membri definitivi. *L. a.* 47. *p.* 28. Vedi Elezione.

SCUOLE primarie vi sono nella Repubblica, dove s' insegna a leggere, scrivere, gli elementi dell'aritmetica, e della morale. *C. a.* 289. *p.* 50.

Scuole superiori alle primarie vi sono in diverse parti della Repubblica, il numero delle quali è determinato dalla Legge. *C. a.* 290. *p.* 50.

SEDIE nella Sala del Senato come sieno disposte per gli Ex-Consoli, e per i Membri di ciascun Dipartimento. *L. a.* 29. *p.* 49.

SEDUTE de' due Consigli Legislativi sono pubbliche, ma

il numero degli astanti non può eccedere il doppio di quello de' Membri. C. a. 61. p. 14.

Sedute si aprono con la lettura del processo verbale. Nel tempo di questa lettura un' Apparitore porta ad ogni Membro il foglio di presenza da sottoscriversi. L. a. 33. p. 50.

SEGRETARIO del Comizio. C. a. 19. p. 8.

Segretario in nessuno de' due Consigj Legislativi può eccedere la durata d'un mese. C. a. 57. p. 14.

Segretario non è necessario, se i Consoli vogliono deliberare senza la di lui assistenza; ed in tal caso uno di loro scrive in un particolare Registro le deliberazioni. C. a. 146. p. 27.

Segretario del Consolato viene scelto da questo fuori del suo seno, che controfirma le spedizioni, e scrive le deliberazioni sopra un Registro, nel quale ogni Console può far inserire il suo parere motivato. C. a. 146. p. 27.

Segretario provisorio delle Assemblee provisorie fa l'appello nominale di tutti i Cittadini, che hanno diritto di votare, servendosi della lista indirizzata all'Amministrazione Dipartimentale come all'art. 22. L. a. 44. p. 28.

Segretario provisorio, facendo l'appello nominale, marca su la lista i nomi di tutti i Membri presenti. In seguito fa un secondo appello, ommettendo i nomi già segnati nel primo, e marca quei, che rispondono. L. a. 45. p. 28. Vedi Elezione.

Segretario dell'Assemblea Elettorale legge tutti i processi verbali concernenti l'elezione de' Membri, nella sola parte della loro nomina. L. a. 57. p. 31. Vedi Processo verbale.

Segretario, dopo fatta la lettura de' processi verbali formati per comporre l'Assemblea Elettorale, e su cui non sia stato riclamato, gli mette a parte; ed il Presidente dichiara, che gli Elettori sono verificati. L. a. 58. p. 32.

Segretarj di ognun de' due Consiglj Legislativi raccolgono le deliberazioni, leggono i processi verbali, tengono registro dell'ordine del giorno, sottoscrivono col Presidente le determinazioni del Consiglio, i processi verbali da lui adottati, le Risoluzioni del Tribunato, e le Leggi del Senato. L. a. 21. p. 47.

Segretarj due sono eletti a scrutinio di lista, e nelle forme prescritte al §. 3. tit. 3. della Legge sulle Assemblee Tribuli, Comizj, ed Elettorali. L. a. 78. p. 58.

Segretario d'ogni Amministrazione Dipartimentale, e Municipale, e del Buro Centrale di Roma sarà nominato, e deponibile dai Membri delle Amministrazioni. Egli custodisce le carte, controfirma le spedizioni, ed ha obbligo di residenza. L. a. 50. p. 76.

Segretario d'ogni Amministrazione nominerà, e potrà dimettere gl'Impiegati, il numero de'quali sarà il più ristretto, e fissato dalle Autorità superiori. L. a. 51. p. 77.

Segretario generale del Consolato avrà un trattamento eguale a quello d'un Ministro. L. a. 23. p. 118.

SENATO si rinova ogni due anni nella quarta parte dei suoi Membri. C. a. 50. p. 13.

Senato delibera legislativamente per via d'appello nominale. C. a. 62. p. 14.

Senato è composto di num. 32. Membri elettivi, e di tutti gli Ex-Consoli non dimissionati, nè destituiti, e che non occupano altra funzione pubblica. Non però vi potranno sedere, se non 8. anni dopo la sua uscita dal Consolato. C. a. 79. p. 17.

Senato non può deliberare, se la Seduta non è composta di numero 18. Membri almeno. C. a. 82. p. 18.

Senato privativamente approva, o rigetta le risoluzioni del Tribunato. C. a. 83. p. 18.

Senato ricusa d'approvare le risoluzioni del Tribunato fatte contro le forme Costituzionali. C. a. 85. p. 18.

Senato, quando la risoluzione del Tribunato non è preceduta dall'urgenza, ne fa tre letture, con l'intervallo dalla prima alla seconda di 5. giorni, ed altrettanti dalla seconda alla terza. La discussione si fa dopo ciascuna lettura. Ogni risoluzione si stampa, e distribuisce due giorni prima della seconda lettura. C. a. 88. p. 18.

Senato è tenuto di decretare sopra ogni risoluzione del Tribunato in un mese dopo l'indirizzo fattogli da questo. C. a. 98. p. 19.

Senato, adottando le Leggi, le manda lo stesso giorno tanto al Tribunato, che al Consolato. C. a. 103. p. 20

Senato ha facoltà di cangiare la residenza de' Consig.j Legislativi, indicando un nuovo luogo, e l'epoca, in cui sono questi tenuti di rendervisi. Il Decreto del Senato su quest'oggetto sarebbe irrevocabile. C. a 104. p. 20.

Senato riceve dal Tribunato la lista di sei nominati per

per anni 8.; e sono rimpiazzati da altri 8. eletti dalle Assemblee Elettorali dei Dipartimento, ognuna delle quali ne nomina uno. L. a. 4. p. 44.

Senatori si rinovano in numero di otto negli anni pari 8., 10., 12., e così di seguito. L. a. 5. p. 44.

Senatori di nuova elezione entrano in funzione il 1. Pratile. L. a. 6. p. 45.

Senatori riguardo alla loro prima formazione escono d' impiego in numero di 8. li 30. Fiorile anno 8., altri 8. li 30. Fiorile anno 10., altri 8. li 30. Fiorile anno 12., altri 8. li 30. Fiorile anno 14. L. a. 7. 8. p. 45.

Senatori di prima formazione decaduti, destituiti, o dimessi nell' intervallo di una rinovazione all' altra, si contano nel numero degli 8., ch' escono. Il Supplementario di quello, ch' esce, sarà determinato dalla sorte. L. a. 9. p. 45.

Senatori in numero di 8., ch' escono, si estraggono a sorte nella Sessione 16. Ventoso degli anni 8., 10., 12., 14. L. a. 10. p. 45. Vedi Membri.

SENTENZE si pronunziano ad alta voce; e debbono esser motivate, enunziandovisi la Legge applicata. C. a. 207. p. 36.

Sentenza civile non può pronunciarsi da verun Pretore, se non facendovi concorrere con lui due almeno de' suoi Assessori. L. a. 10 p. 82.

SICUREZZA risulta dal concorso di tutti per assicurare i diritti di ciascheduno. C. a. 4. p. 1.

SOCIETA' esigge da ciascuno d' esser difesa, servita, vivere sottomesso alle Leggi, e rispettar quelli, che ne sono gli organi. C. a. 3. p. 3.

Società libere possono formarsi dai Cittadini per il progresso delle scienze, e delle arti. C. a. 293. p. 51.

Società popolare non può qualificarsi qualunque Assemblea di Cittadini. C. a. 350. p. 60.

Società particolari, che si occupino in questioni politiche, non possono corrispondersi tra loro, nè aggregarsi, nè tener sedute pubbliche composte di Associati, e di Assistenti distinti gli uni dagli altri; nè imporre condizioni di ammissione, e di eligibilità; nè arrogarsi diritti di esclusione; nè aver Presidenti, o Segretarj, o Oratori: in una parola veruna organizazione, nè far portare ai suoi Membri alcun segno esteriore della loro associazione. C. a. 351. p. 60.

Società non possono presentare le loro petizioni collettive, o individuali; eccettuate le Autorità costituite per oggetti propri delle loro incombenze. C. a. 353. p. 61.

SOLDATI rivestiti d'un grado d'Uffiziali possono nel tempo di pace esser nominati a tutte le funzioni designate nell'ordine degli art. 360., e 361. E riprenderanno i loro gradi militari dopo le funzioni civili. C. a. 362. p. 62. Vedi Guardia Nazionale.

SOSTITUTO d'un Prefetto Consolare del Tribunale di Dipartimento supplisce alle di lui funzioni notate all'art. 92. in caso d'assenza, o che gli vengano delegate dal Prefetto. L. a. 93. p. 99.

SOVRANITA' risiede essenzialmente nell'Università dei Cittadini. C. a. 17. p. 2.

Sovranità non può attribuirsi a veruna unione parziale, o individuo de' Cittadini. C. a. 18. p. 2.

Sovrano è l'università de' Cittadini Romani. C. a. 2. p. 5.

SPESE altre sono generali per la Repubblica, altre particolari per le divisioni della medesima, cioe per i Dipartimenti, e Municipalità. L. a. 4. p. 114.

Spese generali della Repubblica sono quelle, che concernono il Senato, il Tribunato, il Consolato, i Ministri, la Gran Questura, i Commissarj della Contabilità, della Guerra, Marina, Relazioni estere, Polizia generale, Alta Corte di Giustizia, Alta Pretura, Debito pubblico, Pensioni, ed ogni altr' oggetto, che concerne, ed interessa tutta la Repubblica. L. a. 5. p. 114.

Spese particolari delle Divisioni della Repubblica sono i trattamenti degli Amministratori Dipartimentali, Prefetti Consolari presso le Amministrazioni, ed i Tribunali, Giudici, Pretori, Scribi, ed Impiegati dalle Amministrazioni, e Tribunali, spese di collocamenti delle Amministrazioni, e Tribunali, della Giustizia Criminale, prigioni, ed altre, che non hanno rapporto coi tutta la Repubblica. L. a. 6. p. 115.

Spese generali della Repubblica saranno pagate per mezzo della Gran Questura col prodotto di tutte le parti della rendita pubblica. L. a. 7. p. 115.

Spese particolari locali saranno pagate con i prodotti d'una imposizione accessoria aggiunta all'imposizione sui fondi dell'art. 2. L. a. 7. p. 115.

Spese particolari si rileveranno così: Nel determinare ogni anno la somma da esiggersi su i fondi, vi si aggiungeranno sempre uno, due, o più ventesimi, il prodotto dei quali serviranno per le spese particolari, finchè il principale dell' imposizione rimane destinato solamente alle spese generali. *L. a. 8. p. 115.*

Spesa locale presunta si annunzierà ogn' anno dall' Amministrazione Dipartimentale al Ministro dell' Interno, inviandogli uno stato esatto. Il Prefetto Consolare presso il Tribunale Civile del Dipartimento farà conoscere al Ministro della Giustizia a quanto ascenderanno le spese dell' ordine giudiziario nel Dipartimento. *L. a. 9. p. 115.*

Spese locali inviate dalle Amministrazioni Dipartimentali, e Prefetto Consolare del Tribunale Civile del Dipartimento si divideranno tutte in due Specchi, uno de' quali lo farà il detto Ministro concernente le spese dell' Amministrazione; e l' altro lo farà il Ministro della Giustizia concernente le spese di tutto l' ordine giudiziario della Repubblica. *L. a. 9. p. 115.*

Spese locali di tutta la Repubblica esposte in due Specchi, saranno messe a disposizione de' due Ministri dell' Interno, e della Giustizia le somme corrispondenti, e correspettive de' loro impieghi, addossandone il pagamento di queste due somme al prodotto de' Ventesimi accessorj all' imposizione su i fondi. *L. a. 9. p. 116.*

Spese locali dimostrate ne' due Specchi dai Ministri dell' Interno, e della Giustizia alla gran Questura, si prenderà questa cura, che ciascun Questore di Dipartimento abbia nella sua Cassa all' epoche convenienti li fondi necessarj a soddisfar dette spese nel suo Circondario Dipartimentale. *L. a. 10. p. 116.*

Spese ordinarie si porranno in uno Specchio dimostrativo, e saranno del Senato, Tribunato, Consolato, Ministero, Gran Questura, Buro della Contabilità, Armata, Marina, Relazioni estere, Corpi Amministrativi, e Tribunali. Il Consolato presenterà al più presto al Tribunato tutti i riscontri per formare tale Specchio. *L. a. 16. p. 117.*

Spese generali, ed annuali per la Repubblica dovranno descriversi in uno Specchio dimostrativo, e sarà delle spese ordinarie. I fondi, su cui tali spese soddisfarsi, saranno messi a disposizione de' Ministri con Leggi particolari, a

misura, che il Consolato ne mostrerà il bisogno. *L. a.* 17. *p.* 117.

Spese annuali particolari di ciascun Ministero saranno inviate dal rispettivo Ministro al Consolato in uno Specchio dimostrativo. *L. a.* 18. *p.* 117.

Spesa dell'Armata sarà determinata qual debba essere in tempo di pace. *L. a.* 18. *p.* 117.

Spese ordinarie comprenderanno quella del debito pubblico tanto per soddisfare gl'interessi, che per estinguere parzialmente il capitale. *L. a.* 19. *p.* 118.

Spese straordinarie, che in ciascun anno potranno occorrere per circostanze accidentali, saranno ogn'anno notate in uno Specchio; e la Legge metterà a disposizione de' Ministri li fondi necessarj al pagamento. *L. a.* 21. *p.* 118.

SQUADRA Nazionale sarà stabilita per mantenere la tranquillità interna, ed eseguire gli ordini degli Uffiziali di Polizia. *L. a.* 49. *p.* 89. Vedi Guardia.

STAMPA si fa de' processi verbali de' due Consiglj Legislativi. *C. a.* 61. *p.* 14.

STAMPARE, pubblicare, scrivere, e dire i suoi pensieri non può proibirsi ad alcuno, nè i scritti esser sottomessi a censura prima di pubblicarsi; ma ognuno sarà responsabile di ciò, che avrà pubblicato. Finchè la Legge determini la responsabilità, il Consolato procederà contro gli scritti calunniosi, e sediziosi. *C. a.* 344. *p.* 59.

STAMPATORE stesso può essere impiegato dai due Consiglj, quando sia scelto da ambidue; dovendo però dividere i conti dell'uno, e dell'altro. *L. a.* 26. *p.* 49.

STRADE Maestre, ponti, canali, e tutti i lavori pubblici a carico delle Casse Nazionali, sono sotto l'ispezione delle Amministrazioni Dipartimentali, anche se il Ministro della Guerra, e Marina gliene commette l'ispezione. *L. a.* 18. *p.* 71. Vedi Ministro della Guerra.

STRANIERO, che voglia divenir Cittadino Romano dopo il 1. Vendemiale anno 7. dell'Era Repubblicana (22. Settembre 1798.) deve avere 21. anni compiti, abbia risieduto nella Repubblica 14. anni consecutivi, che paghi una contribuzione diretta, che possegga una proprietà in beni stabili, o uno stabilimento d'agricoltura, o di commercio, o che abbia sposata una Romana, e che dichiari nel Registro civico l'intenzione di stabilirvisi. *C. a.* 7. *p.* 6.

Straniero si considera un Cittadino Romano, che abbia dimorato 7. anni fuori del Territorio della Repubblica Romana senza missione, o autorizazione data a nome della Nazione. *C. a.* 13. *p.* 7.

Straniero, che s' introducesse nelle Sale duranti le sedute de' due Consiglj Legislativi, sarà subito preso per ordine del Presidente, e condotto all' Ufiziale di Polizia giudiziaria il più vicino, e condannato a tre giorni d' arresto. *L. a.* 38. *p.* 51.

SUPPLEMENTARJ degli Alti Pretori sono chiamati alle funzioni di questi, quando un posto d' alto Pretore viene a mancare straordinariamente per morte, dimissione, o altrimenti; e quando è convocata l' Alta Corte di Giustizia. *L. a.* 98. *p.* 100.

Supplementario d' un Alto Pretore morto, dimesso, o destituito è rimpiazzato per tutto il tempo, che rimanevagli. *L. a.* 99. *p.* 100.

TER TEV TRA

TERRITORIO della Repubblica Romana è diviso in Dipartimenti, e sono il Cimino, il Circeo, il Clitunno, il Metauro, il Tevere, il Trasimeno, il Tronto. *C. a.* 3. *p.* 5.

Territorio della Repubblica Romana, e suoi Confini, Quadro de' Dipartimenti, Cantoni, e Comuni. *L. a.* 1. *p.* 1. *a.* 8. *p.* 4.

TEVERE Dipartimento. *C. a.* 3. *p.* 5.

TRASIMENO Dipartimento. *C. a.* 3. *p.* 5.

TRATTAMENTO di ciascun Membro de' Consiglj Legislativi è di Rub. 51. 11. grano. *C. a.* 65. *p.* 15.

Trattamento, ed indennità assegnata dalla Legge a ciascun Funzionario non può da loro rinunziarsi nè in tutto, nè in parte. *C. a.* 359. *p.* 61.

Trattamenti degli Amministratori Dipartimentali in Roma, li Prefetti Consolari presso le Amministrazioni Dipartimentali, de' Commissarj del Burò Centrale di Roma, del Prefetto Consolare presso le Amministrazioni Municipali, de' Commissarj di Polizia dei Circondarj di Roma, del Segretario, e degl' Impiegati. *L. a.* 56. *p.* 77.

Trattamento del Segretario d' ogni Amministrazione Muni-

cipale, e spese di banco non possono determinarsi da esse, se non con l'approvazione dell' Amministrazione Dipartimentale. L. a. 57. p. 78.

TRIBUNA nelle Sale de' Consiglj è destinata a parlare i Membri nelle Sedute pubbliche, e Comitati generali, eccettuati il Presidente, e Segretarj, che posson parlare dal loro luogo L. a. 45. p. 52.

TRIBUNALE CIVILE del Dipartimento è composto d'un Prefetto Consolare, del suo Sostituto, e d'uno Scriba nominati, e deponibili dal Consolato, e di cinque Giudici almeno, li quali s'eleggono ogni cinque anni, e possono essere rieletti. C. a. 214. p. 37.

Tribunale Civile giudica nel modo, e casi determinati dalla Legge. C. a. 216. p. 38.

Tribunale Civile non può giudicare in meno di tre Giudici. C. a. 218. p. 38.

Tribunale Civile d'ogni Dipartimento è composto di cinque Giudici, e di tre loro Supplementarj, del Prefetto Consolare, del suo Sostituto, ne' luoghi dove la Legge ne ha stabilito uno, e dello Scriba. Li cinque Giudici nominano tra loro un Presidente per un anno. L. a. 27. p. 84. Vedi Giudici.

Tribunale Civile del Dipartimento giudica in 2. istanza inappellabilmente le cause da Scudi 30. a 1200., quando siasi appellato dal giudicato dei Pretori. L. a. 34. p. 85.

Tribunale Civile del Dipartimento giudica in 2. istanza inappellabilmente le cause superiori al valore di Scudi 1200., quando siasi appellato dal giudicato d'un altro Tribunale Civile di Dipartimento. L. a. 34. p. 85. Vedi Appellazione.

Tribunale Civile del Dipartimento giudica in 1. istanza, salvo il diritto d'appellazione, le cause eccedenti il valore di Scudi 1200., quando l'Attore allega un atto di comparsa duranti 15. giorni avanti l'Uffizio di Conciliazione. L. a. 34. p. 85.

Tribunale Civile di Dipartimento, che giudica per appellazione, non revoca il giudicato del primo Tribunale Civile d'altro Dipartimento, se non con il voto di tre Giudici almeno. L. a. 36. p. 86.

TRIBUNALE CRIMINALE esiste in ogni Dipartimento. C. a. 243. p. 43.

Tribunale Criminale è composto di un Presidente, di due Giudici del Tribunal Civile, del Prefetto Consolare presso il Tribunal Civile, o suo Sostituto, e di uno Scriba, quale insieme col Presidente sono eletti per cinque anni dalle Assemblee Elettorali; e possono esser sempre rieletti. C. a. 244. p. 43.

Tribunale Criminale forma il processo pubblico. C. a. 248. p. 44.

Tribunali Criminali sono tre: di Polizia, Censura, Giurì d'accusa. L. a. 37. p. 87.

Tribunale Criminale del Dipartimento, se annulla il giudicato, perchè il delitto era di prima classe, nè si poteva giudicare dal Tribunale di Censura, rimette l'affare ad un Giurì d'accusa diverso da quello diretto dal Presidente dal detto Tribunale di Censura. L. a. 64. p. 93.

Tribunale Criminale del Dipartimento risolve definitivamente, se il giudicato è rivocato nel merito. L. a. 64. p. 93.

Tribunale Criminale del Dipartimento annulla il giudicato per difetto di forme, e rimette l'affare ad altro Tribunale di Censura di Dipartimento per essere ricominciato ogn'atto. L. a. 64. p. 93.

Tribunale Criminale del Dipartimento non pronunzia su i delitti di prima classe, se non dopo la dichiarazione precedente d'un Giurì d'accusa, e d'un Giurì di giudizio. L. a. 65. p. 93. Vedi Giurì.

Tribunale Criminale ha tre Giudici: il Presidente nominato dall'Assemblea Elettorale per 5. anni; ed ogni 5. anni il nuovamente eletto viene istallato nel dì 5. Fiorile. E più ha due Giudici presi ogni mese per turno tra li 5. Giudici del Tribunale Civile. L. a. 89. p. 98.

Tribunale Criminale ha il medesimo Prefetto Consolare del Tribunale Civile del Dipartimento. L. a. 92. p. 98. Vedi Prefetto Consolare del Tribunale Criminale.

TRIBUNALI DI CENSURA sono due almeno, quattro al più in ogni Dipartimento per i delitti, la pena de' quali non è afflittiva, nè infamante. C. a. 230. p. 40.

Tribunali di Censura non possono pronunziare pena più grave della prigionìa di due anni. C. a. 230. p. 40.

Tribunale di Censura è composto di un Presidente eletto per cinque anni dalle Assemblee Elettorali, di due Pretori, o Assessori del Presidente della Comune, in cui è

stabilito, d'un Prefetto Consolare nominato, e deponibile dal Consolato. C. a. 231. p. 41.

Tribunali di Censura tre per ogni Dipartimento situati nelle Città descritte. L. a. 6. p. 2. 3.

Tribunali di Censura sono tre in ogni Dipartimento art. 6. p. 2. della Legge sulla divisione del Territorio della Repubblica. L. a. 56. p. 91. Vedi Appellazione.

Tribunale di Censura è composto d'un Presidente per cinque anni nominato dall'Assemblea Elettorale del Dipartimento, di due Pretori della Comune, dove il detto Tribunale è stabilito. V'è di più in ciascuno di questi Tribunali un Prefetto Consolare, ed uno Scriba nominati, e che possono destituirsi dal Consolato. L. a. 57. p. 91.

Tribunale di Censura è autorizzato alla cognizione de' delitti per via di citazioni fatte ad istanza del Querelante, o del Pretore, il quale ha fatta la funzione d'Uffiziale di Polizia giudiziaria. L. a. 62. p. 92.

TRIBUNALI DI POLIZIA sono composti dal Pretore, e due suoi Assessori, che giudicano inappellabilmente. C. a. 230. p. 40.

Tribunali di Polizia non possono ecceder la pena del valore di tre giornate di travaglio, e la prigionìa di tre giorni. C. a. 230. p. 40.

Tribunale di Polizia v'è nel Territorio d'ogni Municipalità, composto dal Pretore, e 4. Assessori del Capoluogo. Ed essendovi più Pretori nel Territorio d'una stessa Municipalità, esercitano alternativamente ciascuno con due de' suoi Assessori per un mese. L. a. 52. p. 90.

Tribunale di Polizia procede con citazione ad istanza del Prefetto Consolare presso la Municipalità, o del Danneggiato; assistendo in ambi li casi il Prefetto Consolare alle discussioni, riassume l'affare, e dà la conclusione. L. a. 53. p. 91.

Tribunale di Polizia ha per Cancelliere lo Scriba Civile del Pretore. L. a. 54. p. 91.

TRIBUNALE TEMPORANEO d'appellazione vi sarà in Roma fin al 1. Pratile anno 7., che giudicherà tutte le appellazioni dai giudicati resi dagli antichi Tribunali. L. a. 131. 132. p. 166.

Tribunale temporaneo d'appellazione avrà per Prefetto Consolare il Sostituto del Prefetto Consolare presso l'Alta

Pretura, con l'assegnamento eguale a quello degli Alti Pretori. *L. a.* 134. *p.* 107.

Tribunale temporaneo d'appellazione, secondo l'art. 131., e 132., sarà composto di 8 Supplementarj dell'Alta Pretura, i quali dovranno risiedere in Roma fin al 1. Pratile anno 7., e riceveranno l'assegnamento eguale a quello degli Alti Pretori. *L. a.* 133. *p.* 106.

Tribunale temporaneo d'appellazione si divide in 2. Sezioni, ciascuna delle quali si nominerà un Presidente; e le due Sezioni riunite si nomineranno lo Scriba. *L. a.* 135. *p.* 107.

Tribunale temporaneo d'appellazione cessando il 1. Pratile anno 7., ogni appellazione dai giudicati resi dagli antichi Tribunali, su cui non avrà il Temporaneo pronunziato, sarà rimesso dal Ministro di Giustizia ad uno dei nuovi; e dall'Alta Pretura, se vi sia contestazione. *L. a.* 136. *p.* 107.

TRIBUNALI tengono le sedute pubbliche; ma le deliberazioni de' Giudici sono segrete. *C. a.* 207. *p.* 36.

Tribunale dell'Alta Pretura nomina il suo Scriba. *L. a.* 105. *p.* 101. Vedi Alta Pretura.

Tribunali Ecclesiastici esistenti nel Territorio della Repubblica sono tutti aboliti. *L. a.* 124. *p.* 105.

Tribunali Laici preesistenti alla pubblicazione della Legge 10. Germile (o sia 30. Marzo 1798.) non potran intraprendere, nè proseguire verun affare. *L. a.* 125. *p.* 105.

Tribunali, ed ogni Autorità giudiziaria prenderà cognizione subito dopo il suo istallamento d'ogni affare di sua competenza. *L. a.* 129. *p.* 106.

Tribunali antichi, ed Autorità giudiziarie cesseranno dalle sue funzioni il 1. Pratile prossimo, e gli affari anteriori alla presente Legge non terminati saranno portati ai nuovi Tribunali competenti. *L. a.* 130. *p.* 106.

TRIBUNATO si rinova ogni due anni nella terza parte dei suoi Membri. *C. a.* 50. *p.* 13.

Tribunato delibera sedendo, e alzandosi li Tribuni; in caso dubbio si fa l'appello nominale, ma allora i voti sono segreti. *C. a.* 62. *p.* 14.

Tribunato è composto di numero 72. Membri. *C. a.* 69. *p.* 15.

Tribunato non può deliberare, se la Seduta non sia composta di numero 36. Membri almeno. *C. a.* 71. *p.* 16.

Tribunato solo è competente a proporre le Leggi. *C. a.* 72. *p.* 15. Vedi Proposizioni delle Leggi.

Tribunato delibera, e risolve su la proposizione delle Leggi, previa la trina lettura di essa, con l'intervallo dalla prima alla seconda di 10. giorni. Dopo ogni lettura s'apre la discussione; peraltro dopo la prima, e la seconda può dichiarare, che vi sia luogo alla proroga, o che non v'è luogo a deliberare. Ogni proposizione dev'essere stampata, e distribuita due giorni avanti la seconda lettura. Dopo la terza il Tribunato decide, se v'è luogo, o nò a prorogare la decisione. *C. a.* 73. *p.* 16.

Tribunato, se passato un mese dopo l'indirizzo fatto al Senato di qualche sua risoluzione, non ha questo decretato, può indirizzargli un Messaggio con questi termini: *Cittadini Senatori, il Tribunato vi ricorda, che nel giorno . . . . v' indirizzò una risoluzione sull' oggetto . . . . . Egli v' invita a decretare nel termine fissato dalla Costituzione*; qual tempo è d'un altro mese. *C. a.* 99. *p.* 19.

Tribunato dopo il secondo mese, che il Senato non abbia decretato definitivamente su la sua risoluzione, può dichiarare, che il Senato col suo silenzio l'ha approvata, e mandarla al Consolato per farla eseguire come Legge, avvisandone il Senato con un Messaggio. *C. a.* 100. *p.* 20.

Tribunato per eleggere i Consoli forma una lista di sei Candidati, e la presenta al Senato, il quale ne fa estrarre tre a sorte, e quindi sceglie uno degli altri tre a scrutinio segreto. *C. a.* 135. *p.* 25.

Tribunato, se muoja, o in qualche maniera vachi l'impiego d'un Console, propone in termine di cinque giorni i Candidati al Senato. *C. a.* 141. *p.* 27.

Tribunato su le proposizioni del Senato della Revisione di qualche articolo della Costituzione deve pronunziare nei tre mesi seguenti la notificazione fattagli; altrimenti s'intenderanno rigettate. *C. a.* 329. *p.* 57. Vedi Revisione della Costituzione.

Tribunato è composto di 72. Membri. *L. a.* 1. *p.* 44.

Tribunato non delibera sopra verun progetto Legislativo, nè su quelli contenuti nelle petizioni, e ne'Messaggi del Consolato, se non quando la proposizione glien'è fatta d'occuparsene, da uno de'suoi Membri sottoscritta da esso, e da quattro altri, che l'appoggiano. *L. a.* 54. *p.* 55.

VAC VER







